SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 33

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 10 febbraio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Università cattolica del Sacro Cuore di Milano

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 24/L

LEGGE 19 gennaio 1998, n. **16.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Colombia sui servizi aerei, con allegata tabella delle rotte, fatto a Bogotà il 24 maggio 1974.

98G0041

LEGGE 19 gennaio 1998, n. **17.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania sui servizi aerei, con annessa tabella delle rotte, fatto a Vilnius il 4 aprile 1996.

98G0042

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1998, n. 18.

Regolamento recante ulteriori modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, concernente problemi sanitari e di polizia in materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina di allevamento, in attuazione della direttiva 91/495/CEE, come modificata dalla direttiva 94/65/CE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 489;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, recante regolamento di attuazione della direttiva 91/495/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 364, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559;

Vista la direttiva 94/65/CE del Consiglio del 14 dicembre 1994, e, in particolare, l'articolo 17, paragrafo 2, che apporta modifiche alla direttiva 91/495/CEE;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 3 novembre 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, come integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 364, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*6-bis.* — Le carni di coniglio e di selvaggina di allevamento separate meccanicamente possono formare oggetto di scambi solo se sono state sottoposte, in precedenza, a un trattamento termico conformemente al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modifiche, nello stabilimento di origine o in qualsiasi altro stabilimento designato dall'unità sanitaria locale competente.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BINDI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1998
Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 9

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 87 della Costituzione è il seguente:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentati diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— La legge 23 agosto1988, n. 400, riguarda la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 17, comma 1, della suddetta legge così recita:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge».

— Il testo dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 489 (Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno), è il seguente:

«Art. 3 *(Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare)*. — 1. Il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *C* della presente legge.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, da lui delegato, entro il 31 dicembre 1992, secondo le procedure indicate dall'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il parere del Consiglio di Stato è emesso entro venti giorni dall'invio dello schema del regolamento».

— Il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 559, reca: «Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/495/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia in materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento».

— Il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 364, reca: «Regolamento recante modificazioni al D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 559, di attuazione della direttiva 91/495/CEE relativa a problemi sanitari e alla commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina di allevamento».

— La direttiva 94/65/CE è pubblicata in G.U.C.E. L 368 del 31 dicembre 1994.

— La direttiva 91/495/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 268 del 24 settembre 1991.

— L'art. 17 della direttiva 94/65/CE così recita:

«Art. 17. — 1. È aggiunto all'art. 5 della direttiva 71/118/CEE il seguente paragrafo 3:

"3. Gli Stati membri provvedono affinché le carni separate meccanicamente possano essere oggetto di scambi solo se sottoposte in precedenza a un trattamento termico, conformemente alla direttiva 77/99/CEE, nello stabilimento di origine o in qualsiasi altro stabilimento designato dall'autorità competente".

2. All'art. 6 della direttiva 91/495/CEE è aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4. Gli Stati membri provvedono affinché le carni separate meccanicamente possano formare oggetto di scambio solo se sottoposte in precedenza a un trattamento termico conformemente alla direttiva 77/99/CEE, nello stabilimento di origine o in qualsiasi altro stabilimento designato dall'autorità competente"».

Nota all'art. 1:

— Per quanto concerne il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 364, ved. nelle note alle premesse.

98G0051

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1997.

Elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale 1998-2000 che comportano l'obbligo di risposta, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul sistema statistico nazionale e sulla organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 novembre 1997, con il quale è stato approvato il programma statistico nazionale per il triennio 1998-2000, predisposto dall'Istituto nazionale di statistica;

Preso atto che il programma statistico nazionale per il triennio 1998-2000 comprende le rilevazioni statistiche ritenute essenziali per il sistema informativo nazionale;

Ritenuto necessario, ai fini del buon esito delle citate rilevazioni, sottoporre i soggetti privati, destinatari delle delle medesime rilevazioni, all'obbligo di fornire i dati e le notizie loro richieste;

Visto l'articolo 1, comma 1, lettera *ii)* della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Decreta:

È approvato l'allegato elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel programma statistico nazionale per il triennio 1998-2000, per le quali sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire tutti i dati e le notizie che siano loro richieste.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1998
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 43

ELENCO DELLE RILEVAZIONI STATISTICHE, RIENTRANTI NEL PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE PER IL TRIENNIO 1998-2000, CHE COMPORTANO L'OBBLIGO DI RISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 322/1989.

Fonte: *Istituto nazionale di statistica - ISTAT*

Area: CENSIMENTI - Settore: CENSIMENTI

IST-100 Progettazione del censimento 2001 - Indagine pilota
IST-154 Aggiornamento archivio aziende agricole - suini
IST-155 Aggiornamento archivio aziende agricole - bovini
IST-157 Censimento intermedio dell'industria e servizi - short form
IST-158 Censimento intermedio dell'industria e servizi - long form
IST-402 Censimento dell'agricoltura del 2000

Area: SOCIALE - Settore: SANITÀ

IST-085 Decessi per AIDS (mod. d/4 aids)
IST-086 Notifiche di malattie infettive
IST-087 Ammissioni nei servizi psichiatrici degli ospedali
IST-088 Dimesse dagli istituti cura per aborto spontaneo
IST-089 Interruzioni volontarie della gravidanza
IST-091 Dimessi dagli istituti di cura per mese (indagine rapida)
IST-094 Morti oltre il primo anno di vita e morti nel primo anno di vita
IST-095 Nuova indagine sulle cause di morte

Area: SOCIALE - Settore: ASSISTENZA E PREVIDENZA

IST-240 Organizzaz. volontariato iscritte registri region.

Area: SOCIALE - Settore: ISTRUZIONE

IST-215 Scuole secondarie superiori
IST-216 Scuole di istruzione artistica e musicale
IST-217 Università ed istituti superiori (dati definitivi)
IST-218 Corsi di diploma universitario
IST-219 Corsi regionali di formazione professionale

Area: SOCIALE - Settore: CULTURA

IST-208 Statistica della stampa periodica
IST-209 Statistica della produzione libraria

Area: SOCIALE - Settore: LAVORO

IST-050 Occupazione, orari lavoro, retribuzione grandi imprese
IST-057 Occupazione, orari lavoro, retribuzioni nelle imprese con meno di 500 addetti
IST-220 Sbocchi professionali dei laureati

Area: SOCIALE - Settore: FAMIGLIE E ASPETTI SOCIALI VARI

IST-031 Indagine target europea sulle forze di lavoro - Indagine pilota
IST-080 Archivio statistico rilevatori per le indagini sulle famiglie
IST-083 Archivio dei comuni per le indagini sulle famiglie
IST-197 Forze di lavoro
IST-204 Indagine Multiscopo sulle famiglie «Aspetti della vita quotidiana» Generale (a)
IST-205 Indagine Multiscopo sulle famiglie «Tempo libero e cultura»
IST-206 Indagine Multiscopo sulle famiglie «Famiglia e soggetti sociali» (a)
IST-207 Indagine Multiscopo sulle famiglie «Famiglie e vittimizzazione"
IST-210 Indagine Multiscopo sulle famiglie «Indagine telefonica su viaggi e vacanze»
IST-211 Indagine Multiscopo sulle famiglie «Uso del tempo» (a)
IST-212 Sperimentazione ampliamento indagine «Aspetti della vita quotidiana Emilia Romagna» (a)
IST-213 Sperimentazione ampliamento indagine «Vittimizzazione Emilia Romagna»
IST-214 Indagine Multiscopo sulle famiglie «Condizione di salute e ricorso ai servizi sanitari» (a)
IST-245 Nuova indagine sui consumi delle famiglie
IST-249 Sperimentazione rilevazione reddito individuale
IST-250 Quantità alimentari consumate

(a) Per quanto riguarda le notizie concernenti lo stato di salute, i soggetti interpellati possono avvalersi della facoltà di non rispondere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 322/1989.

Area: ECONOMICA - Settore: AGRICOLTURA, FORESTE E PESCA

IST-156 Aggiornamento schedario aziende agricole - produzioni/struttura
IST-163 Bestiame macellato
IST-164 Latte e prodotti lattiero-caseari
IST-166 Attività degli impianti di incubazione delle uova
IST-167 Consegne concimi minerali ed organominerali
IST-168 Prodotti fitoiatrici distribuiti per uso agricolo
IST-169 Rilevazione della distribuzione di sementi
IST-170 Produzione e distribuzione mangimi completi
IST-171 Superfici a vite per la produzione di vini Doc
IST-173 Campionaria sul bestiame bovino e bufalino
IST-174 Campionaria sugli allevamenti suini
IST-175 Annuale sul latte e sui prodotti lattiero-caseari
IST-182 Prodotti della pesca marittima e lagunare
IST-184 Prodotti pesca marittima in acque fuori Mediterraneo
IST-186 Acquacoltura
IST-190 Indagine polivalente sulla struttura e sulle aziende agricole
IST-191 Indagine sui bilanci aziendali
IST-192 Tapas semine principali delle colture erbacee
IST-193 Tapas ortofrutticolo
IST-196 Struttura e produzione delle aziende florivivaistiche

Area: ECONOMICA - Settore: INDUSTRIA

IST-058 Stima provvisoria valore aggiunto delle imprese
IST-059 Produzione industriale, calcolo indici a base 1990
IST-060 Fatturato ordinativi consistenza e calcolo indici
IST-063 Siderurgia
IST-067 Sistema dei conti delle imprese con 20 addetti e oltre
IST-068 Produzione delle industrie tessili e dell'abbigliamento
IST-069 Produzione industriale (Prodcom) del settore chimico
IST-070 Produzione industriale (Prodcom)
IST-071 Struttura dei costi dell'industria
IST-137 Campionaria sulle piccole e medie imprese con 1-19 addetti
IST-152 Aggiornamento dell'archivio dell'industria e dei servizi (SIRIO-NAI) - imprese con 50 addetti ed oltre
IST-153 Aggiornamento dell'archivio dell'industria e dei servizi (SIRIO-NAI) - imprese fino a 49 addetti

Area: ECONOMICA - Settore: COSTRUZIONI E OPERE PUBBLICHE

IST-061 Opere pubbliche e di pubblica utilità
IST-062 Attività edilizia

Area: ECONOMICA - Settore: COMMERCIO INTERNO

IST-151 Indice delle vendite della piccola, grande e media distribuzione commerciale

Area: ECONOMICA - Settore: COMMERCIO ESTERO

IST-111 Cessioni/Acquisti beni da paesi U.E. (Sistema Intrastat)

Area: ECONOMICA - Settore: TURISMO

IST-138 Consistenza degli esercizi ricettivi per comune
IST-139 Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi
IST-140 Movimento internazionale transiti di frontiera
IST-141 Attività alberghiera nei mesi di aprile-giugno-agosto-ottobre-dicembre

Area: ECONOMICA - Settore: TRASPORTI E COMUNICAZIONI

IST-142 Rapporto statistico di incidente stradale
IST-143 Navigazione marittima per operazioni di commercio
IST-144 Provviste di bordo imbarcate
IST-146 Trasporto merci su strada

Area: ECONOMICA - Settore: CREDITO E ASSICURAZIONI

IST-147 Bilanci delle imprese finanziarie

Area: ECONOMICA - Settore: SERVIZI A IMPRESE E A FAMIGLIE

IST-072 Struttura dei costi dei servizi
IST-148 Servizi informatici
IST-149 Servizi di pubblicità

Area: ECONOMICA - Settore: RICERCA E SVILUPPO

IST-064 Ricerca scientifica effettuata in Italia - Servizi e PP.AA.
IST-065 Innovazione tecnologica nei servizi
IST-066 Innovazione tecnologica nell'industria
IST-073 Innovazione tecnologica nelle imprese dei servizi
IST-074 Ricerca scientifica nelle strutture universitarie
IST-075 Attività di ricerca dei docenti universitari

Area: ECONOMICA -Settore: PREZZI

IST-102 Rilevazione dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali
IST-103 Rilevazione dei prezzi dei beni acquistati dagli agricoltori per il calcolo di specifici indici mensili
IST-104 Prezzi per l'elaborazione degli indici del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, di un capannone industriale e di un tronco stradale
IST-105 Prezzi al consumo
IST-106 Prezzi alla produzione dei prodotti venduti dagli agricoltori
IST-107 Prezzi al consumo parità potere acquisto beni/servizi
IST-109 Prezzi praticati dai grossisti

Area: ECONOMICA - Settore: RETRIBUZIONI

IST-051 Retribuzione lorde contrattuali e durata contrattuale del lavoro
IST-053 Retribuzioni contrattrattuali e costo del lavoro degli operai dell'edilizia provinciali
IST-055 Retribuzioni lorde contrattuali degli operai dell'agricoltura a tempo inderminato
IST-056 Retribuzioni lorde contrattuali degli operai dell'agricoltura a tempo determinato

Area: AMBIENTALE - Settore: AMBIENTALE

IST-225 Impianti di depurazione
IST-227 Aree protette

Area: METODOLOGICA - Settore: METODOLOGICO

IST-247 Reinterviste CATI
IST-248 Rilev. sperimentale consumi delle famiglie

Fonte: *Ministero dell'Ambiente*

Area: AMBIENTALE - Settore: AMBIENTALE

AMB-008 Indagine campionaria sulla percezione e sul comportamento dei cittadini nei confronti dei temi ambientali

Fonte: *Ministero per i Beni culturali e ambientali*

Area: SOCIALE - Settore: CULTURA

BCA-003 Censimento dei siti archeologici visibili
BCA-007 Indagine sugli istituti culturali ammessi al contributo dello Stato

Fonte: *Ministero dell'Industria, commercio e artigianato*

Area: SOCIALE - Settore: SANITÀ

MIC-033 Incidenti domestici e del tempo libero

Area: ECONOMICA - Settore: INDUSTRIA

MIC-001 Statistiche delle industrie estrattive in Italia
MIC-003 Produzioni nazionali minerarie e metallurgiche da minerali di prima categoria, dati di occupazione del personale
MIC-008 Importazione-esportazione, consumi di prodotti carboniferi
MIC-016 Importazione-esportazione, consumi di prodotti petroliferi
MIC-032 Ricerca e produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e ricerche geotermiche
MIC-034 Impianti alimentati a biomasse e/o rifiuti civili o industriali
MIC-035 Produzione delle raffinerie di petrolio
MIC-036 Bilancio nazionale del gas metano
MIC-037 Produzione dell'industria petrolchimica

Area: ECONOMICA - Settore: COMMERCIO INTERNO

MIC-009 Manifestazioni fieristiche internazionali
MIC-011 Rilevazione sui centri commerciali all'ingrosso e al dettaglio
MIC-012 Rilevazione forme associative del commercio: unioni volontarie e gruppi di acquisto
MIC-014 Grande distribuzione: grandi magazzini, supermercati, ipermercati, cash and carry

Area: ECONOMICA - Settore: PREZZI

MIC-028 Rilevazione dei prezzi settimanali di alcuni prodotti petroliferi (benzina super, benzina senza piombo, gasolio per auto, gasolio da riscaldamento, olii combustibili)

Fonte: *Ministero dell'Interno*

Area: SOCIALE - Settore: ASSISTENZA E PREVIDENZA

INT-008 Tossicodipendenti in trattamento presso i servizi sanitari pubblici e le strutture socio-riabilitative
INT-009 Censimento servizi sanitari pubblici e strutture socio-riabilitative

Fonte: *Ministero dei Lavori pubblici*

Area: ECONOMICA - Settore: COSTRUZIONI E OPERE PUBBLICHE

MLP-010 Stato di attuazione delle opere pubbliche di edilizia demaniale

Fonte: *Ministero del lavoro e della previdenza sociale*

Area: SOCIALE - Settore: ASSISTENZA E PREVIDENZA

LPS-012 Attività previdenziale degli enti vigilati

Area: SOCIALE - Settore: LAVORO

LPS-013 Archivio dati società cooperative

LPS-016 Statistiche della cooperazione

LPS-019 Cooperative sociali

Fonte: *Ragioneria generale dello Stato*

Area: ECONOMICA - Settore: CREDITO E ASSICURAZIONI

RGS-001 Indagine sui mutui contratti dagli enti locali per finalità d'investimento

Fonte: *Ministero della Sanità*

Area: SOCIALE - Settore: SANITÀ

SAN-004 Attività gestionale ed economica delle U.S.L. - Presidi sanitari

SAN-006 Attività gestionale ed economica delle U.S.L. - Rilevazione degli istituti di cura (personale dipendente)

SAN-007 Attività gestionale ed economica delle U.S.L. - Rilevazione degli istituti di cura (attività degli Istituti)

SAN-008 Attività gestionale ed economica delle U.S.L. - Rilevazione degli istituti di cura (caratteristiche strutturali)

SAN-010 Attività gestionale ed economica delle U.S.L. - Grandi apparecchiature degli istituti di cura pubblici e privati convenzionati

SAN-018 Dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati

Area: AMBIENTALE - Settore: AMBIENTALE

SAN-019 Rilevazione sulla rete acquedottistica

Fonte: *Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Area: SOCIALE - Settore: ISTRUZIONE

URS-001 Istruzione universitaria - dati provvisori

URS-002 Studenti universitari

URS-013 Studenti universitari iscritti in totale e immatricolati che non hanno superato gli esami

Fonte: *Ministero dei Trasporti e della navigazione*

Area: ECONOMICA - Settore: TRASPORTI E COMUNICAZIONI

TRN-001 Spese correnti e in conto capitale per la gestione degli aeroporti civili

TRN-003 Trasporto pubblico di persone e merci per ferrovie in concessione ed in gestione governativa

TRN-005 Trasporto pubblico locale

TRN-006 Indagine sulle autolinee di competenza statale (interregionali, gran turismo e internazionale) e noleggio autobus

TRN-007 Servizi di trasporto impianti a fune (monofuni, bifuni, sciovie) e funicolari

TRN-008 Trasporti per condotta

TRN-009 Trasporti di vie d'acqua interna

TRN-021 Movimenti traffico aeroportuale attività commerciale (linea charter e voli taxi taxiaereo)

TRN-022 Traffico aeroportuale: origine e destinazione passeggeri merci e posta

Fonte: *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Area: ECONOMICA - Settore: TURISMO

PCM-010 Indagine campionaria sul movimento turistico nelle località marine

PCM-011 Indagine campionaria sul movimento turistico nelle località di lago

PCM-012 Indagine campionaria sul movimento turistico nelle località montane

PCM-013 Movimento turistico nelle città d'arte

Fonte: *Ministero delle politiche agricole*

Area: ECONOMICA - Settore: AGRICOLTURA, FORESTE E PESCA

PAC-001 Prezzi di mercato di acciughe, sardine e sogliole

PAC-005 Stima delle superfici e previsione delle produzioni delle coltivazioni con la tecnica del telerilevamento

PAC-006 Produzione, movimento e importazione di concimi minerali e organo-minerali

PAC-007 Meccanizzazione agricola in Italia

PAC-008 Dichiarazioni viti-vinicole: giacenze presso i produttori e i commercianti

PAC-009 Dichiarazioni viti-vinicole: superficie e produzione

PAC-010 Attività di prevenzione e repressione delle frodi agroalimentari

PAC-016 Valore di mercato di naselli, polpi, seppie e calamari congelati

Fonte: *Regione Liguria*

Area: SOCIALE - Settore: ISTRUZIONE

LIG-001 Esiti occupazionali dei corsi di formazione professionale

Fonte: *Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lucca*

Area: ECONOMICA - Settore: INDUSTRIA

CCL-001 Nuove imprese manifatturiere e di servizi alle imprese della provincia di Lucca

Fonte: *Comune di Brescia*

Area: SOCIALE - Settore: FAMIGLIE E ASPETTI SOCIALI VARI

BRE-005 L'uso del tempo a Brescia con riferimento alla mobilità

Fonte: *Comune di Firenze*

Area: SOCIALE - Settore: LAVORO

FIR-001 Indagine sui comportamenti dei cittadini nel mercato del lavoro nel comune di Firenze

Fonte: *Istituto superiore di sanità*

Area: SOCIALE - Settore: SANITÀ

ISS-009 Indagine sulla distribuzione dei campi elettromagnetici prodotti dalle emittenti radiotelevisive sul territorio nazionale, in rapporto a possibili effetti sulla salute umana

Fonte: *ENEL S.p.a.*

Area: ECONOMICA - Settore: INDUSTRIA

ENE-001 Statistica annuale della produzione e del consumo di energia elettrica dell'intero settore elettrico nazionale: (ENEL, Autoproduttori, Produttori indipendenti, Aziende municipalizzate ed altre impresese)

ENE-002 Statistiche mensili serie grande produzione (S.G.P.)

ENE-003 Statistiche mensili della richiesta elettrica dell'ENEL e dei terzi produttori nazionali

Fonte: *Unione delle Camere di commercio italiane - UNIONCAMERE*

Area: SOCIALE - Settore: LAVORO

UCC-007 Indagine sulla domanda di lavoro prevista dalle imprese

Area: ECONOMICA - Settore: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

UCC-005 Costi delle imprese nei rapporti con la pubblica amministrazione

UCC-006 Livelli di soddisfazione delle imprese per i servizi della pubblica amministazione

Fonte: *Istituto nazionale per lo studio della congiuntura - ISCO*

Area: SOCIALE - Settore: FAMIGLIE E ASPETTI SOCIALI VARI

ISC-004 Inchiesta congiunturale ISCO-U.E. presso le famiglie

Area: ECONOMICA - Settore: INDUSTRIA

ISC-001 Inchiesta congiunturale ISCO-U.E. presso le imprese manifatturiere ed estrattive

ISC-002 Inchiesta ISCO-U.E. sugli investimenti delle imprese manifatturiere ed estrattive

Area: ECONOMICA - Settore: COSTRUZIONI E OPERE PUBBLICHE

ISC-005 Inchiesta congiuntura ISCO-U.E. sulle costruzioni

Area: ECONOMICA - Settore: COMMERCIO INTERNO

ISC-003 Inchieste ISCO-U.E. sul commercio al minuto

Area: ECONOMICA - Settore: SERVIZI A IMPRESE E A FAMIGLIE

ISC-006 Inchiesta congiunturale ISCO-U.E. sul terziario avanzato

Fonte: *Istituto nazionale di economia agraria - INEA*

Area: ECONOMICA - Settore: AGRICOLTURA, FORESTE E PESCA

INE-001 Rete d'informazione contabile agricola CEE (RICA)

98A0860

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Grazzanise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Grazzanise (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 20 novembre 1994, presenta collegamenti diretti ed indiretti tra parte dei componenti del civico consesso e la criminalità organizzata, rilevati dai competenti organi investigativi;

Constatato che tali collegamenti con la criminalità organizzata espongono gli amministratori stessi a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Grazzanise;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Grazzanise, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 1998;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Grazzanise (Caserta) è sciolto per la durata di 18 mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Grazzanise (Caserta) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott. Paolino Maddaloni, viceprefetto;

dott.ssa Vittoria Ciaramella, viceprefetto ispettore aggiunto;

dott.ssa Carmelina Vargas, direttore aggiunto di divisione di ragioneria.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1998
Registro n. 1 Interno, foglio n. 71

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Grazzanise (Caserta) presenta forme di collegamento e di condizionamento da parte della criminalità organizzata, che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il predetto organo elettivo è stato rinnovato nelle consultazioni amministrative del 20 novembre 1994 a conclusione di un periodo di gestione straordinaria durato due anni, conseguente al provvedimento di scioglimento, adottato con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre 1992, ai sensi del decreto legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, ed alla proroga disposta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 1994, per gravi collegamenti di alcuni amministratori comunali con il clan camorristico capeggiato dal pregiudicato Antonio Cantiello.

Invero, a seguito di rilevate illecite interferenze nella vita amministrativa dell'ente, oggetto di numerosi esposti, e della sua collocazione in un contesto ambientale profondamente permeato dalla presenza della criminalità organizzata, il prefetto di Caserta ha disposto l'accesso presso il predetto comune, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modifiche ed integrazioni.

Gli esiti degli accertamenti esperiti, nonché ulteriori indagini svolte dai competenti organi, hanno evidenziato che la rinnovata amministrazione comunale di Grazzanise non è stata in grado di recidere gli antichi legami con il locale clan camorristico e, lungi dal proseguire nell'azione di ripristino della legalità intrapresa dalla precedente gestione straordinaria, è stata, sin dal suo insediamento, logorata da innegabili resistenze provenienti dall'esterno e dall'interno dell'apparato burocratico.

L'effetto è una sostanziale continuità con la gestione della disciolta amministrazione comunale per collegamenti con la criminalità organizzata, immediatamente rilevabile già in base all'attuale composizione degli organi elettivi, che ricalca, con alcuni aggiustamenti, quella precedente. Risultano, infatti, confermati a capo dell'amministrazione il precedente sindaco, nonché diversi amministratori che ricoprivano cariche elettive nel disciolto consiglio comunale.

I disposti accertamenti, come anche quelli condotti dai competenti organi di polizia, hanno evidenziato che il clima di diffusa illegalità amministrativa rilevata è strettamente connesso alle convergenti influenze sulla cosa pubblica esercitate, direttamente o indirettamente, dal clan Cantiello che, nonostante la morte del capo Antonio Cantiello, avvenuta il 14 febbraio 1996, continua ad essere operativo e pericoloso. Ciò risulta essere comprovato dal recente arresto del fratello dello scomparso capo clan e suo naturale sostituto alla guida del sodalizio criminoso, disposto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Napoli per ipotesi di tentata estorsione aggravata perché commessa al fine di agevolare una associazione di stampo camorristico.

I condizionamenti operati dalla criminalità organizzata nel settore edilizio emergono, in particolare, da una serie di attività amministrative palesemente illecite che vanno dalla accertata costante violazione delle norme del regolamento edilizio e di quelle di attuazione, all'inesistente attività di controllo urbanistico, intesa sia come repressione degli abusi, sia come controllo della conformità dei lavori realizzati rispetto a quelli consentiti. In ordine a tale ultimo profilo risulta che a nessuna delle ordinanze di sospensione dei lavori edilizi abusivi abbia fatto seguito l'abbattimento del manufatto o l'acquisizione al patrimonio comunale. È stato, anche, riscontrato che l'assenza dei predetti controlli ha consentito, a persone legate al sindaco da vincoli di affinità, la realizzazione di fabbricati senza il rispetto dei confini riportati sui grafici progettuali. Lo stesso sindaco risulta essere titolare di una ditta che ha curato la realizzazione di numerose opere edilizie private in Grazzanise e per le quali il medesimo ha rilasciato la relativa concessione.

L'alterazione nella formazione della volontà degli amministratori è rilevabile dall'iter di alcune domande di concessione edilizia sulle quali la competente commissione ha espresso, a maggioranza, parere favorevole, consentendo a persone legate da vincoli di parentela ad esponenti della criminalità locale, la realizzazione di volumetrie di gran lunga superiori ai limiti consentiti dalla legge.

I suddetti comportamenti, espressione non di libere determinazioni, ma evidentemente frutto di velate pressioni e forme di intimidazione, correlati al generale quadro di degrado, inducono a sottolineare l'assoluta inidoneità degli attuali organi elettivi a proseguire l'azione di ripristino della legalità intrapresa dalla commissione straordinaria *pro-tempore*.

La commissione di accesso ha posto dunque in rilievo come, segnatamente nel settore urbanistico, l'attività del comune abbia risposto, per effetto dell'interferenza operata da fattori esterni riconducibili alla criminalità organizzata, a criteri svincolati da qualsiasi valutazione tecnica delle domande di concessione edilizia. Tutte le vicende, ampiamente esposte nella relazione commissariale, evidenziano, infatti, una accentuata propensione dell'amministrazione comunale a deviazioni dal sistema di legalità, che la rende particolarmente vulnerabile alle pressioni esercitate dall'esterno.

Ne è conferma il rinvio a giudizio, disposto, a seguito di accertamenti condotti dall'autorità giudiziaria in ordine a numerosi esposti che denunciavano l'illegittimità di alcune concessioni edilizie, nei confronti del sindaco, del vice sindaco, di un dipendente comunale e di componenti della commissione edilizia.

È stato altresì riscontrato che anche altri dipendenti comunali non sono esenti da censura: tre di essi, infatti, risultano essere stati arrestati, in epoche diverse, per rapina, associazione a delinquere, ricettazione e violazione della normativa in materia di armi.

Il clima di grave condizionamento in cui versa il consiglio comunale di Grazzanise (Caserta), la cui capacità di determinazione risulta assoggettata alle scelte della locale organizzazione criminale, la palese inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto della cosa pubblica, utilizzata per il perseguimento di fini contrari al pubblico interesse, minano ogni principio di salvaguardia della sicurezza pubblica e, nel compromettere le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, ingenerano diffusa sfiducia nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini.

La descritta condizione di assoggettamento esige ancora un ulteriore intervento dello Stato, mediante lo strumento di legge finalizzato a rimuovere i legami tra esponenti dell'ente locale e la criminalità organizzata, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore deterioramento ed inquina-

mento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi dello Stato in direzione dell'amministrazione comunale di Grazzanise.

Il prefetto di Caserta, visto anche il parere favorevole espresso dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Grazzanise, con relazione del 4 dicembre 1997, che si intende qui integralmente richiamata, disponendone in pari data con provvedimento n. 3211/13.4/Gab., la sospensione, con la conseguente nomina di una commissione per la provvisoria gestione dell'ente.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza e all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Grazzanise (Caserta), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 22 gennaio 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A0861

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Villa di Briano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Villa di Briano (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 20 novembre 1994, presenta collegamenti diretti ed indiretti tra parte dei componenti del civico consesso e la criminalità organizzata, rilevati dai competenti organi investigativi;

Constatato che tali collegamenti con la criminalità organizzata espongono gli amministratori stessi a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Villa di Briano;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Villa di Briano, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 1998;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Villa di Briano (Caserta) è sciolto per la durata di 18 mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Villa di Briano (Caserta) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott. Salvatore Sibilio, viceprefetto ispettore;

dott.ssa Immacolata Fedele, viceprefetto ispettore aggiunto;

dott. Mario Vasco, direttore aggiunto di divisione di ragioneria.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1998
Registro n. 1 Interno, foglio n. 72

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Villa di Briano (Caserta) presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata, che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il predetto organo elettivo è stato rinnovato nelle consultazioni amministrative del 20 novembre 1994 a conclusione di un periodo di gestione straordinaria, durato due anni, conseguente al provvedimento di scioglimento adottato con decreto del Presidente della Repubblica del 16 ottobre 1992, ai sensi del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, ed alla proroga disposta con decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1994.

L'opera di recupero condotta, sia pur tra notevolissime difficoltà, dalla commissione straordinaria pro-tempore risulta vanificata dalla attuale amministrazione, che già fin dal suo insediamento ha presentato elementi di continuità con quella per la quale si era resa necessaria l'adozione del provvedimento di scioglimento per condizionamento della criminalità organizzata.

Essendo emersi nel periodo preelettorale segnali di quella continuità, per effetto di interventi di esponenti della malavita locale volti ad influenzare le consultazioni elettorali e favorire così il ritorno della «vecchia guardia», sulla situazione del comune di Villa di Briano sono state attivate, da parte dei competenti organi, le indagini necessarie ad accertare la sussistenza, nella rinnovata gestione dell'ente, di forme di condizionamento atte a compromettere la libera determinazione degli organi elettivi e a pregiudicare l'imparzialità dell'azione amministrativa ed il regolare funzionamento dei servizi.

In base alle risultanze delle predette indagini, il prefetto di Caserta, con relazione datata 2 dicembre 1997, ha evidenziato come l'amministrazione di Villa di Briano sia fortemente condizionata da ambienti locali, operanti in un contesto profondamente permeato dalla presenza della criminalità organizzata.

È stata rilevata, innanzitutto, l'illecita ingerenza nella formazione delle liste per il rinnovo elettorale, che ha portato alla presentazione di una sola lista, il cui candidato alla carica di sindaco era lo stesso amministratore del disciolto consiglio.

In proposito anche la commissione straordinaria, al tempo incaricata di gestire il comune di Villa di Briano, con relazione del 18 novembre 1994, aveva segnalato che, in quell'ambito territoriale, si stavano ricreando le condizioni favorevoli per la reiterazione dell'attività inquinante della criminalità organizzata da far valere sulla nascente amministrazione.

La composizione del consiglio comunale rinnovato, che presenta su dodici componenti ben cinque consiglieri che facevano parte della passata amministrazione, come pure la figura del sindaco, rimasta immutata, costituiscono l'elemento di continuità che ripropone il profondo legame tra l'ente e la criminalità organizzata operante nel territorio dell'agro aversano.

Figura di spicco, facente da tramite tra l'amministrazione e la criminalità, è stata ed è un congiunto del sindaco, gravato da numerosi pregiudizi penali e indagato anche per reati associativi, considerato «sindaco ombra», in quanto personaggio molto influente e capace di incidere in maniera determinante sulle scelte dell'ente. Il medesimo, pur non rivestendo alcuna carica pubblica nell'attuale compagine amministrativa, è presente in modo assiduo nella sede comunale, come pure constatato dalla commissione incaricata dell'accesso presso l'ente.

Risulta inoltre che la gestione amministrativa ha formato oggetto di numerosi esposti per gravi abusi ed irregolarità, per alcuni dei quali sono in corso accertamenti anche da parte dell'autorità giudiziaria.

La sottoposizione dell'ente ai condizionamenti da parte della criminalità organizzata emerge dagli accertamenti svolti dalla commissione d'accesso, all'uopo incaricata con decreti del prefetto di Caserta del 12 agosto 1997 e del 2 ottobre 1997.

È tangibile la permeabilità dell'amministrazione nel settore urbanistico, per i tentativi di variazione del piano regolatore generale, che era stato adottato dalla commissione straordinaria nel 1994, nonché nel settore dell'edilizia, per le cointeressenze desumibili dalla circostanza che la esecuzione dei lavori relativi alle concessioni edilizie risultano affidati ed eseguiti, per una discreta parte, dal titolare di una ditta in rapporto di parentela con un assessore nonché presidente della commissione edilizia comunale.

E ampiamente esposto nella relazione commissariale come le irregolarità nello svolgimento di gare di appalto, le illegittimità nell'adozione di delibere per l'esecuzione di lavori di opere pubbliche e di revoca di costituzione di parte civile, l'assenza dei pareri prescritti per legge e la vicenda afferente la rinuncia alla prosecuzione dei lavori da parte di una ditta aggiudicataria e l'affidamento ad altra ditta, sfociata poi in un procedimento penale a carico del sindaco e di alcuni amministratori, siano tutte situazioni che dimostrano una accentuata propensione verso deviazioni dal sistema di legalità.

Altri procedimenti penali vedono coinvolto il sindaco per reati contestati a vario titolo nell'espletamento delle proprie funzioni; nei confronti del medesimo è stato da ultimo disposto il giudizio, per il reato di concussione per la vicenda relativa a rilascio di concessione edilizia.

Il clima di grave condizionamento in cui versa il consiglio comunale di Villa di Briano (Caserta), la cui capacità di determinazione risulta assoggettata alle scelte della locale organizzazione criminale, la palese inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto della cosa pubblica, utilizzata per il perseguimento di fini contrari al pubblico interesse, minano ogni principio di salvaguardia della sicurezza pubblica e, nel compromettere le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, ingenerano diffusa sfiducia nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini.

La descritta condizione di assoggettamento esige ancora un intervento dello Stato, mediante lo strumento di legge finalizzato a rimuovere i legami tra esponenti dell'ente locale e la criminalità organizzata, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore deterioramento ed inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi dello Stato in direzione dell'amministrazione comunale di Villa di Briano.

Il prefetto di Caserta, visto anche il parere favorevole espresso dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato l'avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Villa di Briano, con la citata relazione, che si intende qui integralmente richiamata, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3240/12B.7/Gab. del 4 dicembre 1997, la sospensione, con la conseguente nomina di una commissione per la provvisoria gestione dell'ente.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza e all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Villa di Briano (Caserta), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 22 gennaio 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A0862

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Collepasso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 20 novembre 1994 sono stati eletti il consiglio comunale di Collepasso (Lecce) ed il sindaco nella persona del prof. Leonardo Malorgio;

Considerato che, in data 12 novembre 1997, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Collepasso (Lecce) è sciolto.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Collepasso (Lecce) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 20 novembre 1994, con contestuale elezione del sindaco nella persona del prof. Leonardo Malorgio.

Il citato amministratore, in data 12 novembre 1997, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Collepasso (Lecce).

Roma, 20 gennaio 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A0863

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Frosinone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Frosinone, rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da quaranta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate prima dal sindaco e poi, contestualmente, da ventuno consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2, dell'art. 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Frosinone è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Enrico Laudanna, prefetto, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Frosinone, rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da quaranta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 12 dicembre 1997, e, successivamente, in data 20 dicembre 1997, da ventuno membri del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Frosinone, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2, dell'art. 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.13.38/3947/Gab. del 23 dicembre 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Frosinone ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del prefetto, dott. Enrico Laudanna.

Roma, 20 gennaio 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A0864

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 27 gennaio 1998.

Modificazione ed integrazione all'ordinanza n. 2702 del 29 ottobre 1997 relativa agli interventi conseguenti all'evento sismico del giorno 27 aprile 1996 che ha colpito i comuni di San Demetrio Corone, Roggiano Gravina, Rose, San Cosmo Albanese, San Giorgio Albanese, Santa Sofia d'Epiro e Vaccarizzo Albanese in provincia di Cosenza. (Ordinanza n. 2738).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato professor Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 1997 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei comuni di San Demetrio Corone, Roggiano Gravina, Rose, San Cosmo Albanese, San Giorgio Albanese, Santa Sofia d'Epiro e Vaccarizzo Albanese in provincia di Cosenza colpiti dall'evento sismico del 27 aprile 1996;

Vista l'ordinanza n. 2702 del 29 ottobre 1997 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 7 novembre 1997;

Vista la nota n. 16 del 2 gennaio 1998 del sindaco del comune di S. Demetrio Corone (Cosenza) con la quale si chiede la proroga di trenta giorni dei termini di presentazione delle domande del contributo per gli interventi sugli edifici privati e di consentire la stipula di una convenzione con un ingegnere civile a supporto dell'ufficio tecnico comunale;

Considerato che, come segnalato dal sindaco del comune di S. Demetrio Corone (Cosenza), con la nota di cui sopra, l'ufficio tecnico comunale non è nelle possibilità di seguire gli aspetti procedurali dell'opera di ricostruzione, e pertanto è necessario autorizzare la stipula di una convenzione con un tecnico esterno;

Ritenuto di dover accogliere le predette richieste;

Su proposta del Sottosegretario di Stato professor Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

All'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 2702 del 29 ottobre 1997 è apportata la seguente modifica: le parole «entro trenta giorni» sono sostituite dalle parole «entro sessanta giorni».

Art. 2.

All'art. 1 dell'ordinanza n. 2702 del 29 ottobre 1997 è aggiunto il seguente comma:

5. Il comune di S. Demetrio Corone per le maggiori esigenze tecniche connesse al completamento dell'attività di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati dall'evento sismico del 27 aprile 1996 è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni, a potenziare l'ufficio tecnico comunale avvalendosi di un ingegnere civile sino all'ultimazione delle opere e comunque non oltre i diciotto mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il relativo onere graverà sul contributo concesso al comune di S. Demetrio Corone al comma 1 e non potrà superare l'1% del contributo medesimo.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A0884

ORDINANZA 6 febbraio 1998.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza conseguente alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche e Umbria. (Ordinanza n. 2742).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 1997, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni Marche e Umbria colpite dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 228 del 30 settembre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2669 del 1° ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 235 dell'8 ottobre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2706 del 31 ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2717 del 20 novembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 273 del 22 novembre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2719 del 28 novembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 282 del 3 dicembre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2725 del 15 dicembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 19 dicembre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2728 del 22 dicembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 1997;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di svolgere le funzioni loro attribuite dall'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 e successive modificazioni e integrazioni, e dal decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, i comitati tecnico-scientifici di cui all'art. 2, comma 3, della citata ordinanza, integrati come previsto dall'art. 2, comma 5, del decreto-legge sopracitato, svolgono, secondo le indicazioni fornite dalle regioni, il coordinamento delle iniziative di carattere tecnico e scientifico necessarie per fornire dati e indicazioni utili per la ricostruzione e per la valutazione dei costi degli interventi. In particolare, d'intesa con gli uffici tecnici delle regioni Marche e Umbria, con il Servizio sismico nazionale, con il Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del CNR, e l'Istituto nazionale di geofisica i comitati provvedono con criteri omogenei a fornire alle regioni:

a) l'analisi e l'elaborazione dei dati di danno e vulnerabilità e la definizione dei parametri tecnico-economici di riferimento per gli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino, con miglioramento sismico, degli edifici danneggiati;

b) gli elementi per la determinazione del livello di grave danneggiamento necessario per l'individuazione dei centri nei quali la ricostruzione avverrà mediante programmi integrati di recupero;

c) l'analisi degli effetti del sisma sugli edifici, con particolare riferimento a quelli precedentemente messi a norma;

d) il coordinamento, d'intesa con i servizi geologici regionali, delle indagini urgenti di microzonazione sismica valutandone comparativamente i risultati.

2. I comitati inoltre concorrono alla predisposizione di:

specifiche prescrizioni tecniche in base ai risultati delle indagini di cui ai punti *c)* e *d)*;

direttive tecniche e procedurali per i controlli sui progetti e sugli interventi previsti dall'art. 14, comma 13, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6;

indirizzi tecnici per i corsi di formazione per progettisti, tecnici delle amministrazioni e operatori, finalizzati alla corretta applicazione pratica dei criteri, parametri e prescrizioni tecniche per gli interventi di ricostruzione/ripristino.

3. L'attività deve essere programmata e svolta in modo da consentire alle regioni e agli enti locali il rispetto dei tempi previsti dal decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, comprese le indagini di microzonazione sismica e per le spese di funzionamento dei comitati, i commissari delegati riservano, ciascuno, la somma di L. 2.500 milioni, a carico delle disponibilità di cui all'art. 17 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 e successive integrazioni. I commissari delegati stabiliscono con proprio atto, d'intesa tra loro, i compensi spettanti al presidente ed ai componenti dei comitati, compresi quelli invitati permanentemente ed ai segretari.

Art. 2.

1. All'art. 6, comma 4, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 dopo la parola «territorio» sono inserite le seguenti «degli enti locali e dei soggetti proprietari dei beni».

Art. 3.

1. All'art. 7 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

«5. Alle comunità aventi sede in immobili dichiarati inagibili è concesso, fino al rientro negli stessi e per un periodo massimo di dodici mesi a partire dal 1° ottobre 1997, un contributo di L. 150.000 mensili per ogni soggetto che era ospitato in via continuativa alla data del 28 settembre 1997. All'onere si fa fronte con le disponibilità di cui all'art. 17 della stessa ordinanza e successive integrazioni».

Art. 4.

1. Nelle attività previste dall'art. 9, comma 2, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 è compresa anche la riparazione, ferme restando le risorse finanziarie già attribuite.

Art. 5.

1. Le eventuali penali conseguenti ai contratti di cui all'art. 9 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, come integrato dall'art. 7 dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997 e dall'art. 5 dell'ordinanza n. 2706 del 31 ottobre 1997, sono applicate nel limite massimo del 10 per cento dell'ammontare totale della fornitura.

Art. 6.

1. Per il finanziamento degli interventi necessari a fronteggiare la crisi sismica iniziata il 28 settembre 1997 è assegnata l'ulteriore somma di lire 19 miliardi ad integrazione degli stanziamenti previsti dall'art. 10 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede con le disponibilità dell'unità previsionale di base «Fondo della protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1998.

Art. 7.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 14 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, come sostituito dall'art. 11 dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997 e prorogato dall'art. 2 dell'ordinanza n. 2728 del 27 dicembre 1997, stimati complessivamente in lire 6 miliardi, si provvede con le disponibilità dell'unità previsionale di base «Fondo della protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio di Ministri per l'anno 1998.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 13 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, integrato dall'art. 9 dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997 e dall'art. 6 dell'ordinanza n. 2706 del 31 ottobre 1997 e prorogato dall'art. 1 dell'ordinanza n. 2728 del 22 dicembre 1997, stimati in lire 2,2 miliardi, si provvede con le disponibilità dell'unità previsionale di base «Fondo della protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio di Ministri per l'anno 1998.

3. All'onere per la concessione dei benefici di cui all'art. 10 dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, che vengono prorogati al 31 marzo 1998, e dei benefici di cui all'art. 10 dell'ordinanza n. 2706 del 31 ottobre 1997, stimato complessivamente in lire 14 miliardi, si provvede con le disponibilità dell'unità previsionale di base «Fondo della protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio di Ministri per l'anno 1998.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabilite le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione, con la possibilità di concedere rateizzazioni senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri.

Art. 8.

1. All'art. 14 dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997 e successive integrazioni, le parole «fino al 31 dicembre 1997» sono sostituite con le parole «fino al 31 dicembre 1998».

Art. 9.

1. Il termine di cui all'art. 17, comma 1, dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997 è prorogato al 31 gennaio 1998.

Art. 10.

1. Per i maggiori oneri sostenuti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli interventi connessi all'emergenza sismica relativi all'impiego del personale, alla logistica ed ai mezzi, nonché per l'adeguamento dei mezzi operativi necessari ad affrontare eventuali emergenze connesse ad intense precipitazioni nevose nelle zone terremotate, è assegnato al Ministero dell'interno un ulteriore contributo di lire 23,5 miliardi.

2. Per la durata dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 1997, è riconosciuto:

a) in considerazione delle particolari e disagiate condizioni di impiego nelle aree terremotate, un compenso forfettario giornaliero aggiuntivo fino a lire 30.000 al personale delle colonne mobili regionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco intervenute in occasione dell'emergenza sismica, entro un limite di spesa di lire 4,6 miliardi;

b) in considerazione delle particolari esigenze operative derivanti su tutto il territorio nazionale dagli interventi del servizio elicotteri nelle aree terremotate, al personale del medesimo servizio, incluso quello dirigente, un compenso forfettario mensile aggiuntivo da un minimo di L. 350.000 fino ad un massimo di lire 1.200.000, in funzione dell'incarico ricoperto, entro un limite di spesa di lire 2,5 miliardi.

3. Il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere fino al 30 giugno 1998 al personale dell'amministrazione civile, direttamente impegnato nelle operazioni di recupero dei materiali assistenziali inviati nelle zone terremotate delle Marche e dell'Umbria, per non più di 20 unità, compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato oltre i limiti previsti dalle vigenti normative, entro un limite massimo di spesa di 250 milioni di lire.

4. Al fine di proseguire nel programma di recupero e rigenerazione dei materiali dei centri assistenziali di pronto intervento del Ministero dell'interno, impiegati nelle zone terremotate delle Marche e Umbria, è assegnato allo stesso Ministero un ulteriore contributo di lire 9 miliardi.

5. All'onere complessivo di lire 39,850 miliardi derivante dai commi 1, 2, 3 e 4 si provvede con le disponibilità dell'unità previsionale di base «Fondo della protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1998. La relativa somma è versata in conto entrate dello Stato per la successiva riassegnazione al bilancio del Ministero dell'interno.

Art. 11.

1. Il termine di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 2507 del 30 gennaio 1997, e successive modificazioni, è prorogato di ulteriori sei mesi.

2. Gli autoveicoli speciali del Dipartimento della protezione civile possono essere condotti anche dal personale specializzato dipendente da aziende legate da rapporti contrattuali con lo stesso Dipartimento.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A0885

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 27 gennaio 1998.

Riconoscimento di titoli accademico/professionali quali titoli validi per l'iscrizione all'albo dei «biologi».

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi d'istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Coronil Jimenez Tomas, nato a Sevilla (E) il 25 giugno 1959, cittadino spagnolo, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale che va sotto il nome di «biologo» di cui è in possesso — come attestato dal Colegio oficial de Biologos di Madrid (E) — ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia dell'omonima professione;

Considerato che il sig. Coronil Jimenez è insignito del titolo accademico spagnolo di «doctor en Ciencias biologicas» conseguito il 3 aprile 1992 presso l'Universidad di Sevilla (E), oltre che di quello di «licenciado en Ciencias biologicas» conseguito presso la medesima istituzione accademica il 26 dicembre 1983;

Ritenuto che il percorso formativo seguito dell'istante in Spagna è analogo a quello contemplato dalla legislazione didattico-universitaria italiana;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi il 27 giugno 1997;

Sentito il rappresentate del Consiglio nazionale di categoria nella seduta appena indicata;

Decreta:

Al sig. Coronil Jimenez Tomas, nato a Sevilla (E) il 25 giugno 1959, cittadino spagnolo, sono riconosciuti cumulativamente i titoli accademico/professionali di cui sopra quali titoli validi per l'iscrizione all'albo dei «biologi» e l'esercizio dell'omonima professione.

Roma, 27 gennaio 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A0869

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 21 gennaio 1998.

Autorizzazione al presidio ospedaliero di Livorno, appartenente alla U.S.L. n. 6, ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per la fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche prodotte dal 1° gennaio 1991.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Ministro per i beni ambientali e culturali di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la richiesta del presidio ospedaliero di Livorno, appartenente alla U.S.L. n. 6, relativa alla fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Articolo unico

Il presidio ospedaliero di Livorno, appartenente alla U.S.L. n. 6, è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte dal 1° gennaio 1991.

Le modalità di riproduzione e i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 1998

Il direttore generale: MASTRUZZI

98A0865

DECRETO 21 gennaio 1998.

Autorizzazione al presidio ospedaliero Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per la fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche prodotte dal 1° gennaio 1980.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Ministro per i beni ambientali e culturali di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la richiesta del presidio ospedaliero Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano, relativa alla fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Articolo unico

Il presidio ospedaliero Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte dal 1° gennaio 1980.

Le modalità di riproduzione e i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 1998

Il direttore generale: MASTRUZZI

98A0866

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 22 dicembre 1997.

Tariffe residuali di cui al decreto ministeriale 19 luglio 1993, concernente le tariffe e i diritti spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 407;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1993 concernente le tariffe e i diritti spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991 ed in particolare l'art. 2, comma 1;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1991 concernente disposizioni sull'importazione ed esportazione del sangue umano e dei suoi derivati, per uso terapeutico, profilattico e diagnostico;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, di modifica del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto che il predetto decreto legislativo ha, tra l'altro, modificato le tariffe concernenti l'esame di domande di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali, di domande di modifica e rinnovo delle predette autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, che dà attuazione alla direttiva 92/73/CEE in materia di medicinali omeopatici;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1977 che fissa la documentazione necessaria per gli accertamenti dell'Istituto superiore di sanità sulla composizione e l'innocuità dei farmaci di nuova istituzione;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 27 aprile 1992 in materia di riconoscimento di idoneità alla sperimentazione delle strutture non universitarie e non ospedaliere;

Visto l'art. 108 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, in materia di esposizione alle radiazioni;

Considerato che occorre determinare le tariffe e i diritti spettanti al Ministero della sanità per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati ai medicinali omeopatici, alla sperimentazione di specialità medicinali di non nuova istituzione, all'approvazione di programmi di ricerca con radiofarmaci ed al riconoscimento di idoneità alla sperimentazione delle strutture non universitarie e non ospedaliere;

Ritenuta la necessità di modificare la voce n. 6 del «settore medicinali» di cui all'allegato 1 al richiamato decreto ministeriale 19 luglio 1993, in quanto individua una tariffa per accertamenti di competenza dell'Istituto superiore di sanità, per i quali è già prevista una specifica tariffa dal decreto ministeriale 6 marzo 1992;

Tenuto anche conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407;

Considerato che alcune tariffe previste dal decreto ministeriale 19 luglio 1993 sono state sostituite da quelle previste dal decreto legislativo n. 44/1997 citato;

Ritenuto necessario modificare ed integrare il decreto ministeriale 19 luglio 1993 in considerazione delle nuove tariffe;

Decreta:

Art. 1.

1. Dopo la voce di cui al punto 2 del «settore medicinali» dell'allegato 1 al decreto ministeriale 14 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 15 marzo 1991, come sostituito dal decreto ministeriale 19 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 1993, è inserita la seguente:

«2-*bis*. Accertamenti conseguenti alle domande di autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano destinati esclusivamente all'esportazione ..... L. 1.000.000 per medicinale».

2. La voce di cui al punto 6, del settore «medicinali» allegato 1 del decreto ministeriale 14 febbraio 1991, come sostituito dal decreto ministeriale 19 luglio 1993, è sostituita dalle voci riportate, con i numeri 6 e 6-*bis*, nell'allegato 1 al presente decreto.

3. Le voci di cui ai punti 9, 11, 12 e 14, lettere *a), b)* e *c)*, del settore «medicinali» dell'allegato 1 al decreto ministeriale 14 febbraio 1991, come sostituito dal decreto ministeriale 19 luglio 1993, sono abrogate in quanto disciplinate dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44.

Art. 2.

1. Nell'allegato 1 al decreto ministeriale 14 febbraio 1991, come sostituito dall'allegato 1 al decreto ministeriale 19 luglio 1993, dopo il settore «medicinali», è inserito il settore «medicinali omeopatici», con relative tariffe, di cui all'allegato 2 al presente decreto.

Art. 3.

1. La voce di cui al punto 8 del settore «certificazioni e nulla osta», di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 14 febbraio 1991, come sostituito dal decreto ministeriale 19 luglio 1993, è sostituita dalla seguente: «Rilascio nulla-osta per l'importazione e l'esportazione di merci varie diverse da medicinali e da prodotti destinati all'alimentazione umana: L. 100.000».

Il presente decreto, che verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1997

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1998
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 16

ALLEGATO 1

SETTORE MEDICINALI

6. Esame della documentazione scientifica al fine del riconoscimento di farmacc di non nuova istituzione (rilascio di giudizio di notorietà) per l'esenzione dagli accertamenti dell'Istituto superiore di sanità, previsti all'art. 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754, inclusa la valutazione dei protocolli di sperimentazione ai sensi dell'art. 108 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230:

per le aziende farmaceutiche	L. 3.000.000
per gli istituti scientifici privati, le associazioni scientifiche private e strutture assimilabili	» 1.500.000
per l'esame di domande di integrazioni o modifiche non imposte dal Ministero della sanità	50% delle suddette tariffe

6-*bis*. Valutazioni connesse con il riconoscimento di idoneità alla sperimentazione della struttura non universitaria e non ospedaliera ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 27 aprile 1992:

per la valutazione sulla documentazione	L. 3.000.000
per ogni accertamento ispettivo	» 2.000.000

ALLEGATO 2

SETTORE MEDICINALI OMEOPATICI

A) *Medicinali omeopatici soggetti a registrazione semplificata.*

1. Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere la registrazione di medicinali omeopatici per uso umano a base di un solo componente attivo (unitari):

per ogni materiale di partenza omeopatico e per la prima forma farmaceutica, a prescindere dal grado e dal numero delle diluizioni	L. 50.000
per ogni ulteriore forma farmaceutica a prescindere dal grado e dal numero delle diluzioni	» 10.000

2. Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere la registrazione di medicinali omeopatici per uso umano a base di due o più componenti attivi (composti o complessi):

a) fino ad un massimo di 8 componenti attivi	L. 250.000
per ogni eventuale ulteriore forma farmaceutica di pari composizione	» 10.000
b) oltre gli 8 componenti attivi	» 350.000
per ogni eventuale ulteriore forma farmaceutica di pari composizione	» 10.000

3. Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere una integrazione o alla modifica della registrazione di un medicinale omeopatico oggetto di un singolo decreto di registrazione:

a) per ogni integrazione o modifica non imposta dal Ministero della sanità attinente alla composizione, al confezionamento, al numero di unità posologiche, alle modalità di distribuzione, vendita o dispensazione	L. 20.000 per medicinale omeopatico fino ad un massimo di L. 20.000.000
b) per ogni integrazione o modifica attinente alla sede di produzione	L. 20.000 per medicinale omeopatico fino ad un massimo di L. 20.000.000
c) per ogni modifica concernente la ragione o denominazione sociale della società titolare della registrazione anche a seguito di trasferimento della proprietà del medicinale o dei medicinali	L. 20.000 per medicinale omeopatico fino ad un massimo di L. 20.000.000
d) per ogni modifica concernente la ragione o denominazione sociale della società distributrice o della società che rappresenta in Italia la società estera titolare della registrazione	L. 1.000.000 per il complesso dei prodotti interessati

4. Accertamenti conseguenti alla domanda di autorizzazione all'importazione di medicinali omeopatici per uso umano ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 178/1991	L. 50.000 per medicinale omeopatico (*) fino ad un massimo di L. 20.000.000

Per le prestazioni non specificate nel presente settore si ritengono applicabili le tariffe già previste per le analoghe fattispecie, da quello delle specialità medicinali.

Le tariffe di cui ai punti 1), 2) e 3) debbono intendersi applicabili ai medicinali omeopatici sottoposti a procedura semplificata (articoli 3 e 5 decreto legislativo n. 185/1995) sia di nuova registrazione, sia in sede di primo rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 185/1995.

B) *Medicinali omeopatici non soggetti a procedura semplificata*

Per i medicinali omeopatici non contemplati nell'art. 3 del decreto legislativo n. 185/1995, soggetti cioè alle stesse procedure di registrazione previste per le specialità medicinali, si dovranno applicare le tariffe già previste, per le analoghe fattispecie, dal settore delle specialità medicinali e dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44.

(*) Per gli omeopatici unitari si prescinde dalla forma farmaceutica e dalle diluizioni.

98A0868

DECRETO 16 gennaio 1998.

Autorizzazione all'I.R.C.C.S. Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor di Milano ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene e pancreas da cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1996.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1996 con il quale l'I.R.C.C.S. Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor di Milano è stato autorizzato al trapianto di rene e pancreas da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'I.R.C.C.S. Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor di Milano in data 10 dicembre 1997 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di sanitari nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'I.R.C.C.S. Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor di Milano è autorizzato ad includere nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di rene e pancreas da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 15 febbraio 1996, il seguente sanitario:

Aldrighetti dott. Luca, assistente chirurgo presso la prima divisione di chirurgia dell'I.R.C.C.S. Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor di Milano.

Art. 2.

Il presidente dell'I.R.C.C.S. Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 1998

Il dirigente generale: D'ARI

98A0886

DECRETO 16 gennaio 1998.

Autorizzazione all'azienda unità locale socio-sanitaria n. 6 di Vicenza a cancellare e ad includere sanitari nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene tra persone viventi con decreto ministeriale in data 7 novembre 1989.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1989 con il quale l'azienda unità locale socio-sanitaria n. 6 di Vicenza è stata autorizzata al trapianto di rene tra persone viventi;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda unità locale socio-sanitaria n. 6 di Vicenza in data 24 ottobre 1997 intesa ad ottenere la cancellazione del prof. Segato Giuseppe, primario della divisione di chirurgia II dell'azienda unità locale socio-sanitaria n. 6 di Vicenza, cessato dal servizio, e l'inclusione nella medesima équipe del prof. Dall'Antonia Francesco e del dott. D'Agata Vincenzo;

Considerato che i sanitari di cui si chiede l'inclusione risultano presenti nell'équipe autorizzata, presso lo stesso centro, al trapianto di rene da cadavere, come da decreto ministeriale 1° dicembre 1997;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 26 giugno 1967, n. 458, concernente il trapianto del rene tra persone viventi;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda unità locale socio-sanitaria n. 6 di Vicenza è autorizzata a cancellare dall'équipe responsabile del trapianto di rene tra persone viventi, di cui al decreto ministeriale 7 novembre 1989, il prof. Segato Giuseppe, primario della divisione chirurgica II del presidio ospedaliero di Vicenza ed ad includere nella medesima équipe i seguenti sanitari:

prof. Dall'Antonia Francesco, professore associato di chirurgia generale - direttore della divisione clinicizzata di chirurgia generale I dell'azienda unità locale socio-sanitaria n. 6 di Vicenza;

dott. D'Agata Vincenzo, dirigente medico di primo livello presso la chirurgia generale I dell'azienda unità locale socio-sanitaria n. 6 di Vicenza.

Art. 2.

Il direttore generale dell'azienda unità locale socio-sanitaria n. 6 di Vicenza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 1998

Il dirigente generale: D'ARI

98A0887

DECRETO 22 gennaio 1998.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Rapilysin - Reteplase».

Autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri: EU/1/96/018/001 RAPILYSIN 10 U - polvere per iniezioni - 2 fiale - intravenosa. Titolare A.I.C.: Boehringer Mannheim GmbH - Sandhofer Str. 116 - D-68298 Mannheim - Germania.

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO PER LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI ADEMPIMENTI - RAPPORTI INTERNAZIONALI - DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1997;

Vista la decisione della Commissione europea del 29 agosto 1996, n. C (96) 2454, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rapilysin - Reteplase» notificata alla Repubblica italiana il 2 settembre 1996 e pervenuta a questa amministrazione il 24 settembre 1996;

Vista la domanda con la quale la ditta chiede la classificazione ai fini della rimborsabilità in classe H al prezzo *ex factory* di L. 1.900.000;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *H)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1 comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 in virtù del quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Vista la nota con la quale la ditta dichiara di non essere in grado di negoziare un prezzo *ex factory* inferiore a quello proposto;

Visto il parere espresso in data 26 novembre 1997 con il quale la Commissione unica del farmaco, a causa del mancato accordo con l'azienda titolare, classifica la specialità medicinale in classe «C» per l'elevato rapporto costo-beneficio;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Rapilysin» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale Rapilysin - Reteplase - nella confezione indicata viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

«Rapilysin» 10 U - polvere per iniezioni - 2 fiale - intravenosa - 033131018/E (in base 10) - 0ZM2JB (in base 32).

Titolare A.I.C.: Boehringer Mannheim GmbH - Sandhofer Str. 116 - D-68298 Mannheim - Germania.

Art. 2.

La specialità medicinale «Rapilysin» 10 U - polvere per iniezioni - 2 fiale - intravenosa - 033131018/E (in base 10) 0ZM2JB (in base 32) è classificata in classe C per le motivazioni riportate in premessa.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta Boehringer Mannheim GmbH Sandhofer Str. 116 - D-68298 Mannheim Germania, titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 22 gennaio 1998

Il dirigente: DE ROSE

ALLEGATO I

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. NOME DELLA SPECIALITÀ MEDICINALE

Rapilysin 10 U

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

1 flacone contiene 10 U di reteplase (rINN) in 1,16 g di polvere per iniezione

1 siringa pre-riempita contiene 10 ml di acqua per preparazioni iniettabili.

La potenza di reteplase è espressa in unità (U) usando uno standard di riferimento che è specifico per reteplase e non è comparabile con unità usate per altri agenti trombolitici.

3. FORMA FARMACEUTICA

Polvere per iniezione endovenosa da ricostituire

4. INFORMAZIONI CLINICHE

4.1 Indicazione terapeutica

Terapia trombolitica dell'infarto miocardico acuto (IMA)
(entro 12 ore dalla comparsa dei sintomi di IMA)

4.2 Posologia e modalità di somministrazione

Reteplase è fornito sotto forma di liofilizzato in flaconi. Il liofilizzato viene ricostituito con il contenuto della siringa pre-riempita acclusa (vedi capitolo 6.6 Istruzioni per la preparazione e l'uso). La soluzione ricostituita deve essere utilizzata immediatamente.

Il trattamento con reteplase deve essere iniziato il più presto possibile dopo la comparsa dei sintomi di IMA.

Reteplase viene somministrato come iniezione in doppio bolo 10 + 10 U.

Ciascun bolo deve essere somministrato come iniezione endovenosa lenta in non più di 2 minuti. Il secondo bolo viene somministrato 30 minuti dopo l'inizio della prima iniezione.

Il bolo deve essere iniettato per via endovenosa. Assicurarsi che l'iniezione non avvenga, per errore, fuori vena. Iniettare solo soluzioni limpide e incolori. Non aggiungere altri medicamenti alla soluzione da iniettare.

Al fine di ridurre il rischio di riocclusioni, somministrare eparina ed acido acetilsalicilico in concomitanza e successivamente alla somministrazione di reteplase. La dose raccomandata di eparina e di 5000 UI somministrata in bolo prima di iniziare la terapia con reteplase, seguita da un'infusione di 1000 UI/ora, da iniziarsi dopo il secondo bolo di reteplase. L'eparina va somministrata per almeno 24 ore, preferibilmente per 48 (-72) ore, allo scopo di mantenere valori di aPTT compresi tra 1,5 e 2 volte quelli normali.

La dose iniziale di acido acetilsalicilico prima del trattamento trombolitico dovrebbe essere di almeno 250 mg (250-350 mg) seguiti da 75-150 mg/die almeno fino alla dimissione del paziente.

4.3 Controindicazioni

Poiché la terapia trombolitica aumenta il rischio di sanguinamento, reteplase è controindicato nelle situazioni seguenti:

- diatesi emorragica nota
- pazienti in terapia con anticoagulanti orali (ad es. warfarin sodico)
- neoplasia intracranica, malformazione arterovenosa o aneurisma
- neoplasia con aumentato rischio emorragico
- anamnesi positiva per ictus cerebrovascolare
- recente (<10 giorni) massaggio cardiaco esterno prolungato e vigoroso
- ipertensione grave non controllata
- ulcera peptica in fase attiva
- ipertensione portale (varici esofagee)
- grave disfunzione epatica o renale
- pancreatite acuta, pericardite, endocardite batterica
- retinopatia diabetica emorragica o altre forme emorragiche di competenza oculistica
- entro tre mesi da episodi di sanguinamento clinicamente rilevante, gravi traumi o interventi chirurgici importanti (ad es. impianto di bypass coronarico, traumi o interventi chirurgici intracranici o intraspinali), parto cesareo, biopsia d'organo, precedente puntura di vasi non comprimibili.

4.4 Avvertenze particolari e speciali precauzioni per l'uso

Reteplase deve essere utilizzato da uno specialista esperto nell'uso del trattamento trombolitico e avendo a disposizione strutture adeguate per monitorarne l'impiego.

Ogni paziente candidato alla terapia con reteplase deve essere valutato accuratamente.

Emorragia

La complicanza più comune incontrata durante la terapia con reteplase è il sanguinamento. L'utilizzo concomitante di un trattamento anticoagulante con eparina può contribuire al sanguinamento. Poiché durante la terapia con reteplase la fibrina è sottoposta a lisi, possono verificarsi sanguinamenti nelle sedi di iniezione recenti. Per questo motivo la terapia trombolitica richiede un'attenta osservazione di tutti i potenziali siti di emorragia (compreso le sedi d'inserimento di cateteri, le sedi d'iniezione arteriosa e venosa, le sedi di preparazione di vasi da incannulare e le sedi di puntura con ago). Durante il trattamento con reteplase si devono evitare l'impiego di cateteri rigidi, le iniezioni intramuscolari e manovre del paziente non strettamente necessarie.

Nel caso si verificasse un sanguinamento grave, in particolare emorragia cerebrale, qualsiasi terapia concomitante con eparina deve essere immediatamente interrotta. Inoltre il secondo bolo di reteplase non deve essere iniettato se il sanguinamento grave si verifica prima della sua somministrazione. In generale, data la relativamente breve emivita di reteplase, non e necessario reintegrare i fattori della coagulazione. La maggior parte dei pazienti che presentino

emorragia può essere trattata mediante interruzione della terapia trombolitica ed anticoagulante, reintegrazione della volemia e compressione manuale del vaso. Si dovrà considerare l'utilizzo di protamina se l'eparina è stata somministrata entro 4 ore dall'inizio dell'emorragia. Nei pazienti che non rispondono a queste misure conservative può essere indicato un prudente uso di emoderivati. Si dovrebbero prendere in considerazione trasfusioni di crioprecipitato, fibrinogeno, plasma fresco congelato e piastrine con valutazione clinica e di laboratorio dopo ogni somministrazione. Dopo infusione di crioprecipitato o fibrinogeno è auspicabile raggiungere un livello plasmatico di fibrinogeno di 1 g/l.

I rischi della terapia con reteplase possono essere aumentati nelle seguenti condizioni e tali rischi devono pertanto essere attentamente valutati rispetto ai benefici attesi:

- Patologia cerebrovascolare
- Pressione sistolica > 160 mmHg prima del trattamento
- Recente sanguinamento gastrointestinale o urogenitale (entro i 10 giorni precedenti)
- Elevata probabilità di trombi a livello delle cavità sinistre del cuore, ad esempio in presenza di stenosi mitralica con fibrillazione atriale
- Tromboflebite settica o cannule arterovenose occluse in siti gravemente infetti
- Età avanzata, ossia sopra i 75 anni
- Qualsiasi altra condizione nella quale l'insorgenza di fenomeni emorragici costituisca un serio pericolo o possa essere difficilmente controllabile per la sua particolare sede

Attualmente non sono disponibili sufficienti dati sulla somministrazione di reteplase in pazienti con pressione diastolica > 100 mmHg prima del trattamento trombolitico.

Aritmie

La trombolisi coronarica può determinare l'insorgenza di aritmie da riperfusione. Durante la somministrazione di reteplase si raccomanda vivamente di avere sempre a disposizione farmaci antiaritmici per trattare una eventuale bradicardia e/o aritmie ventricolari (ad es. tachicardia o fibrillazione ventricolare).

Ri-somministrazione

Poichè attualmente non vi sono esperienze in merito, una somministrazione ripetuta di reteplase non è raccomandata. Tuttavia non è stata osservata formazione di anticorpi verso la molecola reteplase.

Qualora si sviluppasse una reazione anafilattoide, sospendere immediatamente la somministrazione e adottare le opportune terapie.

Uso nei bambini

La sicurezza e l'efficacia di reteplase nei bambini non sono state definite. Attualmente la somministrazione di reteplase nei bambini non è raccomandata.

4.5 Interazione con altri prodotti medicinali e altre forme di interazione

Non sono stati condotti studi specifici sull'interazione tra reteplase e i farmaci comunemente somministrati a pazienti con IMA. Analisi retrospettive effettuate in studi clinici non hanno evidenziato alcuna interazione clinica rilevante con i farmaci usati in concomitanza con reteplase in pazienti con infarto miocardico acuto. L'eparina, gli antagonisti della vitamina K e i farmaci che modificano la funzione piastrinica (ad es. acido acetilsalicilico, dipiridamolo) possono incrementare il rischio di emorragie se somministrati prima, durante o dopo la terapia con reteplase.

Si deve prestare attenzione a questo effetto specialmente durante i periodi in cui siano presenti bassi livelli plasmatici di fibrinogeno (fino a 2 giorni circa dopo la terapia fibrinolitica dell'IMA).

4.6 Uso durante la gravidanza e allattamento

Non sono disponibili dati relativi a esperienze con reteplase nelle donne in gravidanza. Fatta eccezione per le situazioni che comportano pericolo per la vita, l'uso in gravidanza è controindicato poichè gli studi negli animali hanno evidenziato rischio di aborto; negli animali non sono stati valutati gli effetti sul feto e vi sono dati insufficienti circa gli effetti sullo sviluppo postnatale.

Non è noto se reteplase sia escreto nel latte materno. Il latte materno non deve essere utilizzato per almeno le prime 24 ore dopo la terapia trombolitica.

4.7 Effetti sulla capacità di guidare e usare macchinari.

Non pertinente.

4.8 Effetti indesiderati

Emorragia

La reazione avversa più frequente associata al trattamento con reteplase è rappresentata da fenomeni emorragici prevalentemente in sede d'iniezione e, solo occasionalmente, a livello gastrointestinale, gengivale o urogenitale; raramente sono stati osservati emopericardio, sanguinamento retroperitoneale, emorragia cerebrale ed epistassi (ciascuno di questi in meno del 1% dei casi). Una pressione sistolica superiore a 160 mmHg prima della terapia trombolitica con reteplase è stata associata ad un più elevato rischio di emorragia cerebrale. Raramente si sono rese necessarie trasfusioni di sangue.

Cardiovascolari

Nel corso di infarto miocardico acuto, come per altri agenti trombolitici, si sono osservate occasionalmente aritmie (ad es. blocco atrio-ventricolare completo, tachicardia e fibrillazione ventricolare) ed ipotensione.

Ipersensibilità

Raramente sono state riportate reazioni allergiche. Nel corso di uno studio clinico è stata osservata una reazione anafilattoide/anafilattica.

4.9 Sovradosaggio

In caso di sovradosaggio ci si può aspettare una deplezione di fibrinogeno e di altri fattori della coagulazione (ad es. il fattore V) con conseguente rischio di sanguinamento.

Nel caso si verificasse un sanguinamento grave, in particolare emorragia cerebrale, qualsiasi terapia concomitante con eparina deve essere immediatamente interrotta. Inoltre il secondo bolo di reteplase non deve essere iniettato se il sanguinamento grave si verifica prima della sua somministrazione. In generale, data la relativamente breve emivita di reteplase, non è necessario reintegrare i fattori della coagulazione. La maggior parte dei pazienti che presentino emorragia può essere trattata mediante interruzione della terapia trombolitica ed anticoagulante, reintegrazione della volemia e compressione manuale del vaso. Si dovrà considerare l'utilizzo di protamina se l'eparina è stata somministrata entro 4 ore dall'inizio dell'emorragia. Nei pazienti che non rispondono a queste misure conservative può essere indicato un prudente uso di emoderivati. Si dovrebbero prendere in considerazione trasfusioni di crioprecipitato, fibrinogeno, plasma congelato fresco e piastrine con valutazione clinica e di laboratorio dopo ogni somministrazione. Dopo infusione di crioprecipitato o fibrinogeno è auspicabile raggiungere un livello plasmatico di fibrinogeno di 1 g/l.

5. PROPRIETÀ' FARMACOLOGICHE

5.1 Proprietà farmacodinamiche

Gruppo farmaco-terapeutico: agente antitrombotico, codice ATC: B 01 A D

Reteplase è un attivatore ricombinante del plasminogeno che catalizza la scissione del plasminogeno endogeno per generare plasmina. Tale plasminogenolisi si attua di preferenza mediante interazione con la fibrina. La plasmina degrada a sua volta il fibrinogeno e la fibrina, componente della matrice del trombo, esercitando così la sua azione trombolitica.

Reteplase (10 + 10 U) riduce in misura dose-dipendente i livelli plasmatici di fibrinogeno di circa il 60-80%. I livelli di fibrinogeno si normalizzano entro due giorni. Come per altri attivatori del plasminogeno può verificarsi un fenomeno di rebound del fibrinogeno durante il quale i valori raggiungono un massimo entro nove giorni e rimangono elevati sino al diciottesimo.

Le riduzioni dei livelli plasmatici di plasminogeno e α_2-antiplasmina si normalizzano entro 1-3 giorni. Il fattore V ed il fattore VIII della coagulazione, l'α_2-macroglobulina e l'inibitore della C_1-esterasi vengono ridotti solo lievemente e si normalizzano entro 1-2 giorni. L'attività dell'inibitore 1 dell'attivatore del plasminogeno (PAI-1) può essere ridotta a circa zero, ma si normalizza rapidamente entro 2 ore mostrando un fenomeno rebound. I livelli del frammento 1 di attivazione della protrombina e i complessi trombina-antitrombina III aumentano durante la terapia trombolitica indicando una produzione di trombina il cui significato clinico non è noto.

Un esteso studio comparativo sulla mortalità (INJECT) condotto su circa 6000 pazienti ha mostrato che reteplase ha ridotto l'incidenza di scompenso cardiaco (criterio di efficacia secondario) in modo significativo ed è risultato efficace almeno quanto la streptochinasi in termini di riduzione della mortalità (criterio di efficacia primario). In due studi clinici, che avevano come obiettivo principale la rivascolarizzazione (RAPID I e II), reteplase è stato associato ad una rivascolarizzazione precoce e di grado più elevato (criterio di efficacia primario) e ad una minore incidenza di scompenso cardiaco (criterio di efficacia secondario) che alteplase (utilizzato per infusione in 3 ore e mediante somministrazione "accelerata").

5.2 Proprietà farmacocinetiche

Dopo iniezione di bolo endovenoso di 10 + 10 U nei pazienti con infarto miocardico acuto l'antigene reteplase è distribuito nel plasma con un'emivita iniziale ($t_{1/2}\alpha$) di 18 ± 5 minuti ed eliminato con un'emivita terminale ($t_{1/2}\beta$) di 5,5 ore ± 12,5 minuti ed una clearance di 121 ± 25 ml/min. Per reteplase funzionalmente attivo la clearance plasmatica è pari a 283 ± 101 ml/min, con una emivita iniziale ($t_{1/2}\alpha$) di 14.6 ± 6.7 min ed una emivita terminale ($t_{1/2}\beta$) di 1.6 ore ± 39

min. Solo quantità ridotte di reteplase sono state rilevate per via immunologica nelle urine. Non sono disponibili dati precisi sulla principale via di eliminazione di reteplase nell'uomo e non sono note le conseguenze derivanti dalla presenza di insufficienza renale od epatica. Gli esperimenti sui ratti indicano che il fegato e i reni sono gli organi principali di uptake attivo e di degradazione lisosomiale.

Ulteriori studi in vitro su campioni di plasma umano suggeriscono che la complessazione con l'inattivatore C1, la α_2-antiplasmina e l'α_2-antitripsina contribuisce all'inattivazione di reteplase nel plasma.

Il contributo relativo degli inibitori all'inattivazione di reteplase diminuisce come segue: inattivatore C1 > α_2-antiplasmina > α_2-antitripsina.

L'emivita di reteplase è aumentata nei pazienti con IMA rispetto ai volontari sani. Nei pazienti con infarto miocardico e grave alterazione della funzionalità epatica e renale non si può escludere un ulteriore prolungamento dell'emivita, tuttavia non sono disponibili in questi pazienti dati sulla farmacocinetica di reteplase. I risultati negli animali indicano che in caso di grave alterazione della funzionalità renale con marcato aumento di creatinina ed urea sieriche ci si deve attendere un prolungamento dell'emivita di reteplase. Una lieve alterazione della funzionalità renale non ha significativamente modificato le proprietà farmacocinetiche di reteplase.

5.3 Dati preclinici di tollerabilità

Studi di tossicità acuta sono stati condotti nel ratto, coniglio e scimmia e studi di tossicità subacuta sono stati condotti nel ratto, nel cane e nella scimmia.

Dopo singole dosi elevate di reteplase nel ratto e nel coniglio il principale sintomo acuto osservato è consistito in apatia transitoria che compare poco dopo l'iniezione. Nella scimmia cynomolgus, l'effetto sedativo osservato variava da una lieve apatia ad incoscienza, provocata da una caduta reversibile dose-correlata della pressione del sangue. E' stato osservato un incremento dell'emorragia locale nel sito d'iniezione.

Gli studi di tossicità subacuta non hanno evidenziato alcun evento avverso inatteso. Somministrazioni ripetute del peptide umano reteplase hanno provocato nel cane reazioni di tipo immunologico-allergico.

La genotossicità di reteplase è stata esclusa da una serie completa di test in vitro e in vivo con differenti end point genetici.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1 Lista degli eccipienti

Arginina, acido fosforico, polisorbato 20

6.2 Incompatibiltà

Finora nessuna conosciuta.

6.3 Periodo di validità

I flaconi di reteplase 10 U hanno una stabilità di 2 anni a temperature da 2°C a 25°C se conservate nella confezione originale

Una volta ricostituita secondo le istruzioni, la soluzione deve essere usata immediatamente. La stabilità chimica è di 4 ore.

6.4 Precauzioni particolari per la conservazione

Proteggere il liofilizzato durante la conservazione prolungata da un'eccessiva esposizione alla luce.

6.5 Natura del contenitore e confezione

2 flaconi con polvere per iniezione
2 siringhe con solvente
2 dispositivi di ricostituzione e 2 aghi 19 G 1

6.6 Istruzioni per la preparazione e l'uso

1. Procedere sempre in condizioni asettiche.

2. Rimuovere il cappuccio protettivo a strappo dal flacone di reteplase e pulire la chiusura in gomma con un batuffolo imbevuto di alcool.

3. Aprire la confezione contenente lo spinotto di ricostituzione, rimuovere il cappuccio protettivo dall'attacco Luer dello spinotto di ricostituzione.

4. Aprire la confezione contenente la siringa da 10 ml con cono Luer. Rimuovere il cappuccio del cono Luer dalla siringa e collegare la siringa allo spinotto di ricostituzione.

5. Rimuovere il cappuccio protettivo dalla punta dello spinotto di ricostituzione e perforare la chiusura di gomma del flacone di reteplase. Trasferire i 10 ml di diluente nel flacone di reteplase.

6. Per dissolvere il liofilizzato capovolgere delicatamente il flacone con il dispositivo di ricostituzione e la siringa ancora attaccata al flacone. NON AGITARE. La preparazione ricostituita si presenta come soluzione limpida e incolore.

7. Aspirare 10 ml di soluzione di reteplase nella siringa. Una piccola quantità di soluzione può rimanere nel flacone a causa del sovradossagio del volume.

8. Staccare la siringa dal dispositivo di ricostituzione e montare sulla stessa l'ago sterile. La dose è ora pronta per la somministrazione.

7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Boehringer Mannheim GmbH
Sandhofer Str. 116
D-68298 Mannheim
Germania

8. NUMERO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE / DEL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO

ALLEGATO II

AUTORIZZAZIONE DI FABBRICAZIONE E CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

A - TITOLARE/I DELL'AUTORIZZAZIONE / DELLE AUTORIZZAZIONI DI FABBRICAZIONE

Produttore della sostanza attiva:
Boehringer Mannheim GmbH, Nonnenwald 2, 82377 Penzberg (Repubblica federale tedesca).

Produttore del prodotto medicinale finito e dell'imballaggio e responsabile della distribuzione della confezione medicinale nello Spazio economico europeo:
Boehringer Mannheim GmbH, Sandhoffer Strasse 116, 68305 Mannheim (Repubblica federale tedesca).

Autorizzazione di fabbricazione rilasciata il 25 gennaio 1996 dal Regierungpeäsidium Karlsruhe (Repubblica federale tedesca).

B - CONDIZIONI O LIMITAZIONI DI FORNITURA E UTILIZZAZIONE

Prodotto medicinale soggetto a prescrizione medica non rinnovabile.

C - OBBLIGHI SPECIFICI DEL TITOLARE DI UN'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

La società è stata consultata (lettera del 21 maggio 1996) e si è impegnata a fornire all'EMEA, entro i termini specificati, le informazioni richieste dal CPMP.

- Le informazioni riguardano i seguenti punti riesame delle copie multiple dei plasmidi (entro il 15 dicembre 1996);
- distribuzione ponderale del DNA usato negli esperimenti di validazione: confronto con la distribuzione ponderale del DNA riscontrato nel processo di produzione (entro il 15 dicembre 1996);
- evidenza sperimentale o spiegazione che giustifichi la necessità di ampicillina e kanamicina nella precoltura (entro il 15 dicembre 1996);
- dati di conferma per i lotti rilavorati. In caso di rilavorazione la società si impegna ad effettuare studi di stabilità e a trasmettere le rispettive relazioni non appena disponibili;
- risultati del primo lotto commercializzato (entro il 15 dicembre 1996). Ulteriori risultati dei due lotti seguenti commercializzati (entro il 15 dicembre 1997);
- dati di stabilità biennale del prodotto finito (entro il 15 giugno 1996);
- limiti per il controllo in corso di lavorazione della biocarica prima della filtrazione effettuata durante il processo di rigenerazione (entro il 15 giugno 1996);
- informazioni sulla stabilità genetica durante la conservazione nelle banche di cellule (entro il 15 dicembre 1997);
- test di assenza di contaminazione nelle banche di cellule (mancano informazioni sul tempo di incubazione, la temperatura, i limiti di rilevamento e i controlli) (entro il 15 dicembre 1996);
- assenza di test sull'efficacia del frazionamento delle cellule del colibacillo di Escherichia (entro il 15 dicembre 1996);
- caratteristiche e descrizione del gel SP-650M TSK (entro il 15 dicembre 1996);

- dati originali dei grafici dose/risposta dello standard internazionale di reteplase (entro il 15 dicembre 1996);
- tempo di retenzione di certi peptidi nelle mappature trittiche (entro il 15 giugno 1996);
- dati sulle sostanze collegate alla fine della durata di conservazione del prodotto finito (entro il 15 giugno 1996);
- effetto delle forme deammidate dell'ingrediente attivo nel prodotto finito alla fine della durata di conservazione (entro il 15 giugno 1997 e il 15 dicembre 1997);
- effetto delle forme ossidate e deammidate del reteplase nei lotti utilizzati per i test clinici (entro il 15 giugno 1997);
- conformità dei metodi di sterilizzazione dell'ago di ricostituzione sterile con le monografie dell' E.P. (entro il 15 dicembre 1996)

ALLEGATO III

ETICHETTATURA E FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

A - ETICHETTATURA

Rapilysin 10 U

Etichetta interna

Rapilysin 10 U

Polvere per iniezione i.v. da ricostituire

10 U di reteplase

Usare immediatamente dopo la ricostituzione

Prep. N. Scad.

Boehringer Mannheim GmbH, D-68298 Mannheim

Rapilysin 10 U

Etichetta esterna

Rapilysin 10 U

Polvere per iniezione endovenosa da ricostituire

Principio attivo: reteplase

Attivatore ricombinante del plasminogeno, agente trombolitico

1 flacone contiene: 10 U di reteplase in 1,16 g di polvere per iniezione. Altri componenti: argınına 871,0 mg, acido fosforico 268,6 mg e polisorbato 201,0 mg.
1 siringa preriempita contiene 10 ml di acqua per preparazioni iniettabili.

2 flaconi di polvere per iniezione
2 siringhe con solvente
2 dispositivi di ricostituzione
2 aghi 19G1

Usare immediatamente dopo la ricostituzione

Proteggere dalla luce

Conservare a + 2°C - + 25°C

Tenere fuori dalla portata dei bambini!

Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso

Autorizzazione all'immissione in commercio No:

Prep. N. Scad.

Boehringer Mannheim GmbH, D-68298 Mannheim

B - FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

Informazioni per i pazienti - Leggere con attenzione

Rapilysin 10 U

Polvere per iniezione endovenosa da ricostituire

Composizione

- *Componenti farmacologicamente attivi*
  1 flacone contiene 10 U di reteplase in 1,16 g di liofilizzato

- *Altri componenti*
  Arginina, acido fosforico, polisorbato 20

1 siringa pre-riempita contiene 10 ml di acqua per preparazioni iniettabili

Forma farmaceutica e confezione

Polvere per iniezione endovenosa dopo dissoluzione nel solvente fornito (acqua per preparazioni iniettabili)

Una confezione di Rapilysin 10 U contiene 2 flaconi di polvere per iniezione, 2 siringhe di solvente, 2 dispositivi di ricostituzione e 2 aghi

Gruppo farmaco-terapeutico e tipo di attività

Reteplase (attivatore ricombinante del plasminogeno) è un farmaco finalizzato a dissolvere i coaguli di sangue e così favorire il ripristino del flusso di sangue nei vasi occlusi (=trombolisi).

Titolare della Autorizzazione alla Immissione in Commercio e Produttore

Boehringer Mannheim GmbH
Sandhofer Str. 116
D 68298 Mannheim
Germania

Indicazione

Terapia trombolitica dell'infarto miocardico acuto (IMA) entro 12 ore dalla comparsa dei sintomi (dissoluzione dei coaguli di sangue che hanno provocato un infarto miocardico acuto per ostruzione delle arterie coronariche)

Controindicazioni

Poiché la terapia trombolitica aumenta il rischio di sanguinamento, Rapilysin 10 U e controindicato nelle situazioni seguenti:

- Predisposizione all'emorragia

- Somministrazione contemporanea di sostanze in grado di prevenire la coagulazione del sangue (anticoagulanti orali come ad esempio warfarin, cumarinici)

- Presenza di tumore al cervello, malformazione arterovenosa e/o dilatazione della parete vasale (aneurisma)

- Presenza di neoplasie con aumentato rischio di sanguinamento

- Anamnesi positiva per accidente cerebrovascolare (ad es. ictus)

- Recente (<10 giorni) massaggio cardiaco esterno vigoroso e prolungato

- Elevata pressione arteriosa grave, non controllata (ipertensione)

- Presenza di ulcera nello stomaco o nel duodeno

- Varici esofagee (frequentemente associate a cirrosi epatica)

- Grave insufficienza epatica o renale

- Infiammazione acuta del pancreas o del pericardio (membrana fibrosa che circonda il cuore), infiammazione batterica dell'endocardio (rivestimento interno del cuore)

- Disturbi alla retina causati dal diabete, o altre situazioni a livello oculare predisponenti il sanguinamento

- *Entro un periodo di tre mesi da:* episodi di sanguinamento clinicamente rilevanti, traumi gravi, interventi chirurgici importanti (ad es. impianto di bypass coronarico, trauma o intervento chirurgico intracranico o intraspinale), parto cesareo, biopsia d'organo o precedente puntura di vasi non comprimibili.

Avvertenze particolari e speciali precauzioni per l'uso

- **Sanguinamento**

La complicanza piu comune incontrata durante la terapia con Rapilysin 10 U e il sanguinamento. Particolare attenzione deve essere posta a tutti i potenziali siti di emorragia (ad es. le sedi di iniezione arteriosa e venosa). Il trattamento concomitante con eparina può contribuire al sanguinamento.

Nelle seguenti condizioni i rischi della terapia con reteplase possono essere aumentati e devono essere attentamente valutati rispetto ai benefici attesi:

- Disturbi vascolari cerebrali

- Pressione arteriosa sistolica > 160 mmHg prima del trattamento

- Recente sanguinamento gastrointestinale o urogenitale (nei 10 giorni precedenti)

- Elevata probabilità di trombi a livello delle cavità sinistre del cuore (ad esempio in presenza di stenosi mitralica con fibrillazione atriale)

- Tromboflebite settica (infiammazione di una vena associata alla formazione di un trombo) o fistola arterovenosa occlusa in sede gravemente infetta

- Età avanzata, ossia sopra i 75 anni

- Qualsiasi altra condizione nella quale l'insorgenza di fenomeni emorragici costituisca un serio pericolo o possa essere difficilmente controllabile per la sua particolare sede

Ad oggi non sono disponibili dati sufficienti su pazienti con pressione arteriosa diastolica superiore a 100 mmHg prima del trattamento con Rapilysin 10 U.

- **Aritmie (ritmo cardiaco anormale)**

La terapia trombolitica può essere associata all'insorgenza di aritmie; di conseguenza devono essere prese adeguate precauzioni per il trattamento di queste ultime.

- **Ri-somministrazione**

Poiché attualmente non vi sono esperienze relative alla ri-somministrazione di Rapilysin 10 U, quest'ultima è sconsigliata. Tuttavia non è stata osservata formazione di anticorpi verso la molecola reteplase.

- **Gravidanza e allattamento**

Non vi sono esperienze con Rapilysin 10 U nelle donne in gravidanza. L'uso in gravidanza è controindicato ad eccezione di situazioni con pericolo di vita.

Non è noto se Rapilysin 10 U sia escreto nel latte materno. Il latte materno non dovrebbe essere utilizzato per almeno le prime 24 ore dalla terapia trombolitica.

- **Uso nei bambini**

Non sono state valutate la sicurezza e l'efficacia di Rapilysin 10 U nei bambini. Il trattamento dei bambini con Rapilysin 10 U è sconsigliato.

Interazioni

L'eparina e altre sostanze in grado di prevenire la coagulazione del sangue (anticoagulanti) così come i farmaci che modificano la funzionalità piastrinica (ad es. aspirina) possono incrementare il rischio di emorragia se somministrati prima, durante o dopo la terapia con Rapilysin 10 U.

Dose raccomandata e modalità di somministrazione

Rapilysin 10 U è di norma somministrato in ambiente ospedaliero. Il farmaco è fornito sotto forma di polvere per iniezione in flaconi. Il principio attivo viene ricostituito con il solvente contenuto nella siringa acclusa. La soluzione ricostituita deve essere utilizzata immediatamente.

La terapia con Rapilysin 10 U deve essere iniziata il più presto possibile dalla comparsa dei sintomi correlati con infarto miocardico acuto.

Rapilysin 10 U viene somministrato in due iniezioni endovenose separate, 10 + 10 U in doppio bolo, a 30 minuti di distanza l'una dall'altra. Ciascun bolo deve essere somministrato lentamente in non più di 2 minuti.

Secondo le istruzioni del medico, al fine di ridurre il rischio di riocclusione (ritrombosi) devono essere somministrate eparina (in genere 5000 U.I. iniettata in bolo seguita da una infusione di 1000 U.I. per ora) ed aspirina (dose iniziale di 250 - 350 mg seguita da 75 - 150 mg/die) in concomitanza e successivamente alla somministrazione di Rapilysin 10 U.

Sovradosaggio

In caso di sovradosaggio può essere maggiore il rischio di emorragia.

Effetti indesiderati

- Emorragia (sanguinamento)

La reazione avversa più frequente associata al trattamento con Rapilysin 10 U è rappresentata dall'emorragia, prevalentemente nella sede d'iniezione, occasionalmente nel tratto gastrointestinale (stomaco, intestino), a livello gengivale o urogenitale; il sanguinamento pericardico, retroperitoneale, l'emorragia cerebrale e nasale sono stati osservati raramente (ciascuno in meno del 1% dei casi). La pressione arteriosa sistolica superiore a 160 mmHg prima della trombolisi con reteplase è stata associata ad un maggior rischio di emorragia cerebrale. Solo raramente sono state necessarie trasfusioni di sangue.

- Cardiovascolari

Come con altri agenti trombolitici utilizzati nel trattamento dell'infarto miocardico acuto, sono stati occasionalmente osservati disturbi rilevanti del ritmo cardiaco ed ipotensione.

- Ipersensibilità

Raramente sono state segnalate reazioni allergiche. Nel corso di uno studio clinico, in un caso è stata osservata una grave reazione di ipersensibilitá (reazione di tipo anafilattico).

Nel caso si verifichino effetti indesiderati, in particolare se non descritti nel presente foglietto, i pazienti sono invitati ad informare il proprio medico o il farmacista.

Periodo di validità

La validità dei flaconi è stampata sull'astuccio e sulle etichette. Non utilizzare i flaconi dopo tale data! La soluzione, una volta ricostituita secondo le istruzioni, deve essere utilizzata immediatamente. La stabilità chimica è stata dimostrata per 4 ore.

Precauzioni particolari per la conservazione

La polvere per iniezione deve essere protetta dall'eccessiva esposizione alla luce durante periodi prolungati di conservazione.

Data delle informazioni

Istruzioni per la preparazione e l'uso

1. Procedere sempre in condizioni asettiche.

2. Rimuovere il cappuccio protettivo a strappo dal flacone di Rapilysin 10 U e pulire la chiusura in gomma con un batuffolo imbevuto di alcool.

3. Aprire la confezione contenente lo spinotto di ricostituzione, rimuovere il cappuccio protettivo dall'attacco Luer dello spinotto di ricostituzione.

4. Aprire la confezione contenente la siringa da 10 ml con cono Luer. Rimuovere il cappuccio del cono Luer dalla siringa e collegare la siringa allo spinotto di ricostituzione.

5. Rimuovere il cappuccio protettivo dalla punta dello spinotto di ricostituzione e perforare la chiusura di gomma del flacone di reteplase. Trasferire i 10 ml di diluente nel flacone di reteplase.

6. Per dissolvere il liofilizzato, capovolgere delicatamente il flacone con il dispositivo di ricostituzione e la siringa ancora attaccata al flacone. NON AGITARE. La preparazione ricostituita si presenta come soluzione limpida e incolore.

7. Aspirare 10 ml di soluzione di Rapilysin 10 U nella siringa. Una piccola quantità di soluzione può rimanere nel flacone a causa del sovradosaggio del volume.

8. Staccare la siringa dal dispositivo di ricostituzione e montare sulla stessa l'ago sterile. La dose è ora pronta per la somministrazione endovenosa.

Altre informazioni

Per qualsiasi informazione sul prodotto, contattare il rappresentante locale del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Belgique/België:	Avenue des Croix de Guerre 90, Oorlogskruisenlaan 90, 1120 Bruxelles - Brussel, Tel.: +32 2-247 47 47
Danmark:	Bogeskovvej 9, 3490 Kvistgard, Tel.: +45 49 13 80 62
Deutschland:	Sandhofer Str. 116, 68305 Mannheim, Tel.: +49 621-759-0
Ελλάδα:	Τσόχα 15-17, 115 10 Αθήνα, Τηλ.: +30 1 64 45 612
España:	Copernico, 60 y 61-63, 08006 Barcelona, Tel.: +351 3 201 44 111
France:	89, bd Franklin Roosevelt, 92563 Rueil-Malmaison Cedex, Tel.: +33 1 47 14 89 01
Ireland:	Simpson Parkway/Kirktòn Campus, Livingstòn EH54 7BH, Tel.: +44 1506 412512
Italia:	Via S. Uguzzone, 5, 20126 Milano, Tel.: +39 2-25281
Luxembourg:	Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Tel.: +49 621 759 0
Nederland:	Markerkant 10-13, 1314 AN Almere, Tel.: +31 36-5394911
Öesterreich:	Engelhorngasse 3, 1211 Wien XX, Tel.: +43 1-27787-0
Portugal:	Rua da Barruncheira, 6, Carnaxide, Apartado 46, 2796 Linda-a-Velha, Tel.: +351 1 417 17 17
Suomi:	Orionintie 1, 02200 Espoo, PL 65, 02101 Espoo, Puh: +358 90 4291
Sverige:	Karlsbodevaegen 30, 161 26 Bromma, Tel.: +46 8 98 81 50
United Kingdom:	Simpson Parkway/Kirkton Campus, Livingston EH54 7BH, Telephone: +44 1506 412512

Tenere tutti i medicinali fuori dalla portata dei bambini.

98A0716

DECRETO 22 gennaio 1998.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Ecokinase - Reteplase».

Autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri: EU/1/96/017/001 ECOKINASE 10 U (Reteplase) - polvere per iniezioni - 2 fiale - intravenosa. Titolare A.I.C.: Galenus Mannheim GmbH - Sandhofer Str. 116 - D-68298 Mannheim - Germania.

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO PER LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI ADEMPIMENTI - RAPPORTI INTERNAZIONALI - DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1997;

Vista la decisione della Commissione europea del 29 agosto 1996, n. C (96) 2453, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ecokinase - Reteplase» notificata alla Repubblica italiana il 2 settembre 1996 e pervenuta a questa amministrazione il 24 settembre 1996;

Vista la domanda con la quale la ditta chiede la classificazione ai fini della rimborsabilità in classe H al prezzo *ex fabrica* di L. 1.900.000;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *H),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Vista la nota con la quale la ditta dichiara di non essere in grado di negoziare un prezzo *ex factory* inferiore a quello proposto;

Visto il parere espresso in data 26 novembre 1997 con il quale la Commissione unica del farmaco, a causa del mancato accordo con l'azienda titolare, classifica la specialità medicinale in classe «C» per l'elevato rapporto costo-beneficio;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Ecokinase» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale «Ecokinase - Reteplase» - nella confezione indicata viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

«Ecokinase - Reteplase» - 10 U - polvere per iniezioni - 2 fiale - intravenosa - 0319893131018/E (in base 10) - 0ZM2JB (in base 32).

Titolare A.I.C.: Galenus Mannheim GmbH - Sandhofer Str. 116 - D-68298 Mannheim - Germania.

Art. 2.

La specialità medicinale «Ecokinase» 10 U - polvere per iniezioni - 2 fiale - intravenosa - 031989015/E (in base 10) 0YJ78R (in base 32), è classificata in classe C per le motivazioni riportate in premessa.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta Galenus Mannheim GmbH Sandhofer Str. 116 - D-68298 Mannheim Germania, titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 22 gennaio 1998

Il dirigente: DE ROSE

ALLEGATO I

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. NOME DELLA SPECIALITA MEDICINALE

Ecokinase 10 U

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

1 flacone contiene 10 U di reteplase (rINN) in 1,16 g di polvere per iniezione

1 siringa pre-riempita contiene 10 ml di acqua per preparazioni iniettabili.

La potenza di reteplase è espressa in unità (U) usando uno standard di riferimento che è specifico per reteplase e non è comparabile con unità usate per altri agenti trombolitici.

3. FORMA FARMACEUTICA

Polvere per iniezione endovenosa da ricostituire

4. INFORMAZIONI CLINICHE

4.1 Indicazione terapeutica

Terapia trombolitica dell'infarto miocardico acuto (IMA)
(entro 12 ore dalla comparsa dei sintomi di IMA)

4.2 Posologia e modalità di somministrazione

Reteplase è fornito sotto forma di liofilizzato in flaconi. Il liofilizzato viene ricostituito con il contenuto della siringa pre-riempita acclusa (vedi capitolo 6.6 Istruzioni per la preparazione e l'uso). La soluzione ricostituita deve essere utilizzata immediatamente.

Il trattamento con reteplase deve essere iniziato il più presto possibile dopo la comparsa dei sintomi di IMA.

Reteplase viene somministrato come iniezione in doppio bolo 10 + 10 U.

Ciascun bolo deve essere somministrato come iniezione endovenosa lenta in non più di 2 minuti. Il secondo bolo viene somministrato 30 minuti dopo l'inizio della prima iniezione.

Il bolo deve essere iniettato per via endovenosa. Assicurarsi che l'iniezione non avvenga, per errore, fuori vena. Iniettare solo soluzioni limpide e incolori. Non aggiungere altri medicamenti alla soluzione da iniettare.

Al fine di ridurre il rischio di riocclusioni, somministrare eparina ed acido acetilsalicilico in concomitanza e successivamente alla somministrazione di reteplase. La dose raccomandata di eparina e di 5000 UI somministrata in bolo prima di iniziare la terapia con di reteplase, seguita da un'infusione di 1000 UI/ora, da iniziarsi dopo il secondo bolo di reteplase. L'eparina va somministrata per almeno 24 ore, preferibilmente per 48 (-72) ore, allo scopo di mantenere valori di aPTT compresi tra 1,5 e 2 volte quelli normali.

La dose iniziale di acido acetilsalicilico prima del trattamento trombolitico dovrebbe essere di almeno 250 mg (250-350 mg) seguiti da 75-150 mg/die almeno fino alla dimissione del paziente.

4.3 Controindicazioni

Poiché la terapia trombolitica aumenta il rischio di sanguinamento, reteplase è controindicato nelle situazioni seguenti:

- diatesi emorragica nota
- pazienti in terapia con anticoagulanti orali (ad es. warfarin sodico)
- neoplasia intracranica, malformazione arterovenosa o aneurisma
- neoplasia con aumentato rischio emorragico
- anamnesi positiva per ictus cerebrovascolare
- recente (<10 giorni) massaggio cardiaco esterno prolungato e vigoroso
- ipertensione grave non controllata
- ulcera peptica in fase attiva
- ipertensione portale (varici esofagee)
- grave disfunzione epatica o renale
- pancreatite acuta, pericardite, endocardite batterica
- retinopatia diabetica emorragica o altre forme emorragiche di competenza oculistica
- entro tre mesi da episodi di sanguinamento clinicamente rilevante, gravi traumi o interventi chirurgici importanti (ad es. impianto di bypass coronarico, traumi o interventi chirurgici intracranici o intraspinali), parto cesareo, biopsia d'organo, precedente puntura di vasi non comprimibili.

4.4 Avvertenze particolari e speciali precauzioni per l'uso

Reteplase deve essere utilizzato da uno specialista esperto nell'uso del trattamento trombolitico e avendo a disposizione strutture adeguate per monitorarne l'impiego.

Ogni paziente candidato alla terapia con reteplase deve essere valutato accuratamente.

Emorragia

La complicanza più comune incontrata durante la terapia con reteplase è il sanguinamento. L'utilizzo concomitante di un trattamento anticoagulante con eparina può contribuire al sanguinamento. Poiché durante la terapia con reteplase la fibrina è sottoposta a lisi, possono verificarsi sanguinamenti nelle sedi di iniezione recenti. Per questo motivo la terapia trombolitica richiede un'attenta osservazione di tutti i potenziali siti di emorragia (compreso le sedi d'inserimento di cateteri, le sedi d'iniezione arteriosa e venosa, le sedi di preparazione di vasi da incannulare e le sedi di puntura con ago). Durante il trattamento con reteplase si devono evitare l'impiego di cateteri rigidi, le iniezioni intramuscolari e manovre del paziente non strettamente necessarie.

Nel caso si verificasse un sanguinamento grave, in particolare emorragia cerebrale, qualsiasi terapia concomitante con eparina deve essere immediatamente interrotta. Inoltre il secondo bolo di reteplase non deve essere iniettato se il sanguinamento grave si verifica prima della sua somministrazione. In generale, data la relativamente breve emivita di reteplase, non e necessario reintegrare i fattori della coagulazione. La maggior parte dei pazienti che presentino

emorragia può essere trattata mediante interruzione della terapia trombolitica ed anticoagulante, reintegrazione della volemia e compressione manuale del vaso. Si dovrà considerare l'utilizzo di protamina se l'eparina è stata somministrata entro 4 ore dall'inizio dell'emorragia. Nei pazienti che non rispondono a queste misure conservative può essere indicato un prudente uso di emoderivati. Si dovrebbero prendere in considerazione trasfusioni di crioprecipitato, fibrinogeno, plasma fresco congelato e piastrine con valutazione clinica e di laboratorio dopo ogni somministrazione. Dopo infusione di crioprecipitato o fibrinogeno è auspicabile raggiungere un livello plasmatico di fibrinogeno di 1 g/l.

I rischi della terapia con reteplase possono essere aumentati nelle seguenti condizioni e tali rischi devono pertanto essere attentamente valutati rispetto ai benefici attesi:

- Patologia cerebrovascolare
- Pressione sistolica > 160 mmHg prima del trattamento
- Recente sanguinamento gastrointestinale o urogenitale (entro i 10 giorni precedenti)
- Elevata probabilità di trombi a livello delle cavità sinistre del cuore, ad esempio in presenza di stenosi mitralica con fibrillazione atriale
- Tromboflebite settica o cannule arterovenose occluse in siti gravemente infetti
- Età avanzata, ossia sopra i 75 anni
- Qualsiasi altra condizione nella quale l'insorgenza di fenomeni emorragici costituisca un serio pericolo o possa essere difficilmente controllabile per la sua particolare sede

Attualmente non sono disponibili sufficienti dati sulla somministrazione di reteplase in pazienti con pressione diastolica > 100 mmHg prima del trattamento trombolitico.

Aritmie

La trombolisi coronarica può determinare l'insorgenza di aritmie da riperfusione. Durante la somministrazione di reteplase si raccomanda vivamente di avere sempre a disposizione farmaci antiaritmici per trattare una eventuale bradicardia e/o aritmie ventricolari (ad es. tachicardia o fibrillazione ventricolare).

Ri-somministrazione

Poichè attualmente non vi sono esperienze in merito, una somministrazione ripetuta di reteplase non è raccomandata. Tuttavia non è stata osservata formazione di anticorpi verso la molecola reteplase.

Qualora si sviluppasse una reazione anafilattoide, sospendere immediatamente la somministrazione e adottare le opportune terapie.

Uso nei bambini

La sicurezza e l'efficacia di reteplase nei bambini non sono state definite. Attualmente la somministrazione di reteplase nei bambini non è raccomandata.

4.5 Interazione con altri prodotti medicinali e altre forme di interazione

Non sono stati condotti studi specifici sull'interazione tra reteplase e i farmaci comunemente somministrati a pazienti con IMA. Analisi retrospettive effettuate in studi clinici non hanno evidenziato alcuna interazione clinica rilevante con i farmaci usati in concomitanza con reteplase in pazienti con infarto miocardico acuto. L'eparina, gli antagonisti della vitamina K e i farmaci che modificano la funzione piastrinica (ad es. acido acetilsalicilico, dipiridamolo) possono incrementare il rischio di emorragie se somministrati prima, durante o dopo la terapia con reteplase.

Si deve prestare attenzione a questo effetto specialmente durante i periodi in cui siano presenti bassi livelli plasmatici di fibrinogeno (fino a 2 giorni circa dopo la terapia fibrinolitica dell'IMA).

4.6 Uso durante la gravidanza e allattamento

Non sono disponibili dati relativi a esperienze con reteplase nelle donne in gravidanza. Fatta eccezione per le situazioni che comportano pericolo per la vita, l'uso in gravidanza è controindicato poichè gli studi negli animali hanno evidenziato rischio di aborto; negli animali non sono stati valutati gli effetti sul feto e vi sono dati insufficienti circa gli effetti sullo sviluppo postnatale.

Non è noto se reteplase sia escreto nel latte materno. Il latte materno non deve essere utilizzato per almeno le prime 24 ore dopo la terapia trombolitica.

4.7 Effetti sulla capacità di guidare e usare macchinari.

Non pertinente.

4.8 Effetti indesiderati

Emorragia

La reazione avversa più frequente associata al trattamento con reteplase è rappresentata da fenomeni emorragici prevalentemente in sede d'iniezione e, solo occasionalmente, a livello gastrointestinale, gengivale o urogenitale; raramente sono stati osservati emopericardio, sanguinamento retroperitoneale, emorragia cerebrale ed epistassi (ciascuno di questi in meno del 1% dei casi). Una pressione sistolica superiore a 160 mmHg prima della terapia trombolitica con reteplase è stata associata ad un più elevato rischio di emorragia cerebrale. Raramente si sono rese necessarie trasfusioni di sangue.

Cardiovascolari

Nel corso di infarto miocardico acuto, come per altri agenti trombolitici, si sono osservate occasionalmente aritmie (ad es. blocco atrio-ventricolare completo, tachicardia e fibrillazione ventricolare) ed ipotensione.

Ipersensibilità

Raramente sono state riportate reazioni allergiche. Nel corso di uno studio clinico è stata osservata una reazione anafilattoide/anafilattica.

4.9 Sovradosaggio

In caso di sovradosaggio ci si può aspettare una deplezione di fibrinogeno e di altri fattori della coagulazione (ad es. il fattore V) con conseguente rischio di sanguinamento.

Nel caso si verificasse un sanguinamento grave, in particolare emorragia cerebrale, qualsiasi terapia concomitante con eparina deve essere immediatamente interrotta. Inoltre il secondo bolo di reteplase non deve essere iniettato se il sanguinamento grave si verifica prima della sua somministrazione. In generale, data la relativamente breve emivita di reteplase, non è necessario reintegrare i fattori della coagulazione. La maggior parte dei pazienti che presentino emorragia può essere trattata mediante interruzione della terapia trombolitica ed anticoagulante, reintegrazione della volemia e compressione manuale del vaso. Si dovrà considerare l'utilizzo di protamina se l'eparina è stata somministràta entro 4 ore dall'inizio dell'emorragia. Nei pazienti che non rispondono a queste misure conservative può essere indicato un prudente uso di emoderivati. Si dovrebbero prendere in considerazione trasfusioni di crioprecipitato, fibrinogeno, plasma congelato fresco e piastrine con valutazione clinica e di laboratorio dopo ogni somministrazione. Dopo infusione di crioprecipitato o fibrinogeno è auspicabile raggiungere un livello plasmatico di fibrinogeno di 1 g/l.

5. PROPRIETA' FARMACOLOGICHE

5.1 Proprietà farmacodinamiche

Gruppo farmaco-terapeutico: agente antitrombotico, codice ATC: B 01 A D

Reteplase è un attivatore ricombinante del plasminogeno che catalizza la scissione del plasminogeno endogeno per generare plasmina. Tale plasminogenolisi si attua di preferenza mediante interazione con la fibrina. La plasmina degrada a sua volta il fibrinogeno e la fibrina, componente della matrice del trombo, esercitando così la sua azione trombolitica.

Reteplase (10 + 10 U) riduce in misura dose-dipendente i livelli plasmatici di fibrinogeno di circa il 60-80%. I livelli di fibrinogeno si normalizzano entro due giorni. Come per altri attivatori del plasminogeno può verificarsi un fenomeno di rebound del fibrinogeno durante il quale i valori raggiungono un massimo entro nove giorni e rimangono elevati sino al diciottesimo.

Le riduzioni dei livelli plasmatici di plasminogeno e α_2-antiplasmina si normalizzano entro 1-3 giorni. Il fattore V ed il fattore VIII della coagulazione, l'α_2-macroglobulina e l'inibitore della C_1-esterasi vengono ridotti solo lievemente e si normalizzano entro 1-2 giorni. L'attività dell'inibitore 1 dell'attivatore del plasminogeno (PAI-1) può essere ridotta a circa zero, ma si normalizza rapidamente entro 2 ore mostrando un fenomeno rebound. I livelli del frammento 1 di attivazione della protrombina e i complessi trombina-antitrombina III aumentano durante la terapia trombolitica indicando una produzione di trombina il cui significato clinico non è noto.

Un esteso studio comparativo sulla mortalità (INJECT) condotto su circa 6000 pazienti ha mostrato che reteplase ha ridotto l'incidenza di scompenso cardiaco (criterio di efficacia secondario) in modo significativo ed è risultato efficace almeno quanto la streptochinasi in termini di riduzione della mortalità (criterio di efficacia primario). In due studi clinici, che avevano come obiettivo principale la rivascolarizzazione (RAPID I e II), reteplase è stato associato ad una rivascolarizzazione precoce e di grado più elevato (criterio di efficacia primario) e ad una minore incidenza di scompenso cardiaco (criterio di efficacia secondario) che alteplase (utilizzato per infusione in 3 ore e mediante somministrazione "accelerata").

5.2 Proprietà farmacocinetiche

Dopo iniezione di bolo endovenoso di 10 + 10 U nei pazienti con infarto miocardico acuto l'antigene reteplase è distribuito nel plasma con un'emivita iniziale ($t_{1/2}\alpha$) di 18 ± 5 minuti ed eliminato con un'emivita terminale ($t_{1/2}\beta$) di 5,5 ore ± 12,5 minuti ed una clearance di 121 ± 25 ml/min. Per reteplase funzionalmente attivo la clearance plasmatica è pari a 283 ± 101 ml/min, con una emivita iniziale ($t_{1/2}\alpha$) di 14,6 ± 6,7 min ed una emivita terminale ($t_{1/2}\beta$) di 1,6 ore ± 39

min. Solo quantità ridotte di reteplase sono state rilevate per via immunologica nelle urine. Non sono disponibili dati precisi sulla principale via di eliminazione di reteplase nell'uomo e non sono note le conseguenze derivanti dalla presenza di insufficienza renale od epatica. Gli esperimenti sui ratti indicano che il fegato e i reni sono gli organi principali di uptake attivo e di degradazione lisosomiale.

Ulteriori studi in vitro su campioni di plasma umano suggeriscono che la complessazione con l'inattivatore C1, la α_2-antiplasmina e l'α_2-antitripsina contribuisce all'inattivazione di reteplase nel plasma.

Il contributo relativo degli inibitori all'inattivazione di reteplase diminuisce come segue: inattivatore C1 > α_2-antiplasmina > α_2-antitripsina.

L'emivita di reteplase è aumentata nei pazienti con IMA rispetto ai volontari sani. Nei pazienti con infarto miocardico e grave alterazione della funzionalità epatica e renale non si può escludere un ulteriore prolungamento dell'emivita, tuttavia non sono disponibili in questi pazienti dati sulla farmacocinetica di reteplase. I risultati negli animali indicano che in caso di grave alterazione della funzionalità renale con marcato aumento di creatinina ed urea sieriche ci si deve attendere un prolungamento dell'emivita di reteplase. Una lieve alterazione della funzionalità renale non ha significativamente modificato le proprietà farmacocinetiche di reteplase.

5.3 Dati preclinici di tollerabilità

Studi di tossicità acuta sono stati condotti nel ratto, coniglio e scimmia e studi di tossicità subacuta sono stati condotti nel ratto, nel cane e nella scimmia.

Dopo singole dosi elevate di reteplase nel ratto e nel coniglio il principale sintomo acuto osservato è consistito in apatia transitoria che compare poco dopo l'iniezione. Nella scimmia cynomolgus, l'effetto sedativo osservato variava da una lieve apatia ad incoscienza, provocata da una caduta reversibile dose-correlata della pressione del sangue. E' stato osservato un incremento dell'emorragia locale nel sito d'iniezione.

Gli studi di tossicità subacuta non hanno evidenziato alcun evento avverso inatteso. Somministrazioni ripetute del peptide umano reteplase hanno provocato nel cane reazioni di tipo immunologico-allergico.

La genotossicità di reteplase è stata esclusa da una serie completa di test in vitro e in vivo con differenti end point genetici.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1 Lista degli eccipienti

Arginina, acido fosforico, polisorbato 20

6.2 Incompatibiltà

Finora nessuna conosciuta.

6.3 Periodo di validità

I flaconi di reteplase 10 U hanno una stabilità di 2 anni a temperature da 2°C a 25°C se conservate nella confezione originale.

Una volta ricostituita secondo le istruzioni, la soluzione deve essere usata immediatamente. La stabilità chimica è di 4 ore.

6.4 Precauzioni particolari per la conservazione

Proteggere il liofilizzato durante la conservazione prolungata da un'eccessiva esposizione alla luce.

6.5 Natura del contenitore e confezione

2 flaconi con polvere per iniezione
2 siringhe con solvente
2 dispositivi di ricostituzione e 2 aghi 19 G 1

6.6 Istruzioni per la preparazione e l'uso

1. Procedere sempre in condizioni asettiche.

2. Rimuovere il cappuccio protettivo a strappo dal flacone di reteplase e pulire la chiusura in gomma con un batuffolo imbevuto di alcool.

3. Aprire la confezione contenente lo spinotto di ricostituzione, rimuovere il cappuccio protettivo dall'attacco Luer dello spinotto di ricostituzione.

4. Aprire la confezione contenente la siringa da 10 ml con cono Luer. Rimuovere il cappuccio del cono Luer dalla siringa e collegare la siringa allo spinotto di ricostituzione.

5. Rimuovere il cappuccio protettivo dalla punta dello spinotto di ricostituzione e perforare la chiusura di gomma del flacone di reteplase. Trasferire i 10 ml di diluente nel flacone di reteplase.

6. Per dissolvere il liofilizzato capovolgere delicatamente il flacone con il dispositivo di ricostituzione e la siringa ancora attaccata al flacone. NON AGITARE. La preparazione ricostituita si presenta come soluzione limpida e incolore.

7. Aspirare 10 ml di soluzione di reteplase nella siringa. Una piccola quantità di soluzione può rimanere nel flacone a causa del sovradossagio del volume.

8. Staccare la siringa dal dispositivo di ricostituzione e montare sulla stessa l'ago sterile. La dose è ora pronta per la somministrazione.

7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Galenus Mannheim GmbH
Sandhofer Str. 116
D-68298 Mannheim
Germania

8. NUMERO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE / DEL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO

ALLEGATO II

AUTORIZZAZIONE DI FABBRICAZIONE E CONDIZIONI
DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

A - TITOLARE/I DELL'AUTORIZZAZIONE / DELLE AUTORIZZAZIONI DI FABBRICAZIONE

Produttore della sostanza attiva:
Boehringer Mannheim GmbH, Nonnenwald 2, 82377 Penzberg (Repubblica federale tedesca).

Produttore del prodotto medicinale finito e dell'imballaggio e responsabile della distribuzione della confezione medicinale nello Spazio economico europeo:
Boehringer Mannheim GmbH, Sandhoffer Strasse 116, 68305 Mannheim (Repubblica federale tedesca).

Autorizzazione di fabbricazione rilasciata il 25 gennaio 1996 dal Regierungpeäsidium Karlsruhe (Repubblica federale tedesca).

B - CONDIZIONI O LIMITAZIONI DI FORNITURA E UTILIZZAZIONE

Prodotto medicinale soggetto a prescrizione medica non rinnovabile.

C - OBBLIGHI SPECIFICI DEL TITOLARE DI UN'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

La società è stata consultata (lettera del 21 maggio 1996) e si è impegnata a fornire all'EMEA, entro i termini specificati, le informazioni richieste dal CPMP.

- Le informazioni riguardano i seguenti punti riesame delle copie multiple dei plasmidi (entro il 15 dicembre 1996);
- distribuzione ponderale del DNA usato negli esperimenti di validazione: confronto con la distribuzione ponderale del DNA riscontrato nel processo di produzione (entro il 15 dicembre 1996);
- evidenza sperimentale o spiegazione che giustifichi la necessità di ampicillina e kanamicina nella precoltura (entro il 15 dicembre 1996);
- dati di conferma per i lotti rilavorati. In caso di rilavorazione la società si impegna ad effettuare studi di stabilità e a trasmettere le rispettive relazioni non appena disponibili;
- risultati del primo lotto commercializzato (entro il 15 dicembre 1996). Ulteriori risultati dei due lotti seguenti commercializzati (entro il 15 dicembre 1997);
- dati di stabilità biennale del prodotto finito (entro il 15 giugno 1996);
- limiti per il controllo in corso di lavorazione della biocarica prima della filtrazione effettuata durante il processo di rigenerazione (entro il 15 giugno 1996);
- informazioni sulla stabilità genetica durante la conservazione nelle banche di cellule (entro il 15 dicembre 1997);
- test di assenza di contaminazione nelle banche di cellule (mancano informazioni sul tempo di incubazione, la temperatura, i limiti di rilevamento e i controlli) (entro il 15 dicembre 1996);
- assenza di test sull'efficacia del frazionamento delle cellule del colibacillo di Escherichia (entro il 15 dicembre 1996);
- caratteristiche e descrizione del gel SP-650M TSK (entro il 15 dicembre 1996);

- dati originali dei grafici dose/risposta dello standard internazionale di reteplase (entro il 15 dicembre 1996);
- tempo di retenzione di certi peptidi nelle mappature trittiche (entro il 15 giugno 1996);
- dati sulle sostanze collegate alla fine della durata di conservazione del prodotto finito (entro il 15 giugno 1996);
- effetto delle forme deammidate dell'ingrediente attivo nel prodotto finito alla fine della durata di conservazione (entro il 15 giugno 1997 e il 15 dicembre 1997);
- effetto delle forme ossidate e deammidate del reteplase nei lotti utilizzati per i test clinici (entro il 15 giugno 1997);
- conformità dei metodi di sterilizzazione dell'ago di ricostituzione sterile con le monografie dell' E.P. (entro il 15 dicembre 1996)

ALLEGATO III

ETICHETTATURA E FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

A - ETICHETTATURA

Ecokinase 10 U

Etichetta interna

Ecokinase 10 U

Polvere per iniezione i.v. da ricostituire

10 U di reteplase

Usare immediatamente dopo la ricostituzione

Prep. N. Scad.

Galenus Mannheim GmbH, D-68298 Mannheim

Ecokinase 10 U

Etichetta esterna

Ecokinase 10 U

Polvere per iniezione endovenosa da ricostituire

Principio attivo: reteplase

Attivatore ricombinante del plasminogeno, agente trombolitico

1 flacone contiene: 10 U di reteplase in 1,16 g di polvere per iniezione. Altri componenti: arginina 871,0 mg, acido fosforico 268,6 mg e polisorbato 201,0 mg.
1 siringa preriempita contiene 10 ml di acqua per preparazioni iniettabili.

2 flaconi di polvere per iniezione
2 siringhe con solvente
2 dispositivi di ricostituzione
2 aghi 19G1

Usare immediatamente dopo la ricostituzione

Proteggere dalla luce

Conservare a + 2°C - + 25°C

Tenere fuori dalla portata dei bambini!

Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso

Autorizzazione all'immissione in commercio No:

Prep. N. Scad.

Galenus Mannheim GmbH, D-68298 Mannheim

B - FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

Informazioni per i pazienti - Leggere con attenzione

Ecokinase 10 U

Polvere per iniezione endovenosa da ricostituire

Composizione

- *Componenti farmacologicamente attivi*
  1 flacone contiene 10 U di reteplase in 1,16 g di liofilizzato

- *Altri componenti*
  Arginina, acido fosforico, polisorbato 20

1 siringa pre-riempita contiene 10 ml di acqua per preparazioni iniettabili

Forma farmaceutica e confezione

Polvere per iniezione endovenosa dopo dissoluzione nel solvente fornito (acqua per preparazioni iniettabili)

Una confezione di Ecokinase 10 U contiene 2 flaconi di polvere per iniezione, 2 siringhe di solvente, 2 dispositivi di ricostituzione e 2 aghi

Gruppo farmaco-terapeutico e tipo di attività

Reteplase (attivatore ricombinante del plasminogeno) è un farmaco finalizzato a dissolvere i coaguli di sangue e così favorire il ripristino del flusso di sangue nei vasi occlusi (=trombolisi).

Titolare dell' Autorizzazione alla Immissione in Commercio

Galenus Mannheim GmbH
Sandhofer Str. 116
D 68298 Mannheim
Germania

Produttore

Boehringer Mannheim GmbH
Sandhofer Str. 116
D 68298 Mannheim
Germania

Indicazione

Terapia trombolitica dell'infarto miocardico acuto (IMA) entro 12 ore dalla comparsa dei sintomi (dissoluzione dei coaguli di sangue che hanno provocato un infarto miocardico acuto per ostruzione delle arterie coronariche)

Controindicazioni

Poiché la terapia trombolitica aumenta il rischio di sanguinamento, Ecokinase 10 U è controindicato nelle situazioni seguenti:

- Predisposizione all'emorragia
- Somministrazione contemporanea di sostanze in grado di prevenire la coagulazione del sangue (anticoagulanti orali come ad esempio warfarin, cumarinici)
- Presenza di tumore al cervello, malformazione arterovenosa e/o dilatazione della parete vasale (aneurisma)
- Presenza di neoplasie con aumentato rischio di sanguinamento
- Anamnesi positiva per accidente cerebrovascolare (ad es. ictus)
- Recente (<10 giorni) massaggio cardiaco esterno vigoroso e prolungato
- Elevata pressione arteriosa grave, non controllata (ipertensione)
- Presenza di ulcera nello stomaco o nel duodeno
- Varici esofagee (frequentemente associate a cirrosi epatica)
- Grave insufficienza epatica o renale
- Infiammazione acuta del pancreas o del pericardio (membrana fibrosa che circonda il cuore), infiammazione batterica dell'endocardio (rivestimento interno del cuore)
- Disturbi alla retina causati dal diabete, o altre situazioni a livello oculare predisponenti il sanguinamento
- Entro un periodo di tre mesi da: episodi di sanguinamento clinicamente rilevanti, traumi gravi, interventi chirurgici importanti (ad es. impianto di bypass coronarico, trauma o intervento chirurgico intracranico o intraspinale), parto cesareo, biopsia d'organo o precedente puntura di vasi non comprimibili.

Avvertenze particolari e speciali precauzioni per l'uso

- **Sanguinamento**

La complicanza più comune incontrata durante la terapia con Ecokinase 10 U è il sanguinamento. Particolare attenzione deve essere posta a tutti i potenziali siti di emorragia (ad es. le sedi di iniezione arteriosa e venosa). Il trattamento concomitante con eparina può contribuire al sanguinamento.

Nelle seguenti condizioni i rischi della terapia con reteplase possono essere aumentati e devono essere attentamente valutati rispetto ai benefici attesi:

- Disturbi vascolari cerebrali
- Pressione arteriosa sistolica > 160 mmHg prima del trattamento
- Recente sanguinamento gastrointestinale o urogenitale (nei 10 giorni precedenti)

- Elevata probabilità di trombi a livello delle cavità sinistre del cuore (ad esempio in presenza di stenosi mitralica con fibrillazione atriale)

- Tromboflebite settica (infiammazione di una vena associata alla formazione di un trombo) o fistola arterovenosa occlusa in sede gravemente infetta

- Età avanzata, ossia sopra i 75 anni

- Qualsiasi altra condizione nella quale l'insorgenza di fenomeni emorragici costituisca un serio pericolo o possa essere difficilmente controllabile per la sua particolare sede

Ad oggi non sono disponibili dati sufficienti su pazienti con pressione arteriosa diastolica superiore a 100 mmHg prima del trattamento con Ecokinase 10 U.

- **Aritmie (ritmo cardiaco anormale)**

La terapia trombolitica può essere associata all'insorgenza di aritmie; di conseguenza devono essere prese adeguate precauzioni per il trattamento di queste ultime.

- **Ri-somministrazione**

Poiché attualmente non vi sono esperienze relative alla ri-somministrazione di Ecokinase 10 U, quest'ultima è sconsigliata. Tuttavia non è stata osservata formazione di anticorpi verso la molecola reteplase.

- **Gravidanza e allattamento**

Non vi sono esperienze con Ecokinase 10 U nelle donne in gravidanza. L'uso in gravidanza è controindicato ad eccezione di situazioni con pericolo di vita.

Non è noto se Ecokinase 10 U sia escreto nel latte materno. Il latte materno non dovrebbe essere utilizzato per almeno le prime 24 ore dalla terapia trombolitica.

- **Uso nei bambini**

Non sono state valutate la sicurezza e l'efficacia di Ecokinase 10 U nei bambini. Il trattamento dei bambini con Ecokinase 10 U è sconsigliato.

Interazioni

L'eparina e altre sostanze in grado di prevenire la coagulazione del sangue (anticoagulanti) così come i farmaci che modificano la funzionalità piastrinica (ad es. aspirina) possono incrementare il rischio di emorragia se somministrati prima, durante o dopo la terapia con Ecokinase 10 U.

Dose raccomandata e modalità di somministrazione

Ecokinase 10 U è di norma somministrato in ambiente ospedaliero. Il farmaco è fornito sotto forma di polvere per iniezione in flaconi. Il principio attivo viene ricostituito con il solvente contenuto nella siringa acclusa. La soluzione ricostituita deve essere utilizzata immediatamente.

La terapia con Ecokinase 10 U deve essere iniziata il più presto possibile dalla comparsa dei sintomi correlati con infarto miocardico acuto.

Ecokinase 10 U viene somministrato in due iniezioni endovenose separate, 10 + 10 U in doppio bolo, a 30 minuti di distanza l'una dall'altra. Ciascun bolo deve essere somministrato lentamente in non più di 2 minuti.

Secondo le istruzioni del medico, al fine di ridurre il rischio di riocclusione (ritrombosi) devono essere somministrate eparina (in genere 5000 U.I. iniettata in bolo seguita da una infusione di 1000 U.I. per ora) ed aspirina (dose iniziale di 250 - 350 mg seguita da 75 - 150 mg/die) in concomitanza e successivamente alla somministrazione di Ecokinase 10 U.

Sovradosaggio

In caso di sovradosaggio può essere maggiore il rischio di emorragia.

Effetti indesiderati

- Emorragia (sanguinamento)

La reazione avversa più frequente associata al trattamento con Ecokinase 10 U è rappresentata dall'emorragia, prevalentemente nella sede d'iniezione, occasionalmente nel tratto gastrointestinale (stomaco, intestino), a livello gengivale o urogenitale; il sanguinamento pericardico, retroperitoneale, l'emorragia cerebrale e nasale sono stati osservati raramente (ciascuno in meno del 1% dei casi). La pressione arteriosa sistolica superiore a 160 mmHg prima della trombolisi con reteplase è stata associata ad un maggior rischio di emorragia cerebrale. Solo raramente sono state necessarie trasfusioni di sangue.

- Cardiovascolari

Come con altri agenti trombolitici utilizzati nel trattamento dell'infarto miocardico acuto, sono stati occasionalmente osservati disturbi rilevanti del ritmo cardiaco ed ipotensione.

- Ipersensibilità

Raramente sono state segnalate reazioni allergiche. Nel corso di uno studio clinico, in un caso è stata osservata una grave reazione di ipersensibilità (reazione di tipo anafilattico).

Nel caso si verifichino effetti indesiderati, in particolare se non descritti nel presente foglietto, i pazienti sono invitati ad informare il proprio medico o il farmacista.

Periodo di validità

La validità dei flaconi è stampata sull'astuccio e sulle etichette. Non utilizzare i flaconi dopo tale data! La soluzione, una volta ricostituita secondo le istruzioni, deve essere utilizzata immediatamente. La stabilità chimica è stata dimostrata per 4 ore.

Precauzioni particolari per la conservazione

La polvere per iniezione deve essere protetta dall'eccessiva esposizione alla luce durante periodi prolungati di conservazione.

Data delle informazioni

Istruzioni per la preparazione e l'uso

1. Procedere sempre in condizioni asettiche.

2. Rimuovere il cappuccio protettivo a strappo dal flacone di Ecokinase 10 U e pulire la chiusura in gomma con un batuffolo imbevuto di alcool.

3. Aprire la confezione contenente lo spinotto di ricostituzione, rimuovere il cappuccio protettivo dall'attacco Luer dello spinotto di ricostituzione.

4. Aprire la confezione contenente la siringa da 10 ml con cono Luer. Rimuovere il cappuccio del cono Luer dalla siringa e collegare la siringa allo spinotto di ricostituzione.

5. Rimuovere il cappuccio protettivo dalla punta dello spinotto di ricostituzione e perforare la chiusura di gomma del flacone di reteplase. Trasferire i 10 ml di diluente nel flacone di reteplase.

6. Per dissolvere il liofilizzato, capovolgere delicatamente il flacone con il dispositivo di ricostituzione e la siringa ancora attaccata al flacone. NON AGITARE. La preparazione ricostituita si presenta come soluzione limpida e incolore.

7. Aspirare 10 ml di soluzione di Ecokinase 10 U nella siringa. Una piccola quantità di soluzione può rimanere nel flacone a causa del sovradosaggio del volume.

8. Staccare la siringa dal dispositivo di ricostituzione e montare sulla stessa l'ago sterile. La dose è ora pronta per la somministrazione endovenosa.

Altre informazioni

Per qualsiasi informazione sul prodotto, contattare il rappresentante locale del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Belgique/Belgi‘:	Avenue des Croix de Guerre 90, Oorlogskruisenlaan 90, 1120 Bruxelles - Brussel, Tel.: +32 2-247 47 47
Danmark:	Bogeskovvej 9, 3490 Kvistgard, Tel.: +45 49 13 80 62
Deutschland:	Sandhofer Str. 116, 68305 Mannheim, Tel.: +49 621-759-0
Ελλάδα:	Τσόχα 15-17, 115 10 Αθήνα, Τηλ.: +30 1 64 45 612
Espana:	Copernico, 60 y 61-63, 08006 Barcelona, Tel.: +351 3 201 44 111
France:	89, bd Franklin Roosevelt, 92563 Rueil-Malmaison Cedex, Tel.: +33 1 47 14 89 01
Ireland:	Simpson Parkway/Kirkton Campus, Livingston EH54 7BH, Tel.: +44 1506 412512
Italia:	Via S. Uguzzone, 5, 20126 Milano, Tel.: +39 2-25281
Luxembourg:	Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Tel.: +49 621 759 0
Nederland:	Markerkant 10-13, 1314 AN Almere, Tel.: +31 36-5394911
Oesterreich:	Engelhorngasse 3, 1211 Wien XX, Tel.: +43 1-27787-0
Portugal:	Rua da Barruncheira, 6, Carnaxide, Apartado 46, 2796 Linda-a-Velha, Tel.: +351 1 417 17 17
Suomi:	Orionintie 1, 02200 Espoo, PL 65, 02101 Espoo, Puh: +358 90 4291
Sverige:	Karlsbodevaegen 30, 161 26 Bromma, Tel.: +46 8 98 81 50
United Kingdom:	Simpson Parkway/Kirkton Campus, Livingston EH54 7BH, Telephone: +44 1506 412512

Tenere tutti i medicinali fuori dalla portata dei bambini.

98A0717

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 gennaio 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa La Quercia - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Castelli Calepio, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 26 febbraio 1997 effettuata nei confronti della società cooperativa edilizia «Cooperativa La Quercia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Castelli Calepio (Bergamo), dalle quali si rileva che l'Ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli artt. 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Cooperativa La Quercia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Castelli Calepio (Bergamo), costituita per rogito notaio dott. Sergio Ambrosetti in data 6 novembre 1981, rep. n. 1215, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Danilo Beretta nato a Bergamo il 18 febbraio 1995 ed ivi residente in via Gasperini 9/a ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A0948

DECRETO 22 gennaio 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa a responsabilità limitata Futura '86», in Busto Arsizio, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Vista la sentenza in data 15 novembre 1996 con la quale il Tribunale di Busto Arsizio ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa edilizia «Società cooperativa a responsabilità limitata Futura '86», con sede in Busto Arsizio (Varese);

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli artt. 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Società cooperativa a responsabilità limitata Futura '86», con sede in Busto Arsizio (Varese), costituita per rogito notaio dott. Marco Novara in data 23 ottobre 1986, rep. n. 3992, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Edoardo Porrini, nato a Brebbia (Varese) il 10 febbraio 1940, con studio in Varese, via Vittorio Veneto, 11, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A0949

DECRETO 26 gennaio 1998.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Solidarietà», in Mesagne.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/75;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 30 ottobre 1997;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa produzione lavoro «Solidarietà», con sede in Mesagne, costituita per rogito dottore Egidio Ferrara in data 1° novembre 1985, repertorio n. 1533, registro società 9255, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 2416/217.125.

Brindisi, 26 gennaio 1998

Il direttore: MARZO

98A0888

DECRETO 26 gennaio 1998.

Scioglimento della società cooperativa mista «Ascom fidi immobiliare», in Brindisi.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/75;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 30 ottobre 1997;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa mista «Ascom fidi immobiliare», con sede in Brindisi, costituita per rogito dottore Roberto Nicoletta in data 23 ottobre 1980, repertorio n. 63126, registro società 2274, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1178/180.028.

Brindisi, 26 gennaio 1998

Il direttore: MARZO

98A0889

DECRETO 26 gennaio 1998.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Ortofrutticola Messapica», in Mesagne.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/75;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 30 ottobre 1997;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa agricola «Ortofrutticola Messapica», con sede in Mesagne, costituita per rogito dottore Ernesto Narciso in data 13 ottobre 1986, repertorio n. 21607, registro società 4329, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1729/222.752.

Brindisi, 26 gennaio 1998

Il direttore: MARZO

98A0890

DECRETO 26 gennaio 1998.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Eco verde», in Brindisi.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/75;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 30 ottobre 1997;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa produzione lavoro «Eco verde», con sede in Brindisi, costituita per rogito dottore Michele Errico in data 24 gennaio 1990, repertorio n. 13539, registro società 5995, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 2069/246.471.

Brindisi, 26 gennaio 1998

Il direttore: MARZO

98A0891

DECRETO 26 gennaio 1998.

Scioglimento della società cooperativa agricola «La Ripresa», in Mesagne.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/75;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 30 ottobre 1997;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa agricola «La Ripresa», con sede in Mesagne, costituita per rogito dott. Ernesto Narciso in data 31 ottobre 1985, repertorio n. 20026, registro società 3825, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1602/214.889.

Brindisi, 26 gennaio 1998

Il direttore: MARZO

98A0892

DECRETO 26 gennaio 1998.

Scioglimento della società cooperativa di consumo «A.C.L.I. Marino Carboni», in Torre S. Susanna.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/75;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 30 ottobre 1997;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa consumo «A.C.L.I. Marino Carboni», con sede in Torre S. Susanna, costituita per rogito dott. Luigi Colucci in data 11 settembre 1985, repertorio n. 131485, registro società 9802, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1598/214.593.

Brindisi, 26 gennaio 1998

Il direttore: MARZO

98A0893

DECRETO 26 gennaio 1998.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Difesa sociale», in Francavilla Fontana.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/75;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 30 ottobre 1997;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa produzione lavoro «Difesa sociale», con sede in Francavilla Fontana, costituita per rogito dott. Vincenzo Raiola in data 17 febbraio 1986, repertorio n. 5576, registro società 4038, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1667/218.088.

Brindisi, 26 gennaio 1998

Il direttore: MARZO

98A0894

DECRETO 26 gennaio 1998.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «SS. Maria della Fontana», in Francavilla Fontana.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/75;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 30 ottobre 1997;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa produzione lavoro «SS. Maria della Fontana», con sede in Francavilla Fontana, costituita per rogito dott. Bruno Romano Cafaro in data 21 novembre 1987, repertorio n. 14233, registro società 5000, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1753/223.854.

Brindisi, 26 gennaio 1998

Il direttore: MARZO

98A0895

DECRETO 26 gennaio 1998.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Res Rustica», in Latiano.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/75;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 30 ottobre 1997;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa agricola «Res Rustica», con sede in Latiano, costituita per rogito dott. Vincenzo Loiacono in data 12 giugno 1987, repertorio n. 240108, registro società 4766, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1843/228.003.

Brindisi, 26 gennaio 1998

Il direttore: MARZO

98A0896

DECRETO 26 gennaio 1998.

Scioglimento della società cooperativa di consumo «Ristobrin», in Brindisi.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/75;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 30 ottobre 1997;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa consumo «Ristobrin», con sede in Brindisi, costituita per rogito dott. Ernesto Narciso in data 4 novembre 1986, repertorio n. 21716, registro società 4382, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1755/224.016.

Brindisi, 26 gennaio 1998

Il direttore: MARZO

98A0897

DECRETO 26 gennaio 1998.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Oleificio coop. Santo Magno», in Ostuni.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/75;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 30 ottobre 1997;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa agricola «Oleificio coop. Santo Magno», con sede in Ostuni, costituita per rogito dott. Luigi Colucci in data 8 novembre 1975, repertorio n. 112293, registro società 1350, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 760/142.741.

Brindisi, 26 gennaio 1998

Il direttore: MARZO

98A0898

DECRETO 26 gennaio 1998.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Novanta», in Brindisi.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/75;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 30 ottobre 1997;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa agricola «Novanta», con sede in Brindisi, costituita per rogito dott. Ernesto Narciso in data 9 gennaio 1990, repertorio n. 4015, registro società 5975, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. numero 2082/246.964.

Brindisi, 26 gennaio 1998

Il direttore: MARZO

98A0899

DECRETO 26 gennaio 1998.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Studium», in Torre S. Susanna.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/75;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 30 ottobre 1997;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa produzione lavoro «Studium», con sede in Torre S. Susanna, costituita per rogito dottore Aldo Perrone in data 12 febbraio 1982, repertorio n. 2773, registro società 2624, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 2321/272.465.

Brindisi, 26 gennaio 1998

Il direttore: MARZO

98A0900

DECRETO 26 gennaio 1998.

Scioglimento della società cooperativa agricola «L'Unione», in Mesagne.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/75;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 30 ottobre 1997;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa agricola «L'Unione», con sede in Mesagne, costituita per rogito dott. Aldo Perrone in data 30 novembre 1985, repertorio n. 5141, registro società 3895, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. numero 1657/217.670.

Brindisi, 26 gennaio 1998

Il direttore: MARZO

98A0901

DECRETO 26 gennaio 1998.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Consorzio pugliese cooperative ortofrutticole - Cooperortofrutta», in Brindisi.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/75;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 30 ottobre 1997;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa agricola «Consorzio pugliese cooperative ortofrutticole - Cooperortofrutta», con sede in Brindisi, costituita per rogito dott. Ernesto Narciso in data 4 febbraio 1980, repertorio n. 11652, registro società 2102, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1094/173.625.

Brindisi, 26 gennaio 1998

Il direttore: MARZO

98A0902

DECRETO 27 gennaio 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Iride», in Pomezia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze della relazione ispettiva del 6 giugno 1996 eseguita dalla Direzione provinciale del lavoro di Roma nei confronti della società cooperativa edilizia «Iride», con sede in Pomezia (Roma), la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'Ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Iride», con sede in Pomezia (Roma), costituita per rogito notaio Elio Casalino in data 27 ottobre 1988 rep. 2736, reg. soc. 511/89, tribunale di Roma, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992.

Art. 2.

Il dott. Lorenzo Donato nato a Roma l'8 maggio 1955 e residente in Roma via G. Marconi, 126, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A0950

DECRETO 27 gennaio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Grunaco», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze della relazione ispettiva del 22 settembre 1994 eseguita dalla Direzione provinciale del lavoro di Roma nei confronti della società cooperativa «Grunaco», con sede in Roma, la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Preso atto che l'Ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Grunaco», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Renato Bissi in data 18 aprile 1984, rep. 13299, reg. soc. 2115/85, tribunale di Roma, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il dott. Marco Di Pasquale nato a Montorio al Vomano (Teramo) il 26 novembre 1964 e residente in Monterotondo (Roma) via Cicervacchio, 7/C, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A0951

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 15 dicembre 1997.

Disposizioni in materia di distretti di pesca.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, modificata dalla legge 25 agosto 1988, n. 381, recante la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto l'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, che prevede che il Ministro per le politiche agricole, al fine di regolare lo sforzo di pesca sulla base della consistenza delle risorse biologiche del mare, tenuto conto delle indicazioni contenute nella prima parte del piano nazionale della pesca, stabilisca, con proprio decreto, il numero massimo delle licenze di pesca, suddivise a seconda delle zone di pesca, degli attrezzi utilizzati, delle specie catturabili, della distanza della costa, nonché adotti eventuali misure di riduzione del numero delle licenze oppure di modifica delle zone di pesca, delle specie o delle attrezzature consentite;

Considerato che il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura, si prefigge l'obiettivo generale di proteggere e conservare le risorse acquatiche marine vive disponibili ed accessibili, nonché di assicurarne lo sfruttamento razionale e responsabile su base sostenibile contribuendo a garantire un durevole equilibrio tra conservazione e gestione delle risorse e sforzo di pesca;

Visto il Regolamento (CEE) n. 1626/94 del Consiglio del 27 giugno 1994, che istituisce misure tecniche di conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo;

Visto il proprio decreto 24 marzo 1997 concernente l'adozione del quinto piano triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura 1997-99;

Visto il proprio decreto 31 luglio 1997 recante disposizioni in materia di licenze di pesca;

Considerato che il citato piano triennale prevede, tra gli strumenti di intervento per la realizzazione dei previsti obiettivi, una gestione programmata delle licenze di pesca e la istituzione, anche in via sperimentale, dei distretti di pesca;

Ritenuta l'opportunità che il sottocomitato per le licenze di pesca, istituito con il decreto ministeriale 31 luglio 1997 dinanzi citato, si occupi anche della materia dei distretti di pesca;

Decreta:

Art. 1.

1. Le disposizioni del decreto ministeriale 31 luglio 1997, in materia di licenze di pesca, si applicano fino al 30 giugno 1998.

Art. 2.

1. Il sottocomitato per le licenze di pesca costituito con decreto ministeriale 31 luglio 1997, è integrato dai signori: Battista Tamponi, Biagio De Candia, Pietro Paolo Menzietti e Giampaolo Buonfiglio.

2. Il sottocomitato di cui al comma 1, oltre ai compiti previsti dal decreto ministeriale 31 luglio 1997, elabora, entro il 30 aprile 1998, conformemente agli indirizzi ed agli obiettivi del piano triennale, proposte in ordine alla istituzione dei distretti di pesca.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 5

98A0870

DECRETO 26 gennaio 1998.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Latina.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e provincie autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Lazio degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

tromba d'aria 14 settembre 1997 nella provincia di Latina;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate provincie, per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Latina: tromba d'aria del 14 settembre 1997, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio del comune di Fondi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 1998

Il Ministro: PINTO

98A0903

DECRETO 26 gennaio 1998.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Como.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la delibera della regione Lombardia n. 20788 del 22 novembre 1996, concernente la proposta di declaratoria della grandinata del 20 giugno 1996 in provincia di Como, adottata oltre i termini di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 185/1992 e successive modifiche;

Vista la successiva delibera di rettifica del 28 novembre 1997, n. 32726, e gli atti tecnici allegati da cui risulta

che gli eventi dannosi si sono protratti anche successivamente nel medesimo territorio e sulle stesse colture, concludendosi con il nubifragio del 27 agosto 1996;

Ritenuto di accogliere la proposta di declaratoria del nubifragio del 27 agosto 1996 dal momento che l'intervenuta rettifica riconduce la deliberazione della proposta di delimitazione nei termini di legge;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale del nubifragio del 27 agosto 1996, per effetto dei danni alle produzioni e alle strutture nei sottoelencati territori agricoli della provincia di Como, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c)* e *d)*, nei territori dei comuni di Como, San Fermo della Battaglia, Maslianico, Cernobbio, Blevio, Brunate, Tavernerio, Albavilla, Albese con Cassano, Montorfano, Orsenigo, Erba, Ponte Lambro, Parè, Cavallasca, Eupilio, Capiago, Merone;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nei territori dei comuni di Como, San Fermo della Battaglia, Maslianico, Cernobbio, Tavernerio, Albavilla, Montorfano, Orsenigo, Erba, Ponte Lambro, Parè, Cavallasca, Eupilio, Capiago, Merone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 1998

Il Ministro: PINTO

98A0904

DECRETO 26 gennaio 1998.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Avellino, Napoli e Salerno.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 1° aprile 1997 al 31 ottobre 1997 nella provincia di Salerno;

venti impetuosi dal 28 ottobre 1997 al 30 ottobre 1997 nella provincia di Napoli;

piogge alluvionali dal 7 novembre 1997 al 13 novembre 1997 nella provincia di Avellino;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province, per effetto dei danni alle produzioni, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Avellino: piogge alluvionali del 7 novembre 1997, del 13 novembre 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Avella, Lauro, Mercogliano, Monteforte Irpino, Moschiano, Mugnano del Cardinale, Ospedaletto d'Alpinolo, Quadrelle, Quindici, Sirignano, Sperone, Taurano.

Napoli: venti impetuosi dal 28 ottobre 1997 al 30 ottobre 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c)* e *d)*, nel territorio dei comuni di Palma Campania, Roccarainola.

Salerno: siccità dal 1° aprile 1997 al 31 ottobre 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c)* e

d), nel territorio dei comuni di Albanella, Alfano, Altavilla Silentina, Aquara, Ascea, Atena Lucana, Auletta, Bellosguardo, Buccino, Buonabitacolo, Caggiano, Camerota, Campagna, Campora, Cannalonga, Capaccio, Casalbuono, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Castel San Lorenzo, Castelcivita, Castelnuovo Cilento, Castelnuovo di Conza, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, Cicerale, Colliano, Controne, Contursi Terme, Corleto Monforte, Cuccaro Vetere, Felitto, Futani, Gioi, Giungano, Laurino, Laurito, Laviano, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Monte San Giacomo, Monteforte Cilento, Montesano sulla Marcellana, Morigerati, Novi Velia, Oliveto Citra, Ottati, Padula, Palomonte, Perito, Pertosa, Petina, Piaggine, Polla, Pollica, Postiglione, Ricigliano, Roccadaspide, Roccagloriosa, Rofrano, Romagnano al Monte, Roscigno, Sacco, Sala Consilina, Salento, Salvitelle, San Giovanni a Piro, San Gregorio Magno, San Mauro la Bruca, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant'Angelo a Fasanella, Sant'Arsenio, Santa Marina, Santomenna, Sanza, Sapri, Sassano, Serre, Sicignano degli Alburni, Stio, Teggiano, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Trentinara, Vallo della Lucania, Valva, Vibonati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 1998

Il Ministro: PINTO

98A0905

DECRETO 26 gennaio 1998.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Catania e Siracusa.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 19 agosto 1997 al 20 agosto 1997 nella provincia di Catania;

grandinate 30 ottobre 1997 nella provincia di Catania;

grandinate dal 30 ottobre 1997 al 31 ottobre 1997 nella provincia di Siracusa;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Catania:

grandinate del 19 agosto 1997, del 20 agosto 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c)* e *d)*, nel territorio dei comuni di Mascali, Sant'Alfio, Santa Venerina, Zafferana Etnea;

grandinate del 30 ottobre 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)* ed *e)*, nel territorio del comune di Mineo;

Siracusa: grandinate del 30 ottobre 1997, del 31 ottobre 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c)* e *d)*, nel territorio del comune di Lentini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 1998

Il Ministro: PINTO

98A0906

DECRETO 26 gennaio 1998.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Trento.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590; estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della provincia autonoma di Trento degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 18 luglio 1997 al 17 agosto 1997 nella provincia di Trento;

Accertata l'esistenze del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alla produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Trento: grandinate del 18 luglio 1997, del 29 luglio 1997, del 17 agosto 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *f), g)*, nel territorio dei comuni di Arco, Bleggio Inferiore, Borgo Valsugana, Bosentino, Calavino, Cavedine, Dro, Isera, Lasino, Lomaso, Mori, Nogaredo, Pergine Valsugana, Pomarolo, Riva del Garda, Ronzo-Chienis, Stenico, Tenno, Terlago, Trento, Vigolo Vattaro, Villa Lagarina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 1998

Il Ministro: PINTO

98A0907

DECRETO 26 gennaio 1998.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Bergamo e Brescia.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992; n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Lombardia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 23 giugno 1997 al 30 giugno 1997 nella provincia di Brescia;

piogge alluvionali dal 26 giugno 1997 al 30 giugno 1997 nella provincia di Bergamo;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture interaziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Bergamo: piogge alluvionali dal 26 giugno 1997 al 30 giugno 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lett. *a),* nel territorio dei comuni di Albino, Alzano Lombardo, Boltiere, Carobbio degli Angeli, Levate, Ranica, Spirano, Verdellino, Villa di Serio.

Brescia:

piogge alluvionali dal 23 giugno 1997 al 30 giugno 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lett. *a),* nel territorio dei comuni di Berzo Demo, Braone, Breno, Capo di Ponte, Castenedolo, Cimbergo, Comezzano-Cizzago, Lonato, Losine, Malegno, Mazzano, Montichiari, Niardo, Ossimo, Paisco Loveno, Palazzolo sull'Oglio, Piancogno, Pontoglio, Prestine, Rezzato, Rudiano, Saviore dell'Adamello, Urago d'Oglio, Verolavecchia, Visano;

piogge alluvionali dal 23 giugno 1997 al 30 giugno 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b),* nel territorio dei comuni di Pezzaze, Saviore dell'Adamello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 1998

Il Ministro: PINTO

98A0908

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 22 gennaio 1998.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Ravenna, in Ravenna.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Ravenna, con sede in Ravenna;

Vista la delibera del 18 dicembre 1997 con la quale l'assemblea dei soci della fondazione, su proposta del consiglio di amministrazione, ha approvato la modifica dell'art. 2.1 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica riguardante l'art. 2.1 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Ravenna, con sede in Ravenna, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 1998

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

ALLEGATO

Art. 2.

2.1. *La Fondazione persegue scopi di interesse pubblico e di utilità sociale.* La Fondazione opera in prevalenza attraverso la definizione di propri programmi e progetti di intervento, da realizzare direttamente o anche con la collaborazione di altri soggetti interessati, preminentemente nei settori della ricerca scientifica, della istruzione, dell'arte, della sanità e del volontariato.

Nella continuità dello scopo originario e con riferimento principale al territorio nel quale ha operato la Cassa di risparmio di Ravenna, la Fondazione mantiene inoltre le finalità di assistenza, di beneficienza e di tutela della categorie sociali più deboli *nonché quelle di pubblica utilità,* attraverso le iniziative di volta in volta ritenute più idonee *a promuovere lo sviluppo economico e sociale.*

Al fine di dare organicità ai criterei per l'assegnazione dei fondi ai diversi settori d'intervento e per la scelta dei singoli progetti da finanziare, adotta uno specifico regolamento.

(Omissis).

98A0867

DECRETO 6 febbraio 1998.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni (prima tranche) e trecentosessantacinque giorni (seconda tranche) relativi all'emissione del 30 gennaio 1998.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1997, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, recante modifiche all'art. 7 del su citato decreto 15 settembre 1997;

Visti i propri decreti del 22 gennaio 1998 che hanno disposto per il 30 gennaio 1998 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni (prima tranche) e trecentosessantacinque giorni (seconda tranche) senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 15 settembre 1997 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 gennaio 1998;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 30 gennaio 1998 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le due tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 gennaio 1998 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,27 per la prima tranche dei B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 95,21 per la seconda tranche dei B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, ammonta a L. 272.513.970.000 per la prima tranche dei titoli a centottantadue giorni con scadenza 31 luglio 1998; quella gravante sul corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1999 ammonta a L. 574.539.795.000 per la seconda tranche dei titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 gennaio 1999.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a lire 96,59 per la prima tranche dei B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 93,95 per la seconda tranche dei B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 1998

p. *Il direttore generale:* LA VIA

98A0955

DECRETO 6 febbraio 1998.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a ottantotto giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1997 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, recante modifiche all'art. 7 del su citato decreto 15 settembre 1997;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 453, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, che fissa in miliardi 64.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 30 gennaio 1998 è pari a 607 miliardi;

Decreta:

Per il 16 febbraio 1998 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a ottantotto giorni con scadenza il 15 maggio 1998 fino al limite massimo in valore nominale di lire 9.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1998.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 13 e 14 del decreto 15 settembre 1997 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 11 febbraio 1998, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 15 settembre 1997.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 1998

p. *Il direttore generale:* LA VIA

98A0956

DECRETO 6 febbraio 1998.

Emissione della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1997 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, recante modifiche all'art. 7 del su citato decreto 15 settembre 1997;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 453, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, che fissa in miliardi 64.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 30 gennaio 1998 è pari a 607 miliardi;

Decreta:

Per il 16 febbraio 1998 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni, con durata residua di centosessantacinque giorni e con scadenza il 31 luglio 1998 fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1998.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 13 e 14 del decreto 15 settembre 1997 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 11 febbraio 1998, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 15 settembre 1997.

Il presente decreto verra inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 1998

p. *Il direttore generale:* LA VIA

98A0957

DECRETO 6 febbraio 1998.

Emissione della prima tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1997 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, recante modifiche all'art. 7 del su citato decreto 15 settembre 1997;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 453, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, che fissa in miliardi 64.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 30 gennaio 1998 è pari a 607 miliardi;

Decreta:

Per il 16 febbraio 1998 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, della prima tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 15 febbraio 1999 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'eserczio finanziario 1999.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 13 e 14 del decreto 15 settembre 1997 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 11 febbraio 1998, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 15 settembre 1997.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 1998

p. *Il direttore generale:* LA VIA

98A0958

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 gennaio 1998.

Autorizzazione all'Istituto italiano del marchio di qualità, in Milano, al rilascio di certificazioni CE per gli ascensori, ai sensi della direttiva n. 95/16/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva n. 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la circolare del Ministero dell'industria del 29 maggio 1997, n. 157404, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1997, che consente agli operatori economici del settore di sottoporre volontariamente i propri prodotti al nuovo regime di certificazione in vigore dal 1° luglio 1997;

Vista l'istanza con la quale l'Istituto italiano del marchio di qualità, con sede in Milano, via Quintiliano n. 43, in forza dell'art. 9 della citata direttiva n. 95/16/CE, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;

Rilevato che la documentazione allegata all'istanza è conforme a quanto riportato nella citata circolare del Ministero dell'industria 29 maggio 1997, n. 157404;

Considerato che sulla base delle dichiarazioni contenute nella documentazione presentata l'organismo soddisfa ai requisiti minimi previsti in allegato VII della direttiva n. 95/16/CE;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto italiano del marchio di qualità è autorizzato in via provvisoria al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati alla direttiva n. 95/16/CE di seguito elencati:

allegato V: Esame CE del tipo (modulo B);

allegato VI: Esame finale;

allegato VIII: Garanzia qualità prodotti (modulo E);

allegato IX: Garanzia qualità totale componenti (modulo H);

allegato X: Verifica di unico prodotto (modulo G);

allegato XI: Conformità al tipo con controllo per campione (modulo C);

allegato XII: Garanzia qualità prodotti per gli ascensori (modulo E);

allegato XIII: Garanzia qualità totale dell'ascensore (modulo H);

allegato XIV: Garanzia qualità produzione (modulo D).

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli della direttiva n. 95/16/CE.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità fino all'emanazione delle disposizioni attuative della direttiva n. 95/16/CE.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.

3. Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che professionale, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato. Nei casi di particolare gravità si procede alla revoca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 1998

Il direttore generale: VISCONTI

98A0909

DECRETO 28 gennaio 1998.

Autorizzazione all'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l., in Rho, al rilascio di certificazioni CE per gli ascensori, ai sensi della direttiva n. 95/16/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva n. 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la circolare del Ministero dell'industria del 29 maggio 1997, n. 157404, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1997, che consente agli operatori economici del settore di sottoporre volontariamente i propri prodotti al nuovo regime di certificazione in vigore dal 1° luglio 1997;

Vista l'istanza con la quale l'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l., con sede in Rho (Milano), via Moscova n. 11, in forza dell'art. 9 della citata direttiva n. 95/16/CE, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;

Rilevato che la documentazione allegata all'istanza è conforme a quanto riportato nella citata circolare del Ministero dell'industria 29 maggio 1997, n. 157404;

Considerato che sulla base delle dichiarazioni contenute nella documentazione presentata l'organismo soddisfa ai requisiti minimi previsti in allegato VII della direttiva n. 95/16/CE;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l., è autorizzato in via provvisoria al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati alla direttiva n. 95/16/CE di seguito elencati:

allegato V: Esame CE del tipo (modulo B);

allegato VI: Esame finale;

allegato VIII: Garanzia qualità prodotti (modulo E);

allegato IX: Garanzia qualità totale componenti (modulo H);

allegato X: Verifica di unico prodotto (modulo G);

allegato XI: Conformità al tipo con controllo per campione (modulo C);

allegato XII: Garanzia qualità prodotti per gli ascensori (modulo E);

allegato XIII: Garanzia qualità totale dell'ascensore (modulo H);

allegato XIV: Garanzia qualità produzione (modulo D).

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli della direttiva n. 95/16/CE.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità fino all'emanazione delle disposizioni attuative della direttiva n. 95/16/CE.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.

3. Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che professionale, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato. Nei casi di particolare gravità si procede alla revoca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 1998

Il direttore generale: VISCONTI

98A0910

DECRETO 28 gennaio 1998.

Autorizzazione all'Italcert - Consorzio per la certificazione istituto ricerca Breda, Tüv Italia, Tüv Baviera, in Milano, al rilascio di certificazioni CE per gli ascensori, ai sensi della direttiva n. 95/16/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva n. 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la circolare del Ministero dell'industria del 29 maggio 1997, n. 157404, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1997, che consente agli operatori economici del settore di sottoporre volontariamente i propri prodotti al nuovo regime di certificazione in vigore dal 1° luglio 1997;

Vista l'istanza con la quale l'Italcert - Consorzio per la certificazione istituto ricerche Breda, Tüv Italia, Tüv Baviera, con sede in Milano, viale Sarca n. 336, in forza dell'art. 9 della citata direttiva n. 95/16/CE, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;

Rilevato che la documentazione allegata all'istanza è conforme a quanto riportato nella citata circolare del Ministero dell'industria 29 maggio 1997, n. 157404;

Considerato che sulla base delle dichiarazioni contenute nella documentazione presentata l'organismo soddisfa ai requisiti minimi previsti in allegato VII della direttiva n. 95/16/CE;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Italcert - Consorzio per la certificazione istituto ricerche Breda, Tüv Italia, Tüv Baviera, è autorizzato in via provvisoria al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati alla direttiva n. 95/16/CE di seguito elencati:

allegato V: Esame CE del tipo (modulo B);

allegato VI: Esame finale;

allegato VIII: Garanzia qualità prodotti (modulo E);

allegato IX: Garanzia qualità totale componenti (modulo H);

allegato X: Verifica di unico prodotto (modulo G);

allegato XI: Conformità al tipo con controllo per campione (modulo C);

allegato XII: Garanzia qualità prodotti per gli ascensori (modulo E);

allegato XIII: Garanzia qualità totale dell'ascensore (modulo H);

allegato XIV: Garanzia qualità produzione (modulo D).

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli della direttiva n. 95/16/CE.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità fino all'emanazione delle disposizioni attuative della direttiva n. 95/16/CE.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.

3. Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che professionale, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato. Nei casi di particolare gravità si procede alla revoca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 1998

Il direttore generale: VISCONTI

98A0911

DECRETO 28 gennaio 1998.

Autorizzazione all'Agenzia nazionale certificazione componenti e prodotti S.r.l., in Milano, al rilascio di certificazioni CE per gli ascensori, ai sensi della direttiva n. 95/16/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva n. 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la circolare del Ministero dell'industria del 29 maggio 1997, n. 157404, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1997, che consente agli operatori economici del settore di sottoporre volontariamente i propri prodotti al nuovo regime di certificazione in vigore dal 1° luglio 1997;

Vista l'istanza con la quale l'Agenzia nazionale certificazione componenti e prodotti S.r.l., con sede in Milano, via Bronzino n. 3, in forza dell'art. 9 della citata direttiva n. 95/16/CE, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;

Rilevato che la documentazione allegata all'istanza è conforme a quanto riportato nella citata circolare del Ministero dell'industria 29 maggio 1997, n. 157404;

Considerato che sulla base delle dichiarazioni contenute nella documentazione presentata l'organismo soddisfa ai requisiti minimi previsti in allegato VII della direttiva n. 95/16/CE;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Agenzia nazionale certificazione componenti e prodotti S.r.l., è autorizzato in via provvisoria al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati alla direttiva n. 95/16/CE di seguito elencati:

allegato V: Esame CE del tipo (modulo B);

allegato VI: Esame finale;

allegato VIII: Garanzia qualità prodotti (modulo E);

allegato IX: Garanzia qualità totale componenti (modulo H);

allegato X: Verifica di unico prodotto (modulo G);

allegato XI: Conformità al tipo con controllo per campione (modulo C);

allegato XII: Garanzia qualità prodotti per gli ascensori (modulo E);

allegato XIII: Garanzia qualità totale dell'ascensore (modulo H);

allegato XIV: Garanzia qualità produzione (modulo D).

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli della direttiva n. 95/16/CE.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità fino all'emanazione delle disposizioni attuative della direttiva n. 95/16/CE.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.

3. Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che professionale, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato. Nei casi di particolare gravità si procede alla revoca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 1998

Il direttore generale: VISCONTI

98A0912

DECRETO 28 gennaio 1998.

Autorizzazione al Registro italiano navale, in Genova, al rilascio di certificazioni CE per gli ascensori, ai sensi della direttiva n. 95/16/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva n. 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la circolare del Ministero dell'industria del 29 maggio 1997, n. 157404, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1997, che consente agli operatori economici del settore di sottoporre volontariamente i propri prodotti al nuovo regime di certificazione in vigore dal 1° luglio 1997;

Vista l'istanza con la quale il Registro italiano navale, con sede in Genova, via Corsica n. 12, in forza dell'art. 9 della citata direttiva n. 95/16/CE, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;

Rilevato che la documentazione allegata all'istanza è conforme a quanto riportato nella citata circolare del Ministero dell'industria 29 maggio 1997, n. 157404;

Considerato che sulla base delle dichiarazioni contenute nella documentazione presentata l'organismo soddisfa ai requisiti minimi previsti in allegato VII della direttiva n. 95/16/CE;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Registro italiano navale è autorizzato in via provvisoria al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati alla direttiva numero 95/16/CE di seguito elencati:

allegato V: Esame CE del tipo (modulo B), limitatamente agli ascensori (lettera *b*);

allegato VI: Esame finale;

allegato X: Verifica di unico prodotto (modulo G);

allegato XII: Garanzia qualità prodotti per gli ascensori (modulo E);

allegato XIII: Garanzia qualità totale dell'ascensore (modulo H);

allegato XIV: Garanzia qualità produzione (modulo D).

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli della direttiva n. 95/16/CE.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità fino all'emanazione delle disposizioni attuative della direttiva n. 95/16/CE.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.

3. Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che professionale, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato. Nei casi di particolare gravità si procede alla revoca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 1998

Il direttore generale: VISCONTI

98A0913

DECRETO 28 gennaio 1998.

Autorizzazione all'O.C.E. - Organismo di certificazione europea S.r.l., in Roma, al rilascio di certificazioni CE per gli ascensori, ai sensi della direttiva n. 95/16/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva n. 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la circolare del Ministero dell'industria del 29 maggio 1997, n. 157404, pubblicata con *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1997, che consente agli operatori economici del settore di sottoporre volontariamente i propri prodotti al nuovo regime di certificazione in vigore dal 1° luglio 1997;

Vista l'istanza con la quale la società O.C.E. - Organismo di certificazione europea S.r.l., con sede in Roma, via Ancona n. 21, in forza dell'art. 9 della citata direttiva n. 95/16/CE, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;

Rilevato che la documentazione allegata all'istanza è conforme a quanto riportato nella citata circolare del Ministero dell'industria 29 maggio 1997, n. 157404;

Considerato che sulla base delle dichiarazioni contenute nella documentazione presentata l'organismo soddisfa ai requisiti minimi previsti in allegato VII della direttiva n. 95/16/CE;

Decreta:

Art. 1.

1. La società O.C.E. - Organismo di certificazione europea S.r.l., è autorizzato in via provvisoria al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati alla direttiva n. 95/16/CE di seguito elencati:

allegato V: Esame CE del tipo (modulo B);

allegato VI: Esame finale;

allegato VIII: Garanzia qualità prodotti (modulo E);

allegato IX: Garanzia qualità totale componenti (modulo H);

allegato X: Verifica di unico prodotto (modulo G);

allegato XI: Conformità al tipo con controllo per campione (modulo C);

allegato XII: Garanzia qualità prodotti per gli ascensori (modulo E);

allegato XIII: Garanzia qualità totale dell'ascensore (modulo H);

allegato XIV: Garanzia qualità produzione (modulo D).

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli della direttiva n. 95/16/CE.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità fino all'emanazione delle disposizioni attuative della direttiva n. 95/16/CE.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.

3. Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che professionale, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato. Nei casi di particolare gravità si procede alla revoca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 1998

Il direttore generale: VISCONTI

98A0914

DECRETO 28 gennaio 1998.

Autorizzazione all'Istituto di certificazione europea S.r.l. - I.C.E., in Castel Maggiore, al rilascio di certificazioni CE per gli ascensori, ai sensi della direttiva n. 95/16/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva n. 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori:

Vista la circolare del Ministero dell'industria del 29 maggio 1997, n. 157404, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1997, che consente agli operatori economici del settore di sottoporre volontariamente i propri prodotti al nuovo regime di certificazione in vigore dal 1° luglio 1997;

Vista l'istanza con la quale l'Istituto di certificazione europea S.r.l. - I.C.E., con sede in Castel Maggiore (Bologna), via Bentini n. 9, in forza dell'art. 9 della citata direttiva n. 95/16/CE, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;

Rilevato che la documentazione allegata all'istanza è conforme a quanto riportato nella citata circolare del Ministero dell'industria 29 maggio 1997, n. 157404;

Considerato che sulla base delle dichiarazioni contenute nella documentazione presentata l'organismo soddisfa ai requisiti minimi previsti in allegato VII della direttiva n. 95/16/CE;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto di certificazione europea S.r.l. - I.C.E., è autorizzato in via provvisoria al rilascio al certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati alla direttiva n. 95/16/CE di seguito elencati:

allegato V: Esame CE del tipo (modulo B), limitatamente agli ascensori (lettera *b)*;

allegato VI: Esame finale;

allegato X: Verifica di unico prodotto (modulo G);

allegato XII: Garanzia qualità prodotti per gli ascensori (modulo E);

allegato XIII: Garanzia qualità totale dell'ascensore (modulo H);

allegato XIV: Garanzia qualità produzione (modulo D).

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli della direttiva n. 95/16/CE.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità fino all'emanazione delle disposizioni attuative della direttiva n. 95/16/CE.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione

3. Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che professionale, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato. Nei casi di particolare gravità si procede alla revoca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 1998

Il direttore generale: VISCONTI

98A0915

DECRETO 28 gennaio 1998.

Autorizzazione alla C.E.S.M.A. - Centro servizi meccanica per l'agricoltura, Soc. cons. a r.l., in Reggio Emilia, al rilascio di certificazioni CE per le emissioni sonore delle gru a torre, escavatori idraulici e a fune, apripista e pale caricatrici e tosaerba, ai sensi delle direttive n. 87/405/CEE, n. 86/662/CEE, n. 89/514/CEE, n. 88/180/CEE, n. 88/181/CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Viste le direttive n. 87/405/CEE, n. 86/662/CEE, n. 89/514/CEE, n. 88/180/CEE, n. 88/181/CEE, concernenti rispettivamente le emissioni sonore delle gru a torre, escavatori idraulici e a fune, apripista e pale caricatrici e tosaerba;

Visti i decreti legislativi di attuazione delle predette direttive comunitarie 27 gennaio 1992, numeri 135, 136 e 137;

Visti i decreti ministeriali 28 gennaio 1994, n. 226, 4 marzo 1994, n. 316, 25 marzo 1994, n. 317, concernenti le condizioni e modalità per le autorizzazioni agli organismi nazionali al rilascio delle relative certificazioni;

Vista la richiesta presentata dalla società C.E.S.M.A. - Centro servizi meccanica per l'agricoltura, Soc. cons. a r.l., con sede legale in via Gorizia n. 49 - Reggio Emilia e laboratorio di prova denominato Ce. Lab., con sede in Reggio Emilia, via Caduti delle Reggiane n. 23;

Rilevato che la documentazione pervenuta è conforme a quanto indicato nei citati decreti ministeriali;

Considerato che la società C.E.S.M.A. - Centro servizi meccanica per l'agricoltura, Soc. cons. a r.l., con sede legale in via Gorizia n. 49 - Reggio Emilia e laboratorio di prova denominato Ce. Lab., con sede in Reggio Emilia, via Caduti delle Reggiane n. 23, ha dichiarato di soddisfare ai criteri minimi per la designazione degli organismi di controllo;

Decreta:

Articolo unico

1. La società C.E.S.M.A. - Centro servizi meccanica per l'agricoltura, Soc. cons. a r.l., con sede legale in via Gorizia n. 49 - Reggio Emilia e laboratorio di prova denominato Ce. Lab., con sede in Reggio Emilia, via Caduti delle Reggiane n. 23, è autorizzata al rilascio delle certificazioni CE per i livelli di rumore emessi dai seguenti tipi di macchine individuate dalle direttive CEE in premessa:

gru a torre;

escavatori idraulici e a fune, apripista e pale caricatrici;

tosaerba.

2. La certificazione CE ed il controllo di conformità dei prodotti di cui al precedente comma sono effettuati secondo le forme e le modalità stabilite nelle pertinenti direttive. Copia dei certificati emessi è inviata con periodicità trimestrale all'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportate nell'apposito registro vidimato dall'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a cinque anni. L'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.

5. Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che professionale la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 1998

Il direttore generale: VISCONTI

98A0916

DECRETO 28 gennaio 1998

Autorizzazione all'Istituto servizi europei tecnologici - I.S.E.T. S.n.c., in Concordia, al rilascio di certificazioni CE per le emissioni sonore delle gru a torre, escavatori idraulici e a fune, apripista e pale caricatrici e tosaerba, ai sensi delle direttive n. 87/405/CEE, n. 86/662/CEE, n. 89/514/CEE, n. 88/180/CEE, n. 88/181/CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Viste le direttive n. 87/405/CEE, n. 86/662/CEE, n. 89/514/CEE; n. 88/180/CEE, n. 88/181/CEE, concernenti rispettivamente le emissioni sonore delle gru a torre, escavatori idraulici e a fune, apripista e pale caricatrici e tosaerba;

Visti i decreti legislativi di attuazione delle predette direttive comunitarie 27 gennaio 1992, numeri 135, 136 e 137;

Visti i decreti ministeriali 28 gennaio 1994, n. 226, 4 marzo 1994, n. 316, 25 marzo 1994, n. 317, concernenti le condizioni e modalità per le autorizzazioni agli organismi nazionali al rilascio delle relative certificazioni;

Vista la richiesta presentata dalla società Istituto servizi europei tecnologici - I.S.E.T. S.n.c., con sede in Concordia (Modena), via Ciro Menotti n. 10;

Rilevato che la documentazione pervenuta è conforme a quanto indicato nei citati decreti ministeriali;

Considerato che la società Istituto servizi europei tecnologici - I.S.E.T. S.n.c., con sede in Concordia (Modena), via Ciro Menotti n. 10, ha dichiarato di soddisfare ai criteri minimi per la designazione degli organismi di controllo;

Decreta:

Articolo unico

1. La società Istituto servizi europei tecnologici - I.S.E.T. S.n.c., con sede in Concordia (Modena), via Ciro Menotti n. 10, è autorizzata al rilascio delle certificazioni CE per i livelli di rumore emessi dai seguenti tipi di macchine individuate dalle direttive CEE in premessa:

gru a torre;

escavatori idraulici e a fune, apripista e pale caricatrici;

tosaerba.

2. La certificazione CE ed il controllo di conformità dei prodotti di cui al precedente comma sono effettuati secondo le forme e le modalità stabilite nelle pertinenti direttive. Copia dei certificati emessi è inviata con periodicità trimestrale all'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportate nell'apposito registro vidimato dall'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a cinque anni. L'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell' artigianato ed il Ministero del lavoro e previdenza sociale si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.

5. Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che professionale la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 1998

Il direttore generale: VISCONTI

98A0917

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 28 gennaio 1998.

Rettifica al provvedimento ISVAP n. 740 del 16 dicembre 1997, concernente l'estensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa alla Società Cattolica coop. a r.l., in Verona.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il provvedimento ISVAP n. 740 del 16 dicembre 1997, concernente l'estensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa alla Società Cattolica di Assicurazioni coop. a r.l. (provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 16 dicembre 1997);

Dispone:

Il titolo del provvedimento, è rettificato sostituendo le parole «Autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa ai rischi di cui al ramo altri danni ai beni già compresi nel ramo pioggia ed ai rischi di cui al ramo perdite pecuniarie di vario genere già compresi nel ramo films, in conformità al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, alla Società Cattolica di Assicurazioni coop. a r.l. in Verona», con le parole «Autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa ai rischi di cui al ramo altri danni ai beni già compresi nel ramo films ed ai rischi di cui al ramo perdite pecuniarie di vario genere già compresi nel ramo pioggia, in conformità al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, alla Società Cattolica di Assicurazioni coop a r.l. in Verona».

Il dispositivo del provvedimento, è rettificato sostituendo le parole «La Società Cattolica di Assicurazione coop. a r.l., con sede in Verona, Lungadige Cangrande 16, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa ai rischi di cui al ramo altri danni ai beni già compresi nel ramo pioggia ed ai rischi di cui al ramo perdite pecuniarie di vario genere già compresi nel ramo films, in conformità al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175» con le parole «La Società Cattolica di Assicurazione coop. a r.l., con sede in Verona, Lungadige Cangrande 16, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa ai rischi di cui al ramo altri danni ai beni già compresi nel ramo films ed ai rischi di cui al ramo perdite pecuniarie di vario genere già compresi nel ramo pioggia, in conformità al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 1998

Il presidente: MANGHETTI

98A0871

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 30 gennaio 1998.

Riconoscimento del contributo costi energia per l'utilizzo nelle centrali termoelettriche di rifiuti e altri combustibili diversi dai combustibili fossili commerciali. (Deliberazione n. 05/98).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 gennaio 1998;

Premesso che ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, il sistema tariffario deve armonizzare gli obiettivi economico-finanziari di soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;

Premesso che sono disponibili e utilizzati processi e soluzioni tecnologiche per la valorizzazione energetica di rifiuti e combustibili derivati in centrali termoelettriche;

Considerata l'esigenza che nelle centrali termoelettriche si utilizzino combustibili diversi dai combustibili fossili commerciali, anche in combinazione con questi ultimi, purché tale utilizzo sia consentito dalla normativa ambientale vigente e sue successive integrazioni e modificazioni;

Visto il provvedimento CIP 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1992, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 186 del 10 agosto 1994;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 44 del 22 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 38 del 15 febbraio 1997;

Vista la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 26 giugno 1997, n. 70/97 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997, recante disposizioni in materia di razionalizzazione e inglobamento

nella tariffa elettrica dei sovrapprezzi non destinati alle entrate dello Stato, che ha, tra l'altro, sostituito il contributo onere termico riconosciuto alle imprese produttrici-distributrici con il contributo costi energia e introdotto un nuovo sistema di determinazione dei contributi;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 19 novembre 1997, n. 503, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 23 del 29 gennaio 1998;

Ritenuta l'opportunità di contribuire a dare soluzioni efficaci allo smaltimento dei rifiuti anche tenuto conto delle particolari situazioni di emergenza in regioni o parti del territorio nazionale;

Ritenuto inoltre che nel riconoscimento del contributo costi energia di cui sopra, non siano da mantenere distinzioni tra i combustibili utilizzati nelle centrali termoelettriche;

Delibera:

Art. 1.

Riconoscimento del contributo costi energia a rifiuti e altri combustibili

Alle imprese produttrici-distributrici di energia elettrica è riconosciuto il contributo costi energia di cui all'art. 6 della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, per l'energia elettrica prodotta mediante utilizzo di rifiuti e di altri combustibili diversi dai combustibili fossili commerciali, anche in combinazione con questi ultimi, purché il loro utilizzo sia consentito dalla normativa ambientale vigente e sue successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

Esclusioni e verifiche

I contributi di cui sopra non sono cumulabili con altri contributi erogati alle imprese produttrici-distributrici ai sensi del titolo IV, lettera *B)*, del provvedimento CIP 29 aprile 1992, n. 6.

Allo scopo di verificare gli effetti della presente deliberazione, le imprese produttrici-distributrici che utilizzino rifiuti e altri combustibili diversi dai combustibili fossili commerciali sono tenute a comunicare all'Autorità, entro il 31 marzo 1999, dati e informazioni circa quantità di combustibili utilizzati, costi e modalità di impiego, ed emissioni ambientali con riferimento alle iniziative e sperimentazioni avviate o completate durante l'anno 1998.

Art. 3.

Entrata in vigore

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Milano, 30 gennaio 1998

Il presidente: RANCI

98A0959

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 21 gennaio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visti gli articoli 6 e 21 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1996, recante: «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in lingue e letterature straniere»;

Vista la tabella IX allegata al suddetto decreto, ed in particolare il terzo comma dell'art. 7, tramite il quale le università, nel quadro delle vigenti norme sull'autonomia universitaria, sono autorizzate ad istituire indirizzi diversi da quelli elencati nel primo comma dello stesso art. 7 della tabella in base a proprie specifiche esigenze;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di lingue e letterature straniere, formulata nell'adunanza del 20 novembre 1996, intesa ad ottenere:

1) l'adeguamento dell'ordinamento didattico del corso di laurea in lingue e letterature straniere alla nuova tabella IX allegata al sopracitato decreto ministeriale del 2 ottobre 1995;

2) l'inserimento nell'ordinamento didattico del corso di laurea in lingue e letterature straniere dei seguenti ulteriori indirizzi:

turistico-manageriale;

in scienze dell'informazione e delle comunicazioni sociali;

in organizzazione internazionale;

in tecnologia informatica;

in traduttologia;

Vista la proposta del senato accademico del 14 aprile 1997;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 15 aprile 1997;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 17 luglio 1997 comunicato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota del 19 agosto 1997, prot. n. 2061 in merito alla richiesta di adeguamento del corso di laurea in lingue e letterature straniere al nuovo ordinamento didattico universitario;

Visto l'atto di indirizzo del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 5 agosto 1997, prot. n. 2079, e la nota rettorale di riscontro del 10 settembre 1997, prot. n. 6536;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, ai sensi del comma quarto, seconda parte, dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Art. 1.

Nella parte II «Ordinamento degli studi, facoltà, lauree e diplomi», titolo XI «Facoltà di lingue e letterature straniere», dello statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche e integrazioni, in apertura del titolo, subito dopo l'intestazione, viene aggiunto il seguente nuovo articolo, con conseguente rinumerazione degli articoli successivi:

«Art. 211. — Alla facoltà di lingue e letterature straniere afferisce il corso di laurea quadriennale in lingue e letterature straniere.».

Art. 2.

Nella parte II «Ordinamento degli studi, facoltà, lauree e diplomi», titolo XI «Facoltà di lingue e letterature straniere», di detto statuto, al numero «1 - Laurea in lingue e letterature straniere», l'art. 211 viene soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolato con conseguente rinumerazione degli articoli successivi:

«Art. 212. — L'accesso al corso di laurea in lingue e letterature straniere è regolato dalle vigenti disposizioni di legge e del presente statuto.

Art. 213. — Il corso di laurea in lingue e letterature straniere ha lo scopo di assicurare la preparazione per le funzioni ed attività che possono essere svolte dai laureati del settore delle lingue moderne eventualmente definite dalla normativa nazionale e comunitaria. In particolare il corso di laurea ha lo scopo di fornire le competenze scientifico-professionali pertinenti all'ambito delle lingue e delle letterature, culture, istituzioni e civiltà straniere, necessarie per operare nella scuola di ogni ordine e grado, nell'editoria, nel turismo, nei rapporti internazionali, nella promozione della cultura italiana all'estero e nell' informazione.

Art. 214. — La durata del corso di laurea in lingue e letterature straniere è fissata in quattro anni.

Il numero delle annualità complessive sarà non inferiore a 19.

Il corso di laurea si articola in due bienni.

Il primo biennio, comune a tutti gli indirizzi, comprende nove annualità.

Il secondo biennio è di specializzazione e si articola in indirizzi, ciascuno dei quali comprende dieci annualità.

Eventuali annualità aggiuntive indispensabili alla formazione dell'indirizzo scelto saranno definite dal consiglio della struttura competente.

Il consiglio della struttura competente determinerà le modalità di passaggio dal primo al secondo biennio.

Art. 215. — Il corso di laurea prevede quattro annualità della prima lingua e letteratura straniera (lingua quadriennale) e tre annualità della seconda lingua e letteratura straniera (lingua triennale).

Lo studente può chiedere di portare a quattro le annualità della seconda lingua e letteratura straniera (lingua quadriennalizzata) e di aggiungere due o tre annualità di una terza lingua e letteratura straniera, secondo modalità specifiche definite dal consiglio della facoltà.

Gli esami delle lingue e letterature straniere comprendono per ciascun anno di corso una prova scritta e orale di lingua, le cui modalità e propedeuticità sono determinate dal consiglio di facoltà.

Art. 216. — Il biennio comune prevede le seguenti nove annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

due della lingua e letteratura triennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una dell'area disciplinare di italianistica (letteratura italiana), cui va fatta precedere come propedeutica una prova scritta, le cui modalità sono stabilite dalla struttura competente;

una dell'area disciplinare di scienze storiche (storia medievale o moderna o contemporanea);

una dell'area disciplinare di scienze del linguaggio o dell'area disciplinare di scienze glottodidattiche;

due a scelta guidata dal consiglio della struttura competente.

Art. 217. — Il biennio di specializzazione si articola nei seguenti indirizzi:

filologico-letterario;

linguistico-glottodidattico, con specializzazioni linguistica e glottodidattica;

storico-culturale.

L'Università cattolica nel quadro delle vigenti norme sull'autonomia universitaria istituisce in base a proprie specifiche esigenze e sulla base degli insegnamenti attivati i seguenti altri indirizzi confacenti alla propria programmazione, al mercato del lavoro e alle risorse disponibili, anche mutuabili da altre facoltà dell'Università:

turistico-manageriale;

in scienze dell'informazione e delle comunicazioni sociali;

in organizzazione internazionale;

in tecnologia informatica;

in traduttologia.

Ogni indirizzo comprende le seguenti dieci annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale in lingua;

una della lingua e letteratura triennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale in lingua;

cinque caratterizzanti dell'indirizzo, stabilite dal consiglio di facoltà, sulla base delle finalità specifiche di ogni indirizzo, delle disponibilità effettive dei docenti in rapporto agli insegnamenti da impartire, nonché delle attrezzature e del numero di studenti iscritti al corso di laurea;

due a scelta libera da parte dello studente.

Art. 218. — Ai sensi dell'art. 9, lettera *d)*, della legge n. 341/1990, il consiglio di facoltà — in conformità con le specifiche annualità previste per ciascun biennio dagli articoli 216 e 217 e secondo criteri di coerenza e di funzionalità con gli indirizzi attivati — adotteranno curricula didattici fondati su aree disciplinari, che comprendono una o più discipline scientifiche affini, raggruppate per raggiungere determinati obiettivi didattico-formativi, secondo quanto previsto dall'art. 213.

Oltre che dalle aree disciplinari di cui all'art. 216 [italianistica - settori scientificodisciplinari L11A, L12A, L12B, L12E, scienze storiche - settori scientifico-disciplinari L02A, L02B, L13E, L13H, L13I, L14A, L15B, L23F, L23G, M01X, M02A, M02B, M03A, M03B, M03C, M03D, M04X, M08E, M12A, M13X, P03X, Q02X, Q03X, Q04X, Q06A, Q06B, scienze del linguaggio - settori scientifico-disciplinari K05A (insegnamento: linguaggi e traduttori), K05B (insegnamenti: fondamenti dell'informatica, linguaggi di programmazione), K05C (insegnamento: cibernetica), L09A, M07E, scienze glottodidattiche - settori scientifico-disciplinari L09H, L16B (insegnamento: didattica della lingua francese), L17C (insegnamento: didattica della lingua spagnola), L17D (insegnamento: didattica della lingua portoghese), L18C (insegnamento: didattica della lingua inglese), L19B (insegnamento: didattica della lingua tedesca), L21B (insegnamento: didattica della lingua russa)], le aree caratterizzanti gli indirizzi saranno scelte anche dalle seguenti aree disciplinari:

a) lingue e letterature straniere (un'area disciplinare per ogni lingua e letteratura: anglistica, francesistica, germanistica, ecc.) (settori scientifico-disciplinari: L06E, L09C, L09E, L09F, L09G, L10B, L10C, L13A, L13B, L13D, L14B, L14C, L14D, L16A, L16B, L17A, L17B, L17C, L17D, L18A, L18B, L18C, L19A, L19B, L20B, L20C, L21A, L21B, L21C, L21D, L22A, L22B, L22C, L22D, L23A, L23B, L23C, L23D, L24A, L24B, L24C, L24D, L24E);

b) scienze filologiche (settori scientifico-disciplinari: L05A, L05C, L06A, L06B, L06E, L09C, L09E, L09F, L09G, L10A, L10B, L10C, L10D, L11B, L13A, L13B, L13C, L14B, L14C, L14D, L16A, L16B, L17A, L17C, L18A, L20A, L21A, L22A, L23A, L23B);

c) scienze della letteratura (storia della critica, letterature comparate, ecc.) (settori scientifico-disciplinari: L12C, L12D, M07D);

d) scienze storico-culturali (storia della cultura, ecc.) (settori scientifico-disciplinari: L16A, L17A, L17D, L18A, L18B, L19A, L21B, M03A, M03B, M05X);

e) scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo (settori scientifico-disciplinari: L05G, L05H, L05I, L23E, L25A, L25B, L25C, L25D, L26A, L26B, L27A, L27B, L27C);

f) scienze della comunicazione (settori scientifico-disciplinari: Q05A, Q05B, Q05C, Q05D, Q05E);

g) scienze geografiche (settori scientifico-disciplinari: M06A, M06B, P01G, P01H, P01J);

h) scienze dell'educazione (settori scientifico-disciplinari: M09A, M09B, M09C, M09D, M09E, M09F, M10A, M11A, M11B, M11C, M11D);

i) scienze filosofiche (settori scientifico-disciplinari: L13F, L13G, L23H, M07A, M07B, M07C, M07E, M07D, M08A, M08B, M08C, M08D, M08E, Q01A, Q01B);

j) lingue e culture classiche (settori scientifico-disciplinari: L02A, L02B, L06C, L06D, L07A, L07B, L08A, L08C, M08B, M12B):

k) aree disciplinari per l'indirizzo turistico-manageriale: M06B, P01A, P01J, P02A, P02B, P03X;

l) aree disciplinari per l'indirizzo in scienze dell'informazione e delle comunicazioni sociali: M07D, M07E, M11B, Q05B;

m) aree disciplinari per l'indirizzo in organizzazione internazionale: N02X, N11X, N14X, N20X, P01F, P01G, P01H;

n) aree disciplinari per l'indirizzo in tecnologia informatica: A01A, K01X, K03X, K04X, K05A, K05B, K05C;

o) aree disciplinari per l'indirizzo in traduttologia: L28X, L29X, L30X, L31X, L32X, L33X, L34X, L35X, L36X, L37X, L38X, L39X, L40X, L41X.

Per ogni area disciplinare, il consiglio di facoltà indicherà gli insegnamenti dai settori scientifico-disciplinari previsti.

Art. 219. — L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, nell'ambito della civiltà della lingua e letteratura quadriennale o quadriennalizzata, su un argomento coerente con il piano degli studi seguito dallo studente, secondo modalità definite dal consiglio di facoltà.

Il diploma di laurea menzionerà la lingua quadriennale e la lingua triennale (o quadriennalizzata).

Dell'indirizzo seguito si farà menzione nel certificato di laurea.

Art. 220. — L'impegno didattico complessivo è fissato dal consiglio di facoltà.

L'attività didattico-formativa del corso di laurea è teorica e pratica e comprende corsi di lezioni, esercitazioni, laboratori, seminari, dimostrazioni, attività guidate, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, viaggi di studio all'estero, fruizione di programmi radiotelevisivi in lingua straniera. lettura di giornali e riviste in lingua straniera, forme di tutorato.

Di norma ogni annualità, cui corrisponderà un corso di insegnamento, ha una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le attività didattiche. Per motivate esigenze didattiche è possibile svolgere corsi aventi una durata minima di circa 50 ore. La facoltà può istituire corsi integrati costituiti da un massimo di due moduli; i docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione di esame.

Art. 221. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà determinera con apposita delibera, quanto espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare, il consiglio di facoltà:

a) propone il numero di posti a disposizione degli iscritti al primo anno, secondo quanto previsto dal precedente art. 212;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati), che costituiscono le singole annualità, e le denominazioni delle discipline dei corsi, desumendole dai settori scientifico-disciplinari, nel vincolo della normativa nazionale ed eventualmente della U.E. Definisce inoltre le specificazioni più opportune (I, II, generale, avanzato, ecc.) che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

c) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

d) precisa le eventuali propedeuticità degli esami di profitto;

e) fissa il piano degli studi per ogni anno di corso e per ogni indirizzo attivato;

f) determina i raccordi richiesti dalle eventuali direttive della U.E.

Art. 222. — Il corso di laurea in lingue e letterature straniere è dichiarato affine ai corsi di laurea e ai corsi di diploma delle facoltà di lingue e letterature straniere, lettere e filosofia, magistero, scienze della formazione, scienze della comunicazione e delle scuole superiori di lingue moderne per interpreti e traduttori.

Per il riconoscimento degli insegnamenti, ai fini del passaggio da tali corsi e da quelli di altre facoltà al corso di laurea in lingue e letterature straniere, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale), nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea.

La facoltà potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea. La facoltà indicherà inoltre sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

La facoltà indicherà inoltre l'anno di corso cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea a un corso di diploma universitario, la facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità ai fini della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo e indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Art. 223 *(Norme transitorie)*. — Gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento.

La facoltà stabilità le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti qualora gli studenti iscritti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata entro quattro anni dalla data di immatricolazione».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 21 gennaio 1998

Il rettore: BAUSOLA

98A0679

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare dell'agenzia consolare onoraria in Las Vegas (USA)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Il signor Paul Vincent Carelli, agente consolare onorario in Las Vegas (USA), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Los Angeles degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

2. ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Los Angeles delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

3. ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Los Angeles dei testamenti formati a bordo di aeromobili;

4. ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Los Angeles degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5. emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6. ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Los Angeles della documentazione relativa al rinnovo e al rilascio di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

7. ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Los Angeles della documentazione relativa al rilascio di visti;

8. tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 1998

Il Ministro: DINI

98A0875

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Buffalo (USA)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

La signora Lucia Caracci Cullens, vice console onorario in Buffalo (USA), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in New York degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2. ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in New York delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3. ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in New York dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4. ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in New York degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5. emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6. rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in New York;

7. ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in New York della documentazione relativa al rilascio di visti;

8. rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

9. tutela dei lavoratori italiani, particolarmente per quanto concerne le condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza sociale;

10. promozione delle attività educative, assistenziali e sociali nella collettività italiana;

11. stimolo dell'attività economica interessante l'Italia e sviluppo degli scambi commerciali;

12. tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 1998

Il Ministro: DINI

98A0876

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in San Juan (Argentina)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Il signor Aldo Roberto Manini, vice console onorario in San Juan (Argentina), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Mendoza degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

2. ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Mendoza delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

3. ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Mendoza dei testamenti formati a bordo di aeromobili;

4. ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Mendoza degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5. emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6. ricezione e trasmissione al consolato d'Italia in Mendoza della documentazione relativa al rilascio di visti;

7. rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

8. tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 1998

Il Ministro: DINI

98A0877

Modificazione alla circoscrizione territoriale del consolato generale d'Italia di prima categoria in Amsterdam (Paesi Bassi) e cambiamento della dipendenza amministrativa del vice consolato d'Italia di seconda categoria in Maastricht (Paesi Bassi).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del consolato generale d'Italia di prima categoria in Amsterdam è così modificata: le province di Olanda settentrionale, Utrecht, Gelderande, Overijssel, Drenthe, Friesland, Groningen, Olanda meridionale, Zelanda, Brabante settentrionale e Limburgo.

Art. 2.

Il vice consolato onorario in Maastricht è posto alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Amsterdam.

Il presente decreto, che verrà trasmesso alla Ragioneria centrale per il visto di competenza, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto a decorrere dal 1° febbraio 1998.

Roma, 21 gennaio 1998

Il Ministro: DINI

98A0878

Istituzione del consolato onorario in Conakry (Guinea) e modifica della dipendenza del consolato onorario in Bissau (Guinea Bissau) e del consolato onorario in Freetown (Sierra Leone).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta

Art. 1.

È istituito in Conakry (Guinea) a decorrere dal 31 gennaio 1998 un consolato onorario posto alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Dakar con circoscrizione estesa a tutto il territorio della Guinea.

Art. 2.

Il consolato onorario in Bissau (Guinea Bissau) è posto alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Dakar (Senegal) a decorrere dal 31 gennaio 1998.

Art. 3.

Il consolato onorario in Freetown (Sierra Leone) è posto alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Abidjan (Costa d'Avorio) a decorrere dal 31 gennaio 1998.

. Il presente decreto, dopo essere stato trasmesso alla Ragioneria centrale per il visto di competenza, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 1997

Il Ministro: DINI

98A0918

Istituzione di un vice consolato onorario in Sfax (Tunisia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Articolo unico

È istituito in Sfax (Tunisia) a decorrere dal 1° gennaio 1998 un vice consolato onorario posto alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Tunisi con circoscrizione territoriale: i governatorati di Sfax, Gabes, Gafsa, Medenine e Sidi Bouzid.

Il presente decreto, dopo essere stato trasmesso alla Ragioneria centrale per il visto di competenza, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1997

Il Ministro: DINI

98A0919

Soppressione del vice consolato onorario in Dunkerque (Francia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Articolo unico

Il vice consolato onorario in Dunkerque (Francia) è soppresso.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Ragioneria centrale per il visto di competenza, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1997

Il Ministro: DINI

98A0920

Rilascio di exequatur

In data 13 gennaio 1998 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur ai signori:

Domenico Bertero Gutierrez, console generale onorario della Repubblica di Bolivia a Torino;

Maurizio Massimo Demarchi, agente consolare onorario della Repubblica di Francia a Cuneo.

98A0921

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Estratto del decreto n. 512/97 del 2 dicembre 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società IBSA Farmaceutici Italia S.r.l., come sede in viale Bianca Maria, 33 - Milano, codice fiscale 10616310156.

Specialità: EPOMIN:

10 bustine 25 mg, A.I.C. n. 028617037,

è ora trasferita alla società: Procter & Gamble S.p.a., con sede in viale Cesare Pavese, 385, Roma, codice fiscale 05269321005.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 520/97 del 2 dicembre 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Zilliken S.r.l., con sede in via dei Lavoratori, 54 - Cinisello Balsamo (Milano), codice fiscale 00244680104.

Specialità: PLACATUS:

sciroppo 0,1% flacone 200 ml, A.I.C. n. 028626012;

gocce 1% flacone 30 ml, A.I.C. n. 028626024,

è ora trasferita alla società: Restiva S.r.l., con sede in strada statale 156, km 50 - Latina, codice fiscale 04866591003.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 914/97 del 19 dicembre 1997

Specialità medicinale: POLIBETA B12:

30 compresse, A.I.C. n. 010198012;

gocce orali 20 g, A.I.C. n. 010198024.

Società: A. Ceccarelli e C. dei f.lli Luc. Arn. Corr. Tanganelli, via G. Caponsacchi, 31 - 50126 Firenze.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

Modifica principio attivo: è approvata la richiesta della ditta di eliminare tra i componenti della specialità medicinale «Polibeta B12» la mucosa gastrica suina. È altresì autorizzata ad adeguare le indicazioni terapeutiche limitatamente a «stati carenziali».

Il numero di A.I.C. varia da 010198012 a 010198036 per la confezione da 30 compresse e da 010198024 a 010198048 per la confezione gocce flacone 20 g uso orale con classificazione in classe «C».

I lotti già prodotti non possono essere mantenuti in commercio a decorrere dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 915/97 del 19 dicembre 1997

Specialità medicinale: LOPERYL, 30 capsule da 2 mg, A.I.C. n. 023769033.

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham S.p.a., via Zambeletti - 20021 Baranzate di Bollate (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: lattosio 127,00 mg, amido di mais 40,00 mg, magnesio stearato 2,00 mg, cellulosa microcristallina (eliminato).

Componenti dell'involucro: invariati.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 920/97 del 19 dicembre 1997

Specialità medicinale: AMBRAMICINA.

Società: Scharper S.r.l., via Gesù, 10 - 20123 Milano.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., smaltimento scorte. I lotti della confezione della specialità medicinale «Ambramicina» 16 cps 250 mg, A.I.C. n. 008595062, prodotti anteriormente alla data del provvedimento n. 210/97 del 16 maggio 1997, di trasferimento di titolarità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1997, possono essere dispensate al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 5 dicembre 1997.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzettu Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 18 del 19 gennaio 1998

Specialità medicinale: CVP «Duo»: 30 capsule, A.I.C. n. 014092047.

Titolare A.I.C.: società Rhone Poulenc Rorer S.p.a., via G.G. Winckelmann, 2 - 20146 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: reiterazione, modifica composizione, cambiamento di denominazione del medicinale.

La composizione è così modificata:

principi attivi: complesso estrattivo di citoflanoidi eliminato, acido ascorbico mg 500;

eccipienti: lattosio mg 15,8, amido di mais mg 15,8, magnesio stearato mg 20, magnesio ossido eliminato, magnesio idrossido mg 11,7, talco mg 16,7, vaselina eliminata.

La confezione «Duo» 30 capsule, della specialità sopraindicata, con A.I.C. n. 014092047, sarà sostituita dalla confezione 30 capsule, 500 mg, con A.I.C. n. 014092050.

I lotti già prodotti recanti la composizione e la denominazione precedentemente autorizzata, non possono essere mantenuti in commercio a decorrere dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 19 del 19 gennaio 1998

Specialità medicinale: MYLICON:

24 compresse 40 mg, A.I.C. n. 020708044;

50 compresse 40 mg, A.I.C. n. 020708057;

BB gocce 30 ml 6,66%, A.I.C. n. 020708069.

Società: Warner Lambert Consumer Healthcare S.Com.P.A., via C. Colombo, 1 - 20100 Lainate (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: passaggio ad automedicazione (0TC).

È approvata la collocazione della specialità medicinale in oggetto tra i medicinali non soggetti a prescrizione medica (decreto-legge n. 539 del 30 dicembre 1992, art. 3, comma 1). I nuovi stampati corretti ed approvati sono allegati al presente provvedimento.

I lotti già prodotti precedentemente autorizzati, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto del decreto n. 6 del 9 gennaio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Pharmacia & Upjohn S.p.a., con sede in via Robert Koch, 1-2 - Milano, codice fiscale 07089990159.

Specialità: RIBELFAN:

10 compresse rivestite, A.I.C. n. 017096076;

AD 6 supposte, A.I.C. n. 017096088,

è ora trasferita alla società: Carlo Erba O.T.C. S.p.a., con sede in via Robert Koch, 1-2 - Milano, codice fiscale 08572280157.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 12 del 9 gennaio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Lab. Farmacologico Milanese S.r.l., con sede in via Monterosso, 273 - Caronno Pertusella (Varese), codice fiscale 01192310124.

Specialità: HELIS:

gocce oculari flc 15 ml, A.I.C. n. 032050015,

è ora trasferita alla società: Bifarma di Bignardi Sergio, con sede in via Pallia, 5 - Milano, codice fiscale BGNSRG41D21A944H.

Officina di produzione, controllo e confezionamento: Beltapharm S.r.l., sita in Cusano Milanino (Milano), via Stelvio 66.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A0879

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Potenza

Con il decreto interministeriale 26 novembre 1997, n. 797/Sc, del Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale della difesa del suolo, di concerto con il Ministero delle finanze - Direzione centrale del demanio, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno, fascia di rispetto del vecchio acquedotto per Potenza ora in disuso, della superficie di circa mq 442, distinto in catasto del comune di Potenza al foglio n. 75, particella n. 339, ed indicato con coloratura celeste nello schizzo planimetrico in scala 1:2000, predisposto dall'ufficio tecnico erariale di Potenza in data 10 maggio 1995; schizzo planimetrico che fa parte integrante del citato decreto.

97A0872

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 9 febbraio 1998

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1791,78
ECU	1947,31
Marco tedesco	987,75
Franco francese*	294,69
Lira sterlina	2931,35
Fiorino olandese	876,30
Franco belga	47,857
Peseta spagnola	11,656
Corona danese	259,19
Lira irlandese	2480,18
Dracma greca	6,242
Escudo portoghese	9,651
Dollaro canadese	1249,50
Yen giapponese	14,371
Franco svizzero	1225,99
Scellino austriaco	140,38
Corona norvegese	237,18
Corona svedese	220,64
Marco finlandese	325,93
Dollaro australiano	1201,75

98A0982

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica alla Fondazione «Opera Pia Juvarra», in Roma

Con decreto ministeriale 26 settembre 1997 è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato della Fondazione «Opera Pia Juvarra», con sede in Roma, e ne è stato approvato il relativo statuto, allegato all'atto pubblico del 29 luglio 1997, repertorio n. 44782/9946 a rogito del notaio Carlo Cavicchioni.

98A0873

Modificazioni allo statuto dell'Unione italiana dei ciechi, in Roma

Per decreto ministeriale 12 novembre 1997 sono state approvate le modifiche allo statuto sociale dell'Unione italiana dei ciechi (U.I.C.), con sede in Roma, deliberate dal congresso nazionale in Roma dal 18 al 21 novembre 1993.

Le modifiche riguardano: la categoria dei soci aggregati ed in particolare i rappresentanti legali dei minorati della vista con residuo visivo non superiore ai due decimi; le competenze e la composizione dei collegi nazionale e regionale dei probiviri; il sistema delle sanzioni disciplinari e delle relative modalità di irrogazione; nuove modalità di presentazione di liste nelle assemblee e per le votazioni ed elezioni; una nuova numerazione degli articoli.

98A0923

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di medaglie di benemerenza marinara

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1997 sono state concesse le seguenti medaglie di benemerenza marinara alle persone sotto indicate:

Medaglie d'argento

Fiorentino Gualtieri, nato a Supersano (Lecce) il 12 luglio 1957, aiut. np. - matr. 75VB0031/Sp comandante M/V Cp 2071. — «Comandante della motovedetta CP 2071 concorreva a portare felicemente a termine una operazione di soccorso in mare a una nave incagliata carica di naufraghi albanesi, resa oltremodo complessa e rischiosa dalle avverse condizioni meteomarine, dai bassi fondali e dal comportamento dei naufraghi stessi. Nel corso delle operazioni si segnalava per l'elevata perizia marinaresca, spiccate doti di comando, lodevole spirito di umana solidarietà, portando nel corso dell'intera operazione numerosi naufraghi in salvo». — Secche di Capo Cavallo (Brindisi), 15-16 marzo 1997.

Domenico Pettinau, nato a Brindisi il 13 agosto 1957, capo 1ª cl. np., matr. 57BR0653/Sp comandante B.W. 5038. — «Comandante del Boston Waller CP 5038 concorreva a portare felicemente a termine una operazione di soccorso in mare a una nave incagliata carica di naufraghi albanesi, resa oltremodo complessa e rischiosa dalle avverse condizioni meteomarine, dai bassi fondali e dal comportamento dei naufraghi stessi. Nel corso delle operazioni si segnalava per l'elevata perizia marinaresca, spiccate doti di comando, lodevole spirito di umana solidarietà, salvando, da sicura morte, un naufrago che era finito sott'acqua traendolo a bordo e prestandogli le prime cure». — Secche di Capo Cavallo (Brindisi), 15-16 marzo 1997.

Medaglie di bronzo

Antonio Ferramosca, nato a Brindisi il 22 settembre 1955, aiut. np., matr. 72VB0162/Sp imbarcato sulla pilotina «Prima». — «Imbarcato su pilotina della locale corporazione dei piloti, partecipava all'operazione di soccorso a favore di naufraghi albanesi a bordo di unità incagliata, nonostante che le avverse condizioni meteomarine, la pericolosità della zona e lo stato di panico dei naufraghi rendessero il salvataggio rischioso. Si segnalava per il senso del dovere, dimostrando indubbia perizia marinaresca, e lodevole spirito di umana solidarietà». — Secche di Capo Cavallo (Brindisi), 15-16 marzo 1997.

Benedetto Scioscia, nato a Bari il 22 giugno 1969, com. 3ª cl. np. matr. 69BA1517/SP imbarcato sulla pilotina «Prima». — «Imbarcato su pilotina della locale corporazione dei piloti, partecipava all'operazione di soccorso a favore di naufraghi albanesi a bordo di unità incagliata, nonostante che le avverse condizioni meteomarine, la pericolosità della zona e lo stato di panico dei naufraghi rendessero il salvataggio rischioso. Si segnalava per il suo alto senso del dovere, dimostrando indubbia perizia marinaresca, e lodevole spirito di umana solidarietà». — Secche di Capo Cavallo (Brindisi), 15-16 marzo 1997.

Gino Vetrugno, nato a Altstatten (Svizzera) l'11 aprile 1970, com. 3ª cl. np/ms, matr. 91VA0093/Sp membro equipaggio M/V Cp 2071. — «Membro dell'equipaggio della M/V CP 2071, partecipava alla operazione di soccorso a favore di naufraghi albanesi a bordo di unità incagliata. Nonostante che le avverse condizioni meteomarine, la pericolosità della zona e lo stato di panico dei naufraghi rendessero le operazioni di salvataggio rischiose, si segnalava per l'indubbia perizia marinaresca, alto senso del dovere e lodevole spirito di umana solidarietà». — Secche di Capo Cavallo (Brindisi), 15-16 marzo 1997.

Giuseppe Corricelli, nato a Bari il 9 settembre 1977, com. 1ª cl. np/ms, matr. 77BA0455/96/8° membro equipaggio B.W. CP 5038. — «Membro dell'equipaggio della Boston Waller CP 5038, partecipava alla operazione di soccorso a favore di naufraghi albanesi a bordo di unità incagliata. Nonostante che le avverse condizioni meteomarine, la pericolosità della zona e lo stato di panico dei naufraghi rendessero le operazioni di salvataggio rischiose, si segnalava per l'indubbia perizia marinaresca, alto senso del dovere e lodevole spirito di umana solidarietà». — Secche di Capo Cavallo (Brindisi), 15-16 marzo 1997.

Gianpaolo Tanese, nato a Taranto il 7 marzo 1975, com. 1ª cl. np/pn, matr. 78TA0049/TR/L3 membro equipaggio B.W. CP 5038. — «Membro dell'equipaggio della Boston Waller CP 5038, partecipava alla operazione di soccorso a favore di naufraghi albanesi a bordo di unità incagliata. Nonostante che le avverse condizioni meteomarine, la pericolosità della zona e lo stato di panico dei naufraghi rendessero le operazioni di salvataggio rischiose, si segnalava per l'indubbia perizia marinaresca, alto senso del dovere e lodevole spirito di umana solidarietà». — Secche di Capo Cavallo (Brindisi), 15-16 marzo 1997.

Cosimo De Leo, nato a Brindisi il 22 ottobre 1975, com. 2ª cl. np/ms, matr. 76BR0027/96/4° membro equipaggio M/V CP 2071. — «Membro dell'equipaggio della M/V CP 2071, partecipava alla operazione di soccorso a favore di naufraghi albanesi a bordo di unità incagliata. Nonostante che le avverse condizioni meteomarine, la pericolosità della zona e lo stato di panico dei naufraghi rendessero le operazioni di salvataggio rischiose, si segnalava per l'indubbia perizia marinaresca, alto senso del dovere e lodevole spirito di umana solidarietà». — Secche di Capo Cavallo (Brindisi), 15-16 marzo 1997.

98A0922

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Delimitazione tra le acque del demanio marittimo e quelle del demanio idrico (acque interne) alla foce del fiume Tirso, ricadente la sponda destra in territorio del comune di Cabras e la sponda sinistra in territorio del comune di Oristano.

Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri delle finanze e dei lavori pubblici e del presidente della regione autonoma della Sardegna in data 27 novembre 1997, si è proceduto alla delimitazione ex articoli 28 e 31 del cod. nav. alla foce del fiume Tirso, ricadente la sponda destra in territorio del comune di Cabras e la sponda sinistra in territorio del comune di Oristano, nel senso che il limite tra le acque del demanio marittimo e quelle del demanio idrico (acque interne) alla foce sopramenzionata, è individuato dalla linea di confine ubicata a circa 110 metri a valle della confluenza del Rio Biabau nel fiume Tirso, quale individuata in rosso nella planimetria allegata come parte integrante al citato decreto (linea di demarcazione le cui coordinate corrispondono a: punto «A» X = -12608.24 Y = -49159.37; punto «B» X = -12721.24 Y = -49136.47).

98A0874

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Liquidazione coatta amministrativa della «S.c. a r.l. Acta» Soc. coop. a r.l., in Folgaria, e nomina del liquidatore

Con deliberazione n. 4 del 15 gennaio 1998 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa della «S.c. a r.l. Acta» Soc. coop. a r.l., con sede in Folgaria, loc. Cornetto - c/o Hotel Paradiso, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nominando il liquidatore nella persona del dott. Mariano Zanolli, con studio in Trento, via Pozzo n. 30.

98A0952

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze della formazione è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze della formazione:

settore scientifico-disciplinare M09B (storia della pedagogia) - per le esigenze della cattedra di storia della scuola e delle istituzioni educative.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale trasferimento è subordinato alla disponibilità dei fondi nel bilancio dell'Ateneo necessari al pagamento degli emolumenti dovuti al docente chiamato (ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993).

98A0880

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, diciottesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34 della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, sesto comma, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» è vacante un posto di ricercatore universitario, per il settore scientifico-disciplinare P01C alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto di ricercatore dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università di Roma «Tor Vergata», via Orazio Raimondi s.n.c., 00173 Roma, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle predette domande gli interessati dovranno indicare:

la qualifica rivestita alla data della domanda;

il regime d'impegno, la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

il settore scientifico-disciplinare nel quale il ricercatore è inquadrato, in applicazione dell'art. 15 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità sul bilancio dell'Ateneo dei fondi necessari al pagamento degli emolumenti dovuti al ricercatore chiamato.

98A0953

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43

PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11

BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGIC. S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11